

Quaderni del volontariato

17

Edizione 2023

Cesvol
Centro Servizi Volontariato Umbria
Sede legale:
Via Campo di Marte n. 9 - 06124 Perugia
tel 075 5271976
www.cesvolumbria.org
editoriasocialepg@cesvolumbria.org

Edizione dicembre 2023
Coordinamento editoriale di *Stefania Iacono*
Stampa Digital Editor - Umbertide

REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTO DELLA REGIONE UMBRIA, CON L'UTILIZZO DEI FONDI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D.D MISE 23.11.2021 - Legge n. 388/2000, articolo 148 - Iniziative delle Regioni a vantaggio dei consumatori - D.M. 10 agosto 2020 art. 8 - D. D. MISE del 23/11/2021 - D.G.R n. 135/2022

Per le riproduzioni fotografiche, grafiche e citazioni giornalistiche appartenenti alla proprietà di terzi, l'editore è a disposizione degli aventi diritto non potuti reperire. È vietata la riproduzione, anche parziale e ad uso interno didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzato.

ISBN

I QUADERNI DEL VOLONTARIATO
UN VIAGGIO NEL MONDO DEL SOCIALE PER
COMUNICARE IL BENE

I valori positivi, le buone notizie, il bene che opera nel mondo hanno bisogno di chi abbia il coraggio di aprire gli occhi per vederli, le orecchie e il cuore per imparare a sentirli e aiutare gli altri a riconoscerli. Il bene va diffuso ed è necessario che i comportamenti ispirati a quei valori siano raccontati.

Ci sono tanti modi per raccontare l'impegno e la cittadinanza attiva. Anche chi opera nel volontariato e nell'associazionismo è ormai pienamente consapevole della potenza e della varietà dei mezzi di comunicazione che il nuovo sistema dei media propone. Il Cesvol ha in un certo senso aderito ai nuovi linguaggi del web ma non ha mai dimenticato quelle modalità di trasmissione della conoscenza e dell'informazione che sembrano comunque aver retto all'urto dei nuovi media. Tra queste, la scrittura e, per riflesso, la lettura dei libri di carta. Scrivere un libro per un autore è come un atto di generosa donazione di contenuti. Leggerlo è una risposta al proprio bisogno di vivere il mondo attraverso l'anima, le parole, i segni di un altro. Intraprendendo la lettura di un libro, il lettore comincia una nuova avventura con se stesso, il libro viene ospitato nel proprio vissuto quotidiano, viene accolto in spazi privati, sul comodino accanto al letto, per diventare un amico prezioso che, lontano dal fracasso abituale, sussurra all'orecchio parole cariche di significati e di valore.

Ad un libro ci si affeziona. Con il tempo diventa come un maglione che indossavamo in stagioni passate e del quale cerchiamo di privarci più tardi possibile. Diventa come altri grandi segni che provengono dal passato recente

o più antico, per consegnarci insegnamenti e visioni. Quelle visioni che i cari autori di questa collana hanno voluto donare al lettore affinché sapesse di loro, delle vite che hanno incrociato, dei sorrisi cui non hanno saputo rinunciare. Gli autori di questi testi, e di tutti quelli che dal 2006 hanno contribuito ad arricchire la Biblioteca del Cesvol, hanno fatto una scelta coraggiosa perché hanno pensato di testimoniare la propria esperienza, al di là di qualsiasi tipo di conformismo e disillusione.

Il Cesvol propone la Collana dei Quaderni del Volontariato per contribuire alla diffusione e valorizzazione della cittadinanza attiva e dei suoi protagonisti attraverso la pubblicazione di storie, racconti e quant'altro consenta a quel mondo di emergere e di rappresentarsi, con consapevolezza, al popolo dei lettori e degli appassionati.

Un modo di trasmettere saperi e conoscenza così antico e consolidato nel passato dall'apparire, oggi, estremamente innovativo.

*Salvatore Fabrizio
Cesvol Umbria*

LA PREVIDENZA PUBBLICA
E COMPLEMENTARE

a cura di Paolo Polimanti

PREFAZIONE

Avv. Damiano Marinelli (Presidente ALI e UNCU)
marinelli@areaconsulenze.it

Benvenuti nella pagina iniziale di un viaggio sorprendente: l'esplorazione dell'educazione finanziaria e della previdenza. In un mondo in continua evoluzione, dove le sfide economiche e finanziarie si presentano sotto molteplici forme, acquisire una solida comprensione delle finanze personali e della previdenza è diventato più cruciale che mai.

L'educazione finanziaria non è solo un insieme di nozioni teoriche da memorizzare, ma piuttosto una chiave che apre le porte all'indipendenza, alla sicurezza e alla libertà. È il potere di prendere decisioni informate e consapevoli per gestire le proprie risorse finanziarie, raggiungere obiettivi a breve e lungo termine e affrontare le incertezze future con fiducia.

Nel corso di questo libro, esploreremo insieme le fondamenta dell'educazione finanziaria, dalla gestione del bilancio personale all'investimento, dalla comprensione delle tasse alla pianificazione della pensione. Ma tra tutti questi aspetti, voglio sottolineare in modo particolare l'importanza della previdenza.

La previdenza, intesa come la pianificazione per il futuro finanziario, è come un faro che illumina il cammino attraverso gli anni a venire. È la promessa che facciamo a noi stessi oggi, di prendere cura del nostro futuro e della nostra tranquillità. Troppo spesso, l'attenzione viene posta esclusivamente sul presente, dimenticando che il tempo scorre veloce e che un giorno ci troveremo di fronte alla necessità di ritirarci dal lavoro e goderci i frutti di una vita di duro lavoro.

La previdenza richiede pianificazione e impegno costante. È una riflessione profonda su ciò che vogliamo realizzare nelle diverse fasi della vita e su come vogliamo farlo. Attraverso

strumenti come risparmi, investimenti o assicurazioni, possiamo costruire una rete di sicurezza che ci proteggerà dagli imprevisti e ci permetterà di realizzare i nostri sogni. Questo libro è concepito per essere una guida comprensiva all'educazione finanziaria e alla previdenza. Indipendentemente dal tuo livello di conoscenza attuale, troverai informazioni utili, consigli pratici e strategie per mettere in atto un piano finanziario solido e sostenibile. Ricorda che l'educazione finanziaria è un processo continuo: come la vita stessa, è in costante evoluzione. Quindi, non aver paura di porre domande, di cercare ulteriori approfondimenti e di adattare le tue strategie in base alle circostanze mutevoli. Ti invito ad immergerti nelle pagine che seguono con mente aperta e spirito curioso. Che questo libro sia la tua compagna di viaggio nell'avvincente mondo dell'educazione finanziaria e della previdenza. Che ti fornisca le conoscenze e gli strumenti necessari per costruire un futuro finanziariamente sicuro e gratificante. Buon viaggio verso il controllo delle tue finanze e la realizzazione dei tuoi sogni.

E ricorda, l'effettivo esercizio, da parte degli investitori, dei loro interessi

legittimi presuppone un'adeguata educazione finanziaria.

La nostra Associazione è la prima Associazione dei Consumatori

ed Utenti in Italia ed è sempre in prima fila per la difesa dei diritti dei risparmiatori e investitori. Tra le attività

che hanno connotato la nostra Unione come tra le **Associazioni**

più attive in Umbria, c'è anche la rilevante operosità in ambito informativo, con l'organizzazione di convegni, tavole rotonde, incontri: tutti volti a sensibilizzare i cittadini

all'educazione al consumo ed in generale alla prevenzione nell'ottica del nostro principio guida: prevenire e senz'altro meglio che curare. La promozione e lo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra consumatori e utenti e poi

la nostra ulteriore linea guida, che ci ha permesso di essere **l'Associazione più seguita anche on line** (sito: www.consumatoriumbria.it e FB: unione nazionale consumatori Umbria, con punte di c.a. 380.000 visitatori per singola notizia).

Siamo dunque più che soddisfatti ed orgogliosi di poter pubblicare questo volume che possa permettere ai lettori di avere una prima informazione sulle tematiche dell'educazione finanziaria, ideato e coordinato dal nostro esperto dott. Paolo Polimanti, cultore della materia all'Università degli studi di Perugia e che con noi si è già speso per organizzare attività informative su tutto il territorio umbro, con ottimi risultati di critica e pubblico.

Buona lettura, e attenti al lupo della cattiva informazione!
Armatevi di conoscenza e scegliete informati!

Avv. Damiano Marinelli

www.consumatoriumbria.it

www.associazionelegaliitaliani.it

segreteria@consumatoriumbria.it

info@associazionelegaliitaliani.it

INTRODUZIONE

Il presente volume, il secondo nell'ambito della collana in materia di educazione finanziaria, è dedicato al sistema previdenziale italiano. Il tema è diventato di forte attualità nel corso di almeno gli ultimi tre decenni a seguito dello smantellamento dello Stato sociale che ha reso necessario ridefinire le regole del gioco in una materia particolarmente delicata.

La crisi del sistema previdenziale italiano, inizialmente basato su un unico pilastro, ovvero quello pubblico e obbligatorio, ha portato alla definizione di un sistema “multi pilastro” che prevede anche forme pensionistiche complementari ed integrative rispetto a quelle pubbliche.

Nel welfare state (o stato sociale) la sicurezza sociale e in particolare la prestazione pensionistica rappresenta il tipo di intervento più importante ma al contempo anche quella più discussa. L'importanza consiste nel fatto che ogni individuo desidera mantenere gli stessi livelli di consumi – quindi lo stesso tenore di vita – costante nel tempo, per questa ragione si rende necessario destinare annualmente una parte del proprio reddito da lavoro finalizzato alla costituzione di un tesoretto da utilizzare in età non lavorativa.

La ragione principale perché esiste un sistema pensionistico pubblico obbligatorio deriva dalla necessità di aiutare la popolazione a risparmiare migliorandone il benessere nel periodo di riposo. Tuttavia, la sostenibilità economica del sistema previdenziale pubblico è correlata ad una serie di fattori, che vedremo in seguito, molto differenti tra di loro ma che in certi contesti possono mettere in crisi il modello adottato.

Pertanto, quando il welfare state in ambito previdenziale non è più sostenibile si rende necessario rivedere le regole del sistema. Nel capito primo del presente volume si darà conto della stratificazione nel corso degli anni delle riforme che si

sono avvicinate nella regolamentazione del sistema previdenziale pubblico, iniziate all'inizio del secolo scorso ma che hanno visto una rapida accelerazione a partire dagli anni novanta, ovvero quando oramai era palese che il sistema così come disciplinato non era più sostenibile per le generazioni future di contribuenti dal punto di vista economico.

Senza anticipare quanto riportato nel capitolo che segue, occorre chiedersi quali sono state le ragioni che hanno spinto il legislatore italiano a mettere mano alle riforme del sistema previdenziale pubblico, proprio a partire dagli anni novanta. Fin dal dopoguerra il sistema si era progressivamente fondato sul criterio della "ripartizione", secondo il quale i contributi pagati dal singolo non vengono "capitalizzati individualmente", ovvero non sono accumulati per il suo reddito futuro, ma sono immediatamente immessi nel sistema, vale dire ripartiti per pagare le pensioni in essere al momento.

Questo significa che il sistema previdenziale pubblico "a ripartizione" si basa su un "patto intergenerazionale", che assume una redistribuzione del reddito tra diverse generazioni di beneficiari: la generazione precedente viene mantenuta dalla generazione in età lavorativa in cambio dell'implicita promessa da parte dello Stato che quando sarà a sua volta anziana godrà di un analogo trattamento, a carico della generazione futura.

Un sistema così delineato trova il suo equilibrio solamente se l'ammontare totale dei contributi versati dagli attuali lavoratori è pari, o superiore, a quello delle pensioni erogate.

La crisi demografica registrata in questi ultimi decenni ha messo in difficoltà il sopracitato sistema a ripartizione. Tale crisi si demografica dovuta essenzialmente a due fattori che possiamo così riassumere; un minore tasso di natalità dovuto principalmente alla maggiore incertezza economica delle famiglie finito il boom economico; un aumento dell'aspettativa

media di vita, dovuto al miglioramento dello stile di vita e dai progressi della scienza medica (Grafico 2).

La conseguenza è stata pertanto un progressivo invecchiamento della popolazione.

Grafico 1





Grafico 2



Sulla base delle tendenze delineate il rapporto tra pensionati e lavoratori occupati, o “indice di dipendenza”, è continuato ad aumentare e si accentuerà nei decenni futuri secondo la Tab. 1 riportata di seguito.


Tabella 1 – Evoluzione dell’indice di dipendenza (n° pensionati/n° occupati), Fonte: Commissione Governativa Cazzola (2002), Rapporto strategico sulle pensioni

2000	2010	2020	2030	2040	2050
87,9	86,7	94,4	110,4	121,7	123,4

La differenza tra pensioni erogate e contributi versati avrebbe poi potuto essere coperto da un crescente intervento finanziario dello Stato, ma questo si è risulta non attuabile dato il grave quadro della finanza pubblica.

Secondo le recenti ricerche, la tendenza ad un progressivo invecchiamento della popolazione dovrebbe essere confermata anche durante decenni successivi.

Nelle seguenti tabelle viene evidenziato il declino demografico in Italia, sia in termini assoluti, sia raffrontato con altri paesi europei, in relazione al dato sugli over-80.



CRISI DEL WELFARE STATE: DECLINO DEMOGRAFICO

Tabella 1. Percentuale degli **over-80** sul totale della popolazione, dati e proiezioni

	2000	2010	2020	2030
Belgio	3,5	4,9	5,6	6,4
Danimarca	3,9	4,1	4,6	6,9
Francia	3,6	5,2	6	7,3
Germania	3,6	5,1	7,2	8,1
Gran Bretagna	3,9	4,6	5,2	6,6
Grecia	2,6	4,1	5,5	6,3
Italia	3,9	5,8	7,1	8,2
Olanda	3,2	3,9	4,8	7
Spagna	3,8	4,9	5,9	6,8
Media Ue a 27	3	4,1	5	6,5

Come conseguenza a questo inverno demografico è nata l'esigenza di variare la prima riforma del sistema pensionistico, risalente al 1992 (riforma Amato), avvenuta in concomitanza con la firma del Trattato di Maastricht che imponeva agli Stati membri una serie di requisiti economici e di bilancio, per poter entrare a far parte del sistema della moneta unica.

Per quanto concerne il caso italiano, i parametri di riferimento sono risultati poco virtuosi, questo ha comportato l'introduzione di riforme istituzionali e un risanamento del debito pubblico ad iniziare dalla sostenibilità del sistema previdenziale pubblico; Tali provvedimenti si sono tradotti in un giro di vite sulle pensioni pubbliche.

Tuttavia, al fine di garantire comunque il tenore dei consumi in età lavorativa occorre affiancare, al sistema previdenziale pubblico obbligatorio, una previdenza complementare facoltativa. La riforma Amato del 1992, costituisce la prima vera e propria riforma organica della previdenza complementare che sarà destinata ad essere confermata ed implementata da una serie di provvedimenti legislativi negli anni successivi.

Nonostante gli incentivi fiscali, introdotti nel corso degli anni, va evidenziato però che la previdenza complementare ha stentato a decollare e ancora oggi le risorse destinate a costituire un capitale da destinare alla pensione sono troppo esigue rispetto a quelle che saranno le esigenze di consumo dei futuri pensionati. La crisi economica del 2008, ma ancora lontana ad essere risolta, ha amplificato la debolezza del sistema. Complice il fatto che gli attuali pensionati sovente hanno dovuto supportare economicamente le generazioni più giovani colpite maggiormente dalla crisi e dalla conseguente emorragia di posti di lavoro.

Secondo l'indagine del Centro Einaudi, eseguita su dati riferiti al periodo 2007 (anno pre-crisi) - 2013-2014, una delle voci di risparmio maggiormente citate riguardano il futuro dei propri figli, indice di una crescente preoccupazione per le generazioni più giovani.




Figura: I Motivi del Risparmio (Dati in valore percentuali su totale intervistati)


Il grafico presenta uno squilibrio evidenziato dal gap tra consumi dei pensionati e la prestazione pensionistica percepita, ben rappresentata dalle tabelle seguenti, ove si evince che il pensionato ha registrato una spesa media mensile superiore all'entrata della propria pensione.

CRISI DEL WELFARE STATE: PENSIONI vs CONSUMI

Dato medio delle pensioni di vecchiaia/anzianità
Fonte: ISTAT 2011

Pensioni di vecchiaia/anzianità	Euro al mese	Pensioni di vecchiaia/anzianità	Euro al mese
Maschi	1.271,10	Dipendenti	1.138,00
Femminine	655,31	Lavoratori autonomi	783,00


1



2

1P. Polimanti, elaborazione propria da Istat, tavole del 2012.

2F. Moriconi, elaborazione propria da Istat, tavole del 2012 e 2022.



3

Nelle pagine che seguono, prima di affrontare il tema della previdenza complementare in tutte le sue varianti, abbiamo ritenuto opportuno affrontare, sinteticamente, la storia del sistema previdenziale pubblico. Un excursus che parte dall'entrata in vigore della Costituzione per arrivare all'ultima riforma del 2019. Analizzando un arco temporale durante il quale si è passati da uno Stato sociale molto presente (si diceva che lo Stato assistesse il cittadino “dalla culla alla bara”), sino al suo smantellamento nel corso degli ultimi due decenni.

Inoltre, si è ritenuto utile approfondire due grandi sistemi di previdenza pubblica, ovvero a capitalizzazione e a ripartizione. Nel caso italiano, la questione pensionistica si è manifestata, attraverso un continuo bilanciamento tra diritti sociali (patto generazionale nel modello a ripartizione) e diritti individuali e liberali (modello a capitalizzazione) ancora oggi materia di diatriba tra giuristi e economisti.

3 F. Moriconi, elaborazione propria da Istat, tavole del 2012 e 2022.

CAPITOLO PRIMO
LA PREVIDENZA PUBBLICA IN ITALIA
di Paolo Polimanti

1. I due modelli previdenziali pubblici: a “capitalizzazione” e a “ripartizione”.

L'obiettivo di questo capitolo non è tanto quello di fare una disamina dei sistemi previdenziali pubblici, non è questa la sede e per l'economia di questo lavoro si rinvia ad altri testi¹. L'intento, invece, è quello di cercare di comprendere le ragioni delle molteplici riforme che si sono susseguite a partire dagli anni Novanta e, di conseguenza, i sistemi previdenziali complementari che negli ultimi anni, soprattutto per le nuo-

¹ Amato G. e Marè M., 2007, Il gioco delle pensioni – rien ne va plus, Il Mulino, Bologna; Artoni R., 1987, La riforma del sistema pensionistico, in “Politica Economica”, anno III, n. 1, aprile 1987, Il Mulino, Bologna; Baldacci, E. e G. Proto, 1997, Sistema pensionistico e distribuzione del reddito tra le famiglie, in “Economia e Lavoro”, Anno XXXIII, n. 1, Bartocci E., 1996, Disuguaglianza e stato sociale: riflessioni sulla crisi del Welfare italiano, Donzelli, Roma; Beltrametti L. - Soliani R. R., 1999, Il sistema pensionistico italiano nel periodo 1919-39:alcuni effetti macroeconomici e redistributivi, Università di Genova, Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi, Mimeo; CAPP – Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche, Baldini M., Bosi P., Mantovani D.,Mazzaferro C., Marciano M. (a cura di), 2005, Aspetti distributivi del sistema pensionistico nella prospettiva del passaggio al sistema contributivo, Ricerca realizzata su incarico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Segretariato Generale Divisione V – Coordinamento Delle Attività Statistiche, Roma; Castellino O., 1996, La redistribuzione tra ed entro generazioni nel sistema previdenziale italiano, in Padoa Schioppa Kostoris F. (a cura di), “Pensioni e risanamento della finanza pubblica”, Il Mulino, Bologna; CERM, Pammolli F. e Salerno N.C. (a cura di), 2007, Nuove pensioni per un nuovo welfare, in Editoriale n. 6/2007, CERM, Roma; Europea Commission, 2006, Report on Impact Ageing Populations on Public Spending: OnPensions, Health and Long-term Care, Education and Unemployment Benefits for the Ederly,Economic Policy Committee, Bruxelles, 6 February, ECFIN/EPC (2006) REP/238/ final; Geroldi G., 2000, Tendenze della previdenza obbligatoria. Questioni aperte e ipotesi di intervento. Spesa pensionistica e sostenibilità futura, in “Sistema Previdenza”, Mensile dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Anno XVIII – n. 196 - febbraio 2000, Roma;

ve generazioni, sono sempre più considerati indispensabili al fine di mantenere un tenore di vita adeguato una volta raggiunta l'età della pensione.

Per queste ragioni ci è sembrato opportuno e propedeutico al nostro obiettivo fornire al lettore una definizione dei due “macro” sistemi pensionistici pubblici che, almeno in Italia, si sono alternati nel corso degli anni.

Partiamo dal modello a capitalizzazione. Volendo semplificare al massimo, potremmo definire questo sistema come un modello di finanziamento nel quale ognuno risparmia per sé stesso. Con tale sistema, infatti, i contributi annualmente versati dalle classi attive (lavoratori) vengono accantonati con la precisa finalità di costituire i capitali necessari a permettere l'erogazione di una rendita vitalizia ai medesimi soggetti a partire da una certa data futura.

Il trasferimento di ricchezza si realizza, dunque, non nell'arco del medesimo esercizio tra due categorie di soggetti, bensì all'interno della medesima categoria, da un esercizio ad un altro più o meno distante nel tempo.

Questo sistema fu riformato nel 1969. Nonostante gli allarmi lanciati da molti economisti circa la pesante situazione del sistema di welfare e dello scollamento, soprattutto nel settore previdenziale, tra contributi e prestazioni, viene varata la legge n° 153 del 30 aprile 1969, di importanza fondamentale nel nostro ordinamento pensionistico: la riforma Brodolini, che determinò il passaggio da un sistema a capitalizzazione a quello a ripartizione (la legge in questione tra le altre cose, ha istituito l'INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale)².

2. R. Fratini, La storiella del sistema pensionistico dagli albori ad oggi, 2018, in www.riccardofratini.it, La convinzione che l'intervento pubblico fosse strettamente correlato ad un interesse pubblico (cd. merit good), costituzionalmente garantito, di assicurare la previdenza sociale ai cittadini portava l'attenzione sulla idoneità delle preesistenti istituzioni private (assicurazioni, casse di mutuo soccorso) ad assicurare gli obiettivi che la

Tale meccanismo, al contrario di quello a capitalizzazione, non genera quindi alcun accantonamento di capitale per i contribuenti, ma con un principio solidaristico e con una sorta di “patto generazionale” i contributi che versa oggi il lavoratore sono destinati a pagare le prestazioni dei pensionati di oggi. Mentre la sua pensione sarà pagata dai lavoratori delle generazioni future.

Tra i principi della legge Brodolini vi è l'adozione generalizzata della formula retributiva per il calcolo della pensione;

Costituzione aveva indicato. Nonostante il dibattito su tale dicotomia sia tutt'altro che concluso e persista ancora oggi, a condurre la scelta verso il sistema a ripartizione arrivava la convinzione che la possibilità dei mercati assicurativi di fallire avrebbe potuto generare un vuoto di tutela in un campo tanto importante come la tutela dei fondi pensionistici. Nelle relazioni che si estendono per periodi di tempo molto lunghi, come nel campo previdenziale, le imprese assicurative private non sarebbero in grado, secondo questa interpretazione, di fornire un'assicurazione contro i rischi sociali (inflazione, recessione, guerra) che colpiscono potenzialmente tutta la collettività contemporaneamente, cioè nelle situazioni in cui i rischi individuali sono strettamente correlati. Nelle fasi avverse, infatti, si estenderebbero a tutta la popolazione le domande di risarcimento assicurativo e le imprese private rischierebbero fortemente il fallimento, mentre lo Stato, in teoria, potrebbe assicurare gli individui anche contro questo genere di rischio grazie al suo potere di imposizione fiscale. Quindi il primo elemento è una generale sfiducia verso gli operatori economici che offrivano i servizi del settore ed il secondo elemento a sfavore, al contrario, era la generale sfiducia per i consociati dell'ordinamento. Molti individui, secondo tale impostazione, a causa di una carente capacità di prevedere la loro futura necessità, accumulerebbero risorse insufficienti per la vecchiaia o eviterebbero di sottoscrivere un'assicurazione contro i rischi che possono colpirli. Lo Stato quindi per tutelare i soggetti meno previdenti ed agire in modo paternalistico, obbligando tutti a risparmiare per costituire una pensione per la vecchiaia o a sottoscrivere un'assicurazione per altre evenienze. Inoltre, la peculiarità della prestazione oggetto di assicurazione nel campo previdenziale, determinerebbe una situazione di selezione avversa degli assicurati, che avrebbero la tendenza a stipulare il contratto solo quando credano di avere un certo rischio impellente, ma a non farlo quando sono giovani ed in forze, con il risultato che il calcolo attuariale che determina il premio risulterebbe falsato verso l'alto in un sistema di previdenza facoltativa. Il sistema di previdenza obbligatoria dunque ovvierebbe a tali problemi, oltre a determinare oggettivamente una forte diminuzione dei costi complessivi sostenuti per l'organizzazione del sistema previdenziale

quest'ultima non dipende più dai contributi effettivamente versati, che fino a quel periodo venivano contabilizzati almeno in parte, con il metodo "contributivo", ma viene legata alla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro; sulla "retribuzione pensionabile", calcolata sulla retribuzione dell'ultimo anno per i dipendenti pubblici (che tuttavia godevano già del metodo retributivo) e degli ultimi 5 anni per i lavoratori dipendenti privati, su cui viene applicato un coefficiente del 2% per ogni anno di lavoro, fino a un massimo dell'80% per 40 anni di attività; in tal modo viene introdotto il concetto che la pensione è un "reddito di sostituzione" del reddito da lavoro.

Con la riforma viene introdotto un modello a ripartizione: con tale sistema i contributi raccolti presso la collettività degli assicurati in un determinato anno vengono utilizzati per finanziare l'erogazione di prestazioni pensionistiche alla popolazione in quiescenza nel medesimo esercizio: si attua pertanto un puro trasferimento di risorse da una categoria di cittadini -lavoratori- ad un'altra categoria -pensionati-con un onere che grava interamente sul reddito del prodotto nell'esercizio.

Questa riforma, nata con le migliori intenzioni e con l'obiettivo di erogare una pensione anche a coloro che durante la vita lavorativa non sono stati in grado di versare contributi sufficienti al fine di ottenere una pensione, ha lasciato una pesante eredità al sistema pubblico e dato luogo ad una serie di riforme a partire dagli anni Novanta.

Infatti, tra i punti cardine della riforma vi era l'erogazione di una pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di assicurazione, che non avessero un minimo di reddito e l'istituzione della pensione di anzianità con trentacinque anni di contribuzione pur non avendo raggiunto l'età pensionabile.

Chiedersi quale sia migliore tra il modello a capitalizzazione e quello a ripartizione, ai fini del presente lavoro, è un esercizio inutile in quanto le variabili che determinano il modello migliore sono troppe e dipendono dal contesto economico, sociale e politico.

Ciò che va rilevato è che una volta passati al sistema a ripartizione diventa molto difficile tornare a quello a capitalizzazione, per il semplice fatto che se ogni contribuente iniziasse ora a versare i contributi su un proprio contenitore verrebbero a mancare le risorse per tutti coloro che sono già in pensione. Viceversa, il passaggio da un modello a capitalizzazione ad uno a ripartizione o misto prevede un periodo di transizione facilmente percorribile.

Quel che, però, può essere comunque osservato è che nel caso di adozione di un sistema a capitalizzazione non vi è alcun patto tra generazioni (e dunque nessun probabile conflitto) poiché ogni generazione mette a disposizione i propri mezzi per la protezione previdenziale. Conseguentemente, il sistema di finanziamento appena descritto è largamente indipendente dallo sviluppo demografico. Inoltre, il capitale risparmiato per la previdenza partecipa al ciclo economico, restando a disposizione per investimenti e contribuendo quindi alla crescita economica.

Sistemi pensionistici

- ❑ **Sistema a capitalizzazione (SC): i (miei) contributi di oggi pagano la (mia) pensione di domani (regime privato o pubblico)**
- ❑ **Sistema a ripartizione (SR): i contributi di oggi pagano le pensioni degli anziani di oggi (regime prevalentemente pubblico)**

Infatti, il principio in base al quale prestazioni pensionistiche erogate in un determinato periodo siano direttamente finanziate dai contributi versati dai lavoratori nello stesso periodo manifesta in modo evidente la sussistenza, o meglio la necessità di un patto intergenerazionale che sia stabile, in quanto a ogni generazione deve essere garantito il finanziamento futuro delle proprie pensioni da parte delle generazioni seguenti. In tale modello, però, lo sviluppo demografico influisce direttamente, così come lo sviluppo economico.

Nello scenario in cui il numero dei beneficiari (p.es. pensionati) continua ad aumentare, mentre il numero dei contribuenti attivi (p.es. lavoratori attivi) resta uguale o addirittura tende a diminuire, le risorse economiche non sono più sufficienti a mantenere in equilibrio il modello.

2. Un breve excursus storico delle riforme assistenziali e previdenziali

2.1 La legislazione sociale prima della Costituzione repubblicana

La genesi della legislazione sociale è fatta risalire alla rivoluzione industriale. Tra la fine del XVIII e il XIX sec., si registrò un esodo dalle campagne, abbandonando le tradizionali attività rurali, per trasferirsi in città, in virtù delle maggiori prospettive economiche e di lavoro che prospettava l'industria. Tuttavia, lo sviluppo industriale si affermò attraverso nuove forme di sfruttamento, in assenza di alcun tipo di tutela verso i lavoratori, nel più totale sfruttamento ad opera della parte datoriale, soprattutto nei confronti di donne e bambini; tutto ciò determinò nuove forme di emarginazione e di povertà.

In un primo momento, lo Stato liberale ottocentesco non intervenne, ritenendo che tali problematiche sarebbero venute meno attraverso le iniziative benefiche e spontanee che sarebbero dovute provenire dai privati. Le teorie economiche

liberistiche del periodo, particolarmente attente al bilancio pubblico, riservavano la propria condotta benefica alla soddisfazione delle esigenze basilari dei più bisognosi. Pertanto, i lavoratori si organizzarono attraverso le società di Mutuo soccorso, le quali prestavano aiuto a coloro che si trovavano in un impellente stato di bisogno, purché appartenenti alla medesima categoria professionale ed incapaci di lavorare temporaneamente (malattia o infortunio) o permanentemente (vecchia e invalidità). Si realizza così una sorta di sistema di “autoprotezione”.

Tuttavia, attraverso le società di mutuo soccorso i lavoratori costituirono le prime forme primordiali di centri di aggregazione sindacale, determinando un atteggiamento ostile da parte dello Stato, che lo spinse ad abbandonare il proprio status di neutralità. Introdusse diversi istituti che per la prima volta regolavano, con finalità protettive, diversi aspetti dell'attività lavorativa (dalla durata della giornata lavorativa all'impiego di donne e fanciulli, sino all'obbligo di prevenzione degli infortuni), apprestando, altresì, le prime forme di assicurazione sociale.

Nel nostro Paese, il primo importante atto legislativo in campo previdenziale è la L. 17/3/1898, n. 80, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli operai dell'industria. Tale legge introduceva il concetto di responsabilità oggettiva del datore di lavoro limitata alla “riparazione del danno”. Nello stesso anno, venne promulgata la L. 17/7/1898, n. 350, che istituì la Cassa nazionale per l'assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità degli operai, regolamentata sulla base di un sistema volontario di contribuzione con partecipazione anche dello Stato³.

³ In realtà, questa legge si limitava a rendere obbligatoria un'assicurazione privata per la responsabilità civile del datore di lavoro e dunque non coinvolgeva direttamente lo Stato come operatore economico che erogava materialmente la prestazione assicurativa, né istituiva un monopolio assicurativo di alcun genere. Nell'accezione a cui si è consueti oggi, quindi,

Inoltre, qualche anno più tardi, durante quella che venne definita l'età giolittiana, dal Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti, vennero emanate importanti provvedimenti a tutela delle categorie più deboli o che intervengono nelle situazioni lavorative più gravose, come ad esempio la L. 489/1907, relativa al riposo settimanale e festivo, ed ancora le leggi nn. 3657/1906, 242/1902 e 818/1907, a tutela delle donne e dei fanciulli.

Ulteriori interventi normativi, sempre nella direzione di un ampliamento delle tutele sociali, vanno evidenziati durante il periodo della Prima guerra mondiale⁴. Nel 1917, infatti, venne introdotta, l'assicurazione obbligatoria sia contro gli infortuni in agricoltura sia per l'invalidità e la vecchiaia per i lavoratori addetti agli stabilimenti ausiliari. Tali sistemi protettivi facevano ricadere i conseguenti oneri previdenziali in capo ai lavoratori e ai datori di lavoro in virtù della cd. "teoria del rischio professionale", per il quale i datori di lavoro, conseguendo utilità e vantaggi dall'attività lavorativa altrui, dovevano assumersi il rischio di risarcire il lavoratore subordinato per gli eventuali danni che lo stesso pativa in ragione del rapporto lavorativo.

Nel 1919 il sistema previdenziale diventa per la prima volta non si poteva ancora parlare in senso proprio di previdenza sociale, anche se ancora oggi in paesi industrializzati come gli Stati Uniti d'America, le forme previdenziali sono ancora correlate a questo schema privatistico, che ha indubbiamente una funzione. Si parla, a questo proposito, di previdenza obbligatoria, proprio perché l'adesione del lavoratore allo strumento previdenziale non è rimessa a una sua libera scelta, ma gli è imposta dal legislatore. In estrema sintesi, dunque, può dirsi che nella nozione di previdenza obbligatoria rientrano tutti quegli strumenti che mirano ad assicurare le prestazioni previdenziali di base, e a cui il lavoratore è obbligato ad aderire in forza di una disposizione di legge. Questo era il primo intervento statale, ma l'evoluzione della previdenza sociale avveniva rapidamente nel periodo corporativo, quando si passava da una concezione di tutela previdenziale volontaria, a una dapprima obbligatoria, come già spiegato, ed in ultimo necessaria, nel senso che operava ex lege e veniva affidata esclusivamente ad enti pubblici appositamente istituiti.

4 Cfr. F. Oscurati, La "riforma sociale" (1896-1935) e le prime esperienze di previdenza, in *Il Politico*, Vol. 51, 1986, pag. 663

obbligatorio, per cui ogni lavoratore salariato era obbligato a versare i contributi per la previdenza sociale, intesa in primis come assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia (lavoratori interessati furono inizialmente 12 milioni). Contemporaneamente venne istituita l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione: si trattava di un passaggio molto significativo verso un sistema volto a proteggere i lavoratori da eventi che possono intaccare il reddito individuale e familiare in un'ottica di assistenza sociale⁵.

Nella stessa direzione vanno anche le riforme introdotte durante il periodo fascista: con la nascita del sistema corporativo determinò, per la prima volta l'estensione del rapporto assicurativo a rischi che non erano strettamente collegati all'attività lavorativa, quali l'invalidità, le malattie, la morte, realizzando un sistema previdenziale più ampio.

Nella la Carta del lavoro (1927), che aveva l'intento di coordinare e di unificare il sistema e gli istituti di previdenza. Ebbero, ad esempio, un notevole sviluppo in questo periodo le Casse di previdenza per singole categorie e quelle per l'assistenza in caso di malattia, operanti spesso addirittura a livello aziendale. È durante questo periodo che la CNAS (Cassa Nazionale di previdenza per la l'invalidità e la vecchiaia degli operai), istituita nel 1898, assume la denominazione di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), configurandosi come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e gestione finanziaria autonoma.

Le funzioni di tutela assistenziali e previdenziali furono affidate alle stesse categorie interessate. Incombenza principale

⁵ Come rilevato efficacemente da B. Andreatta "La sicurezza sociale rappresenta per l'uomo moderno, il castello e il fossato dell'uomo medioevale: il faticoso sviluppo dello Stato di benessere è riuscito a rendere universali i diritti alla salute e all'assistenza, a proteggere gli anni più fragili della vita, i primi e gli ultimi, a integrare il reddito da lavoro quando questo mancasse per cause indipendenti dalla volontà del singolo". Cfr. B. Andreatta, Per un'Italia moderna. Questioni di politica e di economia, Bologna, 2002

dello Stato fu quella di coordinare ed unificare tutta la disciplina in nome dell'interesse pubblico alla tutela assistenziale e previdenziale. In tale periodo storico, di conseguenza, si realizzò una tutela o solidarietà corporativa che estese le già menzionate tutele anche a rischi non connessi con lo svolgimento dell'attività lavorativa (come la vecchiaia). Ciononostante, rimaneva a carico delle categorie interessate il finanziamento dell'assicurazione contro gli eventi di cui sopra.

2.2 Le tutele nella nostra Costituzione: l'art. 38

Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana nel 1948, è stata introdotta una copertura costituzionale alla legislazione sociale. Orbene, il nostro sistema costituzionale prevede, da un lato, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale, il quale trova la propria espressione normativa all'articolo 2, e dall'altro, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale di chi sia inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari, disciplinato dall'art. 38⁶. Quest'ultima norma consente che gli interventi di sostegno nei confronti delle categorie interessate vengano compiute, in un rapporto di integrazione reciproca, sia dallo Stato sia dai privati.

6 In merito al dibattito in seno all'Assemblea Costituente riguardo l'introduzione dell'art. 38 si veda: V. Atripaldi, P. Biscaretti di Ruffia, *Il Patto costituzionale in Assemblea costituente: i dati fisionomici del modello di struttura politica*, Giuffrè, Milano, in Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia, tomo I, 1987, p. 1 – 24; *L'Assemblea Costituente: 2 giugno 1946 - 31 Gennaio 1948; la legislazione italiana dal 25 luglio 1943 al 18 aprile 1948*, Camera dei Deputati, Segretariato generale, Ufficio Studi legislativi, Roma, 1949, G. Ghidini, *Intervento*, Atti Assemblea costituente, seduta del 10 maggio 1947 relativa all'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo III della Parte prima del Progetto di Costituzione: "Rapporti economici". Camera dei deputati, Segretariato generale, 1970, p. 1598. E. Granaglia, *Quale idea di uguaglianza per lo stato sociale? In difesa della «vecchia» idea di uguaglianza di condizioni*, in *Politiche Sociali*, Fasc. 1, Bologna, 2020, p. 19-38; S. Cassese, *L'eguaglianza sostanziale nella Costituzione: genesi di una norma rivoluzionaria*, in *Le Carte e la Storia*, Fasc. 1, Il Mulino, Bologna, 2017, p. 5-13

Infatti, l'articolo 38 stabilisce che "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera."

L'articolo 38 innanzitutto vuole affermare il principio che il mantenimento, l'assistenza sociale e l'assicurazione di mezzi adeguati sono veri e propri diritti di ogni cittadino, per cui lo Stato, che è chiamato a provvedere, non si può esimere, neanche per ragioni di bilancio o di difficoltà economica. In secondo luogo, le caratteristiche per avere titolo a tali diritti sono per l'assistenza l'inabilità al lavoro, anche parziale (in quel caso vi è un diritto all'integrazione del reddito da sé prodotto, se non sufficiente) ed il fatto di essere comunque sprovvisti dei mezzi necessari, quindi non avere rendite, vitalizi od altri benefici che permettono di sostenersi autonomamente.

Pertanto, dal dettato dell'art. 38, si evidenzia una distinzione tra il concetto di "assistenza" e quello di "previdenza": la prima è tesa a fornire protezione a coloro che sono affetti da inabilità al lavoro, intesa come incapacità psico-fisica e culturale al lavoro, e da mancanza dei mezzi di sostentamento, in ragione del basso livello reddituale oltre una certa soglia predeterminata per legge⁷.

⁷ Per quanto riguarda i due grandi sistemi previdenziali l'art. 38 sembrerebbe privilegiare quello a ripartizione: questo, infatti, attua quella solidarietà fra generazioni che è diretta espressione dell'art. 2 citato. Questo meccanismo però per sostenersi ha bisogno che vi sia un equilibrio fra lavoratori che vanno in pensione e lavoratori attivi, ovvero che la base contributiva cresca in maniera regolare per permettere il pagamento ad un numero crescente di pensionati. La crisi demografica, che ha spostato l'età media della popolazione che è diventata più anziana e la crisi economica

La previdenza, invece, è finalizzata a proteggere una categoria di persone più ristretta, ovvero i lavoratori che, al verificarsi di determinati eventi, che riducono o eliminano del tutto la loro capacità lavorativa, necessitano di adeguati mezzi di sostentamento. Tali eventi, che ledono le capacità del lavoratore, sono elencati dall'art. 38, co. 2, della Costituzione (infortunio, malattia, vecchiaia etc.). Tuttavia, giurisprudenza e dottrina rilevanti hanno ritenuto che tale elencazione non debba considerarsi tassativa. Esempio di quanto affermato è l'estensione della tutela previdenziale anche all'evento morte del lavoratore, il quale non è contemplato dall'art. 38 Cost.

La distinzione tra "assistenza" e "previdenza" ha anche ovviamente una ricaduta sotto il profilo del reperimento delle risorse economiche da parte dello Stato al fine di potere far fronte ad una effettiva protezione di questi importanti diritti sociali; il finanziamento dell'assistenza sociale ricade su tutta la collettività attraverso il sistema del prelievo fiscale, quello della previdenza ricade in capo ai lavoratori e datori di lavoro mediante il pagamento dei contributi.

Quello che accumuna i due ambiti dei diritti sociali è il fatto che la nostra Costituzione lascia libera la possibilità di intervento del settore privato attraverso la norma che stabilisce che "l'assistenza privata è libera" ritenendo che l'intervento del privato possa essere importante nel coadiuvare il settore pubblico nella tutela di questi diritti sociali.

2.3 Le riforme pensionistiche nel periodo del boom economico

che ha portato alla diminuzione della base di lavoratori attivi e dei loro redditi, ha portato il sistema (già messo in crisi dal boom del prepensionamento e delle pensioni c.d. baby degli anni '70/'80) ad accumulare forti disavanzi ed il Legislatore, a partire dalla riforma Dini del 1995, ad optare per il metodo a capitalizzazione, ovvero legato al montante della capitalizzazione dei versamenti effettuati dal lavoratore, pur mantenendo una parte a ripartizione per finanziare soprattutto l'assistenza agli inabili al lavoro.

Nel primo dopoguerra inizia a cambiare il modo di finanziare e calcolare le rendite pensionistiche, con il passaggio dal metodo contributivo a quello retributivo. Le ragioni di questa scelta furono molteplici, tra le quali l'alto tasso di inflazione italiano; fattore che aveva ridotto drasticamente il valore reale della ricchezza finanziaria accumulata dai vari enti previdenziali, enti che avevano investito in titoli a tasso fisso. La riduzione in termini reali della ricchezza degli enti previdenziali aveva portato conseguentemente le rendite pensionistiche e quindi necessitava una rivalutazione delle prestazioni correnti.

Ma la ragione principale del passaggio dal metodo contributivo a quello retributivo era dovuta all'estensione della previdenza sociale ad un crescente numero di categorie di lavoratori. Per far fronte agli effetti di un allargamento della platea di destinatari, l'unico modo per finanziare la previdenza sociale l'unica scelta era quella di passare al metodo retributivo, che consentiva di attuare la suddetta estensione previdenziale anche a quei soggetti che, al momento della riforma avevano pochi o nulli contributi versati.

Nel 1969, con l'obiettivo di coprire l'intera popolazione ai fini previdenziali viene attuata la cosiddetta riforma "Brodolini", con Legge n. 153 del 30 aprile 1969, attraverso la quale nasce la "pensione sociale" e viene abbandonato il sistema a "capitalizzazione" e l'introduzione del sistema a "ripartizione", introdotta nel 1919 e una rivalutazione automatica delle pensioni in base all'indice dei prezzi al consumo, determinando un tasso di sostituzione compreso mediamente tra il 74% e l'80%⁸.

⁸ Il tasso di sostituzione è il rapporto percentuale, calcolato al netto o al lordo della tassazione, fra la prima annualità completa della pensione e l'ultimo reddito annuo completo immediatamente precedente il pensionamento e serve per valutare l'entità del rimpiazzo determinata dalla applicazione di uno schema pensionistico per la determinazione della pensione in rapporto al precedente reddito da lavoro ovvero l'adeguatezza della pre-

La riforma del 1969 introduce così un sistema basato tra un patto “intergenerazionale”, in base al quale i contributi versati dai lavoratori andavano a finanziare le prestazioni dei pensionati in quel momento esistenti, nella convinzione che in futuro altrettanto sarebbe stato fatto a loro favore dai lavoratori in quel momento occupati allorché si sarebbero trovati a loro volta nella condizione di pensionati.

Il boom economico e la crescita demografica aveva prodotto la convinzione che il periodo di “vacche grasse” sarebbe stato duraturo e che pertanto il sistema sarebbe stato in equilibrio indefinitamente. Tanto è vero che dopo pochi anni, 1973, il sistema è stato ulteriormente appesantito, dal punto di vista del bilancio pubblico, dalle cosiddette “baby pensioni” che davano la possibilità ai lavoratori del pubblico impiego di andare in pensione con soli 20 anni di contributi, con un’ulteriore riduzione a 15 anni in caso di donne sposate.

2.4 La crisi della finanzia pubblica e della sostenibilità del sistema previdenziale; gli anni Ottanta.

L’assetto così delineato ha mostrato le prime crepe a partire dagli anni Ottanta, ma in particolare negli anni Novanta, sia per il rallentamento della crescita economica, sia per fattori demografici, il cui manifestarsi avrebbe reso necessario e non più procrastinabile un processo di profonda riforma del siste-

stazione pensionistica. Per semplicità: a fronte di uno stipendio di 1.000 euro al mese, con un tasso di sostituzione pari al 70% il futuro pensionato percepirà 700 euro di pensione; con un tasso di sostituzione al 60%, l’assegno pensionistico ammonterà a 600 euro. A fronte di uno stipendio di 1.500 euro al mese, con un tasso di sostituzione al 70% l’assegno sarà di 1.050 euro, con un tasso del 60% scenderà invece a 900 euro. Tuttavia, non tutti i tassi di sostituzione sono uguali! In particolare, mentre i tassi di sostituzione lordi sono definiti come il rapporto la prima rata di pensione al lordo delle tasse e l’ultima retribuzione al lordo di contributi e tasse, i tassi di sostituzione netti sono calcolati esprimendo sia la pensione sia la retribuzione al netto del prelievo contributivo e fiscale. Una distinzione è di poco conto: nello stimare il reddito “spendibile” da pensionati i tassi netti risultano infatti decisamente più significativi di quelli lordi.

ma stesso. Tant'è che nel corso degli ultimi decenni l'assetto previdenziale pubblico è stato oggetto di una serie di riforme ma tutt'oggi non ha ancora trovato un assetto definitivo e il tema delle pensioni ha assunto primaria importanza nel dibattito politico. Come si è già detto, la questione del contenere è la tenuta dei conti pubblici del sistema previdenziale pubblico, soprattutto per le generazioni future.

Per questo, durante gli ultimi trent'anni la previdenza in Italia è stata oggetto di profonde riforme strutturali finalizzate al progressivo controllo della spesa pubblica nel settore previdenziale che aveva assunto delle dimensioni troppo elevate rispetto il PIL del paese. Riforme che sono state accompagnate anche dall'istituzione di un sistema di previdenza complementare volto a integrare il sistema previdenziale pubblico.

Ma andiamo con ordine, in realtà per comprendere quello che è accaduto e le ragioni delle riforme, occorre fare un breve excursus storico, ad iniziare dalla crisi economica degli anni Settanta. In quel periodo l'Italia, come altri paesi, è stata coinvolta da un rallentamento dell'economia determinato principalmente dalla crisi petrolifera del '73-'76 che ha contribuito a determinare cambiamenti economici. Lo Stato durante questa crisi si è fatto carico di dare sostegno a famiglie e imprese aumentando la spesa pubblica determinando quindi un forte aumento del debito pubblico.

Nel corso degli anni '80 maturò poi la consapevolezza in vari paesi industrializzati che era necessario provvedere al riequilibrio dei conti pubblici attraverso un ridimensionamento della spesa pubblica in quanto l'aumento costante del debito pubblico avrebbe portato a squilibri economici nel lungo periodo, che alla fine del decennio si concretizzò in Italia tramite una manovra basata principalmente sull'aumento di prelievo fiscale.

A partire dagli anni '90 sono state quindi avviate importanti

riforme riguardanti anche il settore previdenziale. In un sistema pensionistico strutturato secondo il modello della ripartizione, è però palese che il flusso delle pensioni pagate (uscite per lo Stato) deve essere equilibrato tramite un adeguato flusso di entrate tramite i contributi (entrate per lo Stato).

Il progressivo aumento della vita media ha condotto però ad un aumento delle uscite e il rallentamento dell'economia globale dall'altra parte ad una diminuzione delle entrate contributive. Nelle tabelle seguenti si evidenzia il declino demografico in Italia, sia in termini assoluti sia se raffrontato con gli altri paesi in relazione al dato sugli over 80.

Una tra queste è stata quella del cambiamento del sistema di rivalutazione, un tempo basato all'adeguamento dei salari reali (cioè all'aumento dei prezzi al consumo), ora soltanto riguardo l'andamento dell'inflazione. Sono stati poi oggetto di riforme i requisiti minimi per ottenere la pensione sia con riguardo la età anagrafica sia all'anzianità contributiva ponendo poi le basi per la creazione di un sistema pensionistico complementare volto ad integrare la pensione di base al fine di adeguare la pensione complessiva (di base e complementare) ai bisogni delle persone e alle necessità del sistema economico.

Fino al dicembre del 1992 colui che era iscritto all'INPS riceveva una pensione basata sul sistema retributivo (e non contributivo come oggi) basato non sui contributi versati al sistema pensionistico ma sulla retribuzione percepita durante gli ultimi anni lavorativi. Tale sistema era fondato su una rivalutazione media del 2% per ogni anno di contribuzione, per 40 anni di versamenti veniva quindi erogata una pensione che all'incirca corrispondeva all'80% della retribuzione che era percepita durante gli ultimi anni di attività lavorativa e inoltre negli anni questa veniva adeguata sia all'aumento dei prezzi che all'innalzamento dei salari.

In questa fase il sistema pensionistico complementare era presente solo in alcune aziende con appositi Fondi creati esclusivamente per i dipendenti delle aziende stesse, che per semplicità chiameremo da ora “fondi preesistenti” e che, ancora oggi rappresentano una fetta importante del sistema previdenziale complementare.

2.5 Le riforme degli anni Novanta e duemila: l'introduzione del “secondo pilastro” della previdenza complementare.

Con la riforma Amato del 1992 (d.lgs. n.503/1992) lo scenario inizia a cambiare notevolmente, viene alzata l'età per la pensione e quindi esteso di conseguenza il periodo di contribuzione valido alla fine dell'ottenimento della pensione pubblica, le retribuzioni per il calcolo della pensione sono rivalutate all'1%, percentuale nettamente inferiore a quella in vigore fino al 1992 abbinata al fatto che la sua rivalutazione automatica da questo momento è limitata esclusivamente alla dinamica dei prezzi e non più anche dall'aumento dei salari reali. La riforma Amato è stata quindi l'inizio di un processo di armonizzazione ai sistemi previdenziali di altri paesi determinando una riduzione della copertura pensionistica ancora però basata sul sistema retributivo.

Tuttavia, la riforma del 1992-1993, è passata alla storia per aver introdotto per la prima volta, nell'ordinamento italiano, la previdenza complementare con la costruzione di un “secondo pilastro”, disciplinando in forma organica i fondi pensione.

Viene ribadita la centralità del sistema previdenziale pubblico, ma si introduce e disciplinato in modo organico il sistema previdenziale complementare “utile al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale”, basato, tuttavia, sul principio di adesione volontaria e regolando il modo di adesione, di gestione delle risorse, di costituzione e le modalità di

erogazione delle prestazioni⁹. Il testo prevedeva due tipologie di fondi, che saranno esaminati in modo dettagliato nel prossimo capitolo, e sono:

- I fondi pensione chiusi, di natura contrattuale ed associativa
- I fondi pensioni aperti, a adesione individuale, nati per iniziativa di un soggetto abilitato alla gestione di una forma pensione complementare.

Del tutto ovvio evidenziare che questa copertura “privata” e strettamente “personale” ha un costo che ricade sul lavoratore stesso ma che deve essere ritenuta indispensabile se la prestazione pubblica non è più in grado di far fronte alle esigenze e alle abitudini del lavoratore.

La consapevolezza, però, che ulteriori limitazioni dei trattamenti pensionistici pubblici sarebbero stati necessari per porre rimedio agli squilibri del settore previdenziale, ha fatto sì che il legislatore ha messo di nuovo mano alle riforme a distanza di appena due anni dalla legge Amato, attraverso la legge 335 del 1995 del governo Dini che si inserisce in questo disegno riformatore.

La riforma Dini determina il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo che invece che basarsi sull’anzianità contributiva delle retribuzioni, in particolare quelle dell’ultimo periodo lavorativo che basa le sue fondamenta sull’ammontare dei contributi versati dal lavoratore durante il suo arco di vita al fine della determinazione dell’ammontare di pensione percepita.

Tale passaggio è avvenuto in modo comunque graduale distinguendo i lavoratori in base alla propria anzianità contributiva determinando in questo periodo tre differenti situazioni: lavoratori con almeno 18 anni di contributi a fine 1995 su cui veniva mantenuto il sistema retributivo, quelli che alla stessa data non avevano 18 anni di contributi a cui veniva

⁹ Per quanto riguarda la disamina di questi aspetti si rinvia ad altri parti del presente lavoro

attribuito un sistema cd. misto (calcolo basato sul retributivo fino al 1995 e dopo sul contributivo) e i neoassunti dopo il 1995 su cui veniva applicato il calcolo contributivo. Pertanto, la riforma del 1995, opera nelle seguenti direzioni:

Innalza l'età della pensione di vecchiaia da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini

Incrementa il requisito minimo per la pensione di vecchiaia da 15 a 20 anni

Modifica la base di calcolo per il computo delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia che passava dalla media degli ultimi 5 anni a quella degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti, che diventavano 15 per i lavoratori autonomi, mentre per i neoassunti dal 1° gennaio 1993 viene estesa a tutta la vita lavorativa.

Agganciava la rivalutazione delle rendite pensionistiche all'inflazione e non più ai salari.

Al fine di mantenere un certo livello di equità previdenziale, tuttavia, la legge Dini introduce tre diversi regimi previdenziali a seconda degli anni di contribuzione. In particolare, la prima categoria di lavoratori che aveva maturato 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 veniva applicato il sistema retributivo che prevedeva che la pensione pubblica sia stata calcolata in funzione delle ultime retribuzioni percepite dal lavoratore.

La seconda categoria di lavoratori, quelli che alla data di entrata in vigore della riforma avevano meno di 18 anni di contributi, veniva applicato un regime misto, ovvero la pensione calcolata pro quota con il sistema retributivo per la parte antecedente al 31 dicembre 1995, mentre con il sistema contributivo per la parte restante.

Infine, la terza categoria di lavoratori, ossia i neoassunti dopo il 31 dicembre 1995 doveva essere applicato il sistema contributivo per tutta la durata dell'età lavorativa, applicando al

montante contributivo un coefficiente di trasformazione determinato in funzione della vita attesa della rendita da liquidare.

Pertanto, la riforma aveva come duplice obiettivo quello di realizzare un equilibrio finanziario di lungo periodo del sistema pensionistico pubblico attraverso l'applicazione di regole di maggiore equità previdenziale. Ciò poteva essere realizzato soltanto passando, in modo graduale nel tempo, dal metodo retributivo al metodo contributivo.

Con la riforma del 1995 si registra, pertanto, una contrattazione delle prestazioni pensionistiche pubbliche e una diminuzione del tasso di sostituzione rispetto all'ultimo stipendio percepito in quanto questa solitamente corrisponde al 50%-60% e che per alcune categorie, per esempio per i lavoratori autonomi, ha un valore ancora inferiore che oltretutto si rivaluta esclusivamente al tasso di inflazione; questa differenza tra stipendio e pensione è definito "tasso di sostituzione", di cui riportiamo un esempio nella prima tabella. Nella seconda tabella, invece, è riportata una proiezione del tasso di sostituzione per categoria (lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti) e per anni di contribuzione.



Figura 1 - Fonte: PensioniOggi.it

Il tasso di sostituzione nel tempo								
Contributi	36 anni di contributi		38 anni di contributi		40 anni di contributi		42 anni di contributi	
Lavoratori	Dipendenti	Autonomi	Dipendenti	Autonomi	Dipendenti	Autonomi	Dipendenti	Autonomi
2010	70,2	69,2	74,1	73	77,9	76,8	77,9	76,8
2015	68,7	54,4	75,3	72,8	79,3	76,7	83,2	80,6
2020	64,2	48,3	68	52,1	71,9	55,8	75,7	59,6
2025	64	45,7	67,8	49,4	71,7	53,1	75,5	56,8
2030	63,9	43,2	67,7	46,9	71,5	50,6	75,4	54,4
2035	58,1	43,7	61,5	46	65	48,3	75,5	52,1
2040	58,8	45,3	61,9	47,5	65,1	49,6	68,5	51,9
2045	59,6	47,1	62,7	49,2	65,9	51,3	69,1	53,4
2050	60,4	48,5	63,7	50,9	66,9	53,1	70	55,3
2055	60,6	48,8	64,1	51,7	67,6	54,4	71	57
2060	60,6	48,9	64,2	51,8	67,8	54,6	71,3	57,5

Note: La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2015. L'età di pensionamento è pari al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori nel sistema misto (66 anni e 7 mesi) e pari al requisito minimo previsto per la pensione anticipata nel sistema contributivo (63 anni e 7 mesi). Fonte: *Ragioneria Generale dello Stato*

PensioniOggi.it

Di particolare importanza è l'emanazione del D. Lgs. N. 47/2000 che mette mano alla riforma della previdenza complementare, in particolare introducendo e disciplinando, accanto alle forme pensionistiche collettive, le forme pensionistiche individuali (FIP).

Il d.lgs.54/2000 ha invece modificato la tassazione prevedendo agevolazioni per chi intende aderire in forma individuale a forme di previdenza complementare come fondi pensione aperti e piani individuali pensionistici, determinando quindi degli incentivi al loro utilizzo.

Le agevolazioni fiscali hanno l'intenzione di incentivare l'adesione a forme di previdenza complementare che nei primi anni dalla loro istituzione non avevano avuto ancora il successo sperato.

Gli incentivi fiscali sono di due tipi: nella fase del versamento (Tab.1) e nel capital gain (Tab. 2). L'incentivo fiscale principale consisteva nel rendere deducibile nella dichiarazione dei redditi l'importo destinato alla previdenza complementare, pertanto, a titolo di esempio, ipotizzando una aliquota al 23%

e un versamento di 2 mila euro, questa sarebbe – in modo approssimativo – l’agevolazione:

Tab. 1

BENEFICI FISCALI	
Esempio:	
• Aliquota marginale IRPEF :	23%
• Importo annuo versato:	€ 2.000,00
• Versamento effettivo:	€ 1.540,00
• Risparmio fiscale :	€ 460,00

25

Tab. 2

REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI

I rendimenti che si maturano anno per anno sono soggetti a un’imposta sostitutiva con aliquota dell’11%, più bassa rispetto alle altre forme di risparmio. (12,5% Titoli di debito pubblico; 26,0% Altri strumenti finanziari)

Nel 2004 la riforma Maroni (legge delega 243/2004) ha stabilito incentivi per chi decide di rinviare la pensione di anzianità tramite un bonus che consiste nel versamento in busta paga dei contributi versati. Aumenta poi ancora l'età anagrafica per le pensioni di anzianità e vecchiaia e solo per le donne rimane la possibilità di andare in pensione a 57 anni ma con dei forti tagli alla pensione. Questa legge determina poi una ampia riforma della previdenza complementare tramite una equiparazione tra le diverse forme pensionistiche complementari e una omogeneità della vigilanza sul settore attribuita alla COVIP.

La riforma Prodi nel 2007 (legge n.247/2007) ha introdotto le "quote" per l'accesso alla pensione di anzianità calcolate tramite la somma dell'età e degli anni lavorati, negli anni poi tale quota non è rimasta costante ma è salita aumentando gli anni lavorati e l'età. Con questa riforma è stata poi resa automatica la revisione dei coefficienti di calcolo della pensione rapportandola alla vita media dei cittadini calcolata da ISTAT.

La legge 102/2009 ha inserito poi ulteriori innovazioni come l'età di pensionamento per le lavoratrici del settore pubblico aumentata a progressivamente fino a 65 anni e l'adeguamento dei requisiti anagrafici per la pensione all'incremento della speranza di vita accertata da ISTAT.

L'occasione per una nuova riforma delle pensioni è stata la crisi del 2011 che ha visto il mercato mettere sotto pressione i titoli di Stato a seguito di un calo di fiducia riguardo la sostenibilità del debito pubblico italiano.

Con il governo "tecnico" Monti viene varata la manovra "Salva Italia" (legge 214/2011), provvedimento volto a riportare fiducia sui mercati, ma anche la cosiddetta "riforma Fornero", dal nome del Ministro promotore della legge, che ha rinnovato totalmente il sistema previdenziale

Tra le modifiche apportate vi è il sistema di calcolo delle pen-

sioni poiché il sistema contributivo “pro rata” viene infatti esteso a tutti i lavoratori, anche quelli che fino a dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contributi che potevano quindi usufruire del sistema retributivo, molto più favorevole per il contribuente.

Cambiano anche i requisiti per la pensione di vecchiaia, ad esempio l'età per le lavoratrici del settore privato sale a 62 anni, ulteriormente elevato negli anni fino a 66 del 2018, mentre per le lavoratrici autonome si passa da 60 a 63 anni e mezzo, raggiungendo i 66 anni nel 2018. In generale tutti i lavoratori del settore privato devono raggiungere 66 anni di età.

Dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico si adegua ancora all'aumento di speranza di vita e tale adeguamento avverrà con cadenza biennale. Chi ha iniziato poi a lavorare dal 1° gennaio 1996 (che ha una pensione calcolata integralmente con il metodo contributivo) può ottenere la pensione di vecchiaia con una anzianità contributiva minima di 5 anni a condizione che la pensione che verrebbe conferita debba essere superiore di 1,5 volte l'assegno sociale ma tale importo minimo non viene rispettato nel caso in cui l'interessato ha più di 70 anni.

Vengono modificati anche i requisiti per la pensione anticipata (la ex pensione di anzianità) poiché ad esempio le donne del settore privato, indipendentemente dall'età vanno in pensione con 41 anni e un mese di contributi mentre gli uomini con 42 anni e un mese con ulteriori incrementi nel 2013 e nel 2014 pari a tre mesi a causa dell'adeguamento al meccanismo della speranza di vita.

L'anzianità contributiva passa quindi a 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne e se si va in pensione in età inferiore a 62 anni, la pensione viene ridotta poi del 2% ogni anno fino al raggiungimento di tale età. Facciamo un

esempio: chi ha iniziato a lavorare da 1° gennaio 1996 (pensione calcolata quindi con metodo integralmente contributivo) ha diritto di chiedere la pensione anticipata a 63 anni e con almeno 20 anni di contributi, la cui prima rata però non potrà essere inferiore a una soglia che ad es. per il 2012 è 2.8 volte l'assegno sociale.

Le nuove regole sopra anzidette non valgono per tutti coloro che hanno maturato i requisiti di età e contributi entro il 31 dicembre 2011 per i quali valgono le vecchie norme. Queste sono le principali modifiche del sistema previdenziale negli anni fino quindi all'attuale sistema pensionistico attualmente soggetto ad accesi dibattiti politici (nella tabella è riportato sinteticamente l'effetto sul sistema previdenziale della Legge Fornero).

Tab.3

I requisiti per il pensionamento di vecchiaia

decorrenza	Lavoratori (e lavoratrici del settore pubblico)	Lavoratrici	
		dipendenti	autonome
01/01/2013	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
01/01/2014	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi
01/01/2016	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
01/01/2018	66 anni e 7 mesi		
01/01/2019	66 anni e 11 mesi		
01/01/2021	67 anni e 2 mesi [min 67 anni]		

12

Il grafico che segue rappresenta, invece, una proiezione di quella che potrebbe essere l'età pensionabile, sulla base della cosiddetta Legge Fornero, in considerazione dell'aumento delle aspettative di vita della popolazione.



Figura 2 -Fonte Cattolica Assicurazioni

La legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 166 e ss., legge 232/2016) ha introdotto misure al fine di consentire ai lavoratori di poter anticipare il proprio pensionamento rispetto le scadenze ordinarie di legge con un limite massimo di 3 anni e 7 mesi. La legge introdotta in via sperimentale è stata poi prorogata sino alla data odierna ed introduce due nuove tipologie di istituti: l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontario)¹⁰ e l'indennità di accompagnamento alla pensio-

¹⁰ Sul dibattito per l'incentivazione alla flessibilità nell'uscita dal mondo del lavoro, G. Di Corrado, La nuova APE e i casi di penalizzazione, Diritto e pratica del lavoro, 2016, fasc. 41, 2397 s; Giuliano Cazzola-Domenico Comegna, Legge di bilancio 2017: i provvedimenti in materia di assistenza e previdenza, ADAPT, n. 63, 2017. L'APE volontaria È un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 (articolo 1, comma 166 e seguenti, legge di bilancio 2017 e articolo 1, comma 162, legge di bilancio 2018). può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi

ne di vecchiaia (APE sociale)¹¹.

Entrambi gli istituti riguardano i lavoratori dipendenti sia privati che di pubblico impiego, gli autonomi iscritti presso le gestioni speciali (coltivatori diretti, commercianti e artigiani) o presso la gestione separata dell'INPS tramite determinati requisiti. Risultano esclusi invece i liberi professionisti iscritti alle relative casse professionali. Vediamo ora le differenze tra le due tipologie di APE sopra menzionate:

L'APE Volontario è stata in vigore fino al 2020 e non ci soffermiamo sul suo funzionamento.

e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali. Il prestito è erogato da soggetti finanziatori ed è assicurato contro il rischio di premorienza da imprese assicurative scelte tra quelle che aderiscono agli accordi quadro stipulati tra il ministro dell'Economia e delle Finanze e il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e, rispettivamente, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e altre imprese assicurative primarie (in allegato la documentazione tecnica relativa allo scambio dati tra INPS, istituti finanziatori e compagnie assicuratrici). In caso di decesso dell'interessato prima dell'intera restituzione del debito l'assicurazione versa alla banca il debito residuo. L'eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni. Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di APE. L'importo minimo della quota di APE richiedibile è pari a 150 euro. L'importo massimo della quota di APE richiedibile non può superare rispettivamente: il 75% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE, è superiore a 36 mesi; l'80% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è superiore a 24, è pari o inferiore a 36 mesi; l'85% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è compreso tra 12 e 24 mesi; il 90% dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è inferiore a 12 mesi.

¹¹ L'APE SOCIALE è un'indennità garantita dallo Stato ed erogata dall'Inps, a lavoratori in stato di difficoltà, che chiedono di andare in pensione al compimento dei 63 anni. È stata introdotta dalla legge di stabilità 2017 (Legge 232-2016) e poi prorogata di anno in anno fino alla recente legge di bilancio (Legge 234/2021), per cui la misura è ancora in vigore per tutto il 2022, per chi raggiungerà i requisiti previsti nel corso dell'anno. Sui potenziali interessati all'Ape sociale, tra l'altro, riassunte in apposite tabelle, Daniele Cirioli, APE sociale: la disciplina, Diritto & Pratica del Lavoro, n. 29/2017, 1822 e ss.

L'ape sociale è una indennità a carico dello stato ed erogata dall'INPS per soggetti lavoratori ritenuti meritevoli di specifiche tutele come invalidi, disoccupati, persone assistenti di disabili oppure soggetti a lavori gravosi e usuranti.

Per accedere all'ape sociale è necessario aver avuto nei 36 mesi precedenti, la cessazione del rapporto di lavoro che deve aver avuto una durata di almeno 18 mesi.

I requisiti di età per ottenere questa specifica tutela è anche in questo caso aver compiuto 63 anni e aver versato almeno 30 anni di contributi. A seguito della verifica delle condizioni verrà corrisposta una indennità fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. Nel caso di APE sociale è considerato un tetto massimo (al momento della rilevazione dei dati) di 1500 euro mensili. Con la legge del 2018 è stata ampliata la platea dei beneficiari dell'ape sociale tutt'ora in vigore nel 2023.

Ulteriore categoria di possibili beneficiari dell'ape sociale sono coloro che assistono (al momento della richiesta dell'ape e da almeno sei mesi) il coniuge oppure un parente di primo grado convivente o un altro parente di secondo grado sempre convivente (in questo caso solo qualora i genitori della persona con handicap o situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni o siano anche loro affetti da patologie invalidanti) affetto da handicap e gravi invalidità. Anche in questo caso occorre essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Anche coloro che hanno una invalidità superiore al 74% contributi versati per almeno 30 anni possono accedere all'ape sociale.

Ultima categoria ma non per importanza sono coloro che al momento della decorrenza dell'Ape sociale svolgono una delle professioni c.d. gravose da almeno sette anni negli ultimi dieci, oppure svolgono una attività da almeno sei anni negli

ultimi sette una attività per la quale è richiesto un impegno tale da rendere lo svolgimento della stessa particolarmente difficoltoso e rischioso. In questo caso però sono necessari almeno 36 anni di anzianità contributiva, anzianità che è stata ridotta al 2022 a 32 anni per alcune tipologie di attività.

In ogni caso per ognuno di quelli sopra menzionati è richiesta una età anagrafica minima fissata a 63 anni.

Durante la percezione dell'Ape sociale è possibile ricevere redditi da lavoro dipendente o subordinato per un massimo di 8mila euro annui mentre per i lavoratori autonomi il limite massimo è di 4.000,00 euro.

Quando il percettore dell'Ape sociale raggiungerà invece il diritto alla previdenza avverrà la decadenza della relativa prestazione.

È bene quindi ricordare ai lettori che nel caso si sia dipendenti pubblici la percezione del trattamento di fine rapporto (TFR) e di fine servizio avverranno comunque al raggiungimento dell'età pensionabile.

L'ennesimo correttivo al sistema previdenziale pubblico è stato apportato nel 2019 con Decreto Legge 4/2019 approvato a fine gennaio, poi convertito nella Legge numero 26/2019, è una misura cardine della Legge di Bilancio 2022, volta a contrastare gli effetti riforma della Riforma delle Pensioni 2011 del Governo Monti (Riforma Fornero). All'interno della Legge numero 26/2019 viene introdotta una nuova forma di anticipo previdenziale nei confronti delle donne chiamato appunto "Opzione donna", rinnovato ogni anno fino all'attuale "Opzione donna 2023".

La legge di bilancio 2023 prevede una proroga del regime sperimentale anche per il 2023 e riguarda le lavoratrici che si trovano in situazione di svantaggio cioè: licenziate o dipendenti in aziende con tavolo di crisi aperto presso il Ministero, oppure con disabilità pari o oltre il 74% o che assistono, da

almeno 6 mesi, persone disabili conviventi, con handicap in situazione di gravità ex legge 104 1992

Inoltre l'età di accesso sale a 60 anni sia per le dipendenti che per le autonome, ma con anticipo di 1 anno per ogni figlio, entro un massimo di due, quindi è fissata a:

58 anni per chi ha avuto due o più figli

59 anni per chi ha avuto un figlio.

Per ovvi motivi il meccanismo esclusivamente contributivo è maggiormente penalizzante rispetto a quello che prevede un regime "misto" per le donne che lavorano da prima del 1996. Fortunatamente la penalizzazione si riduce man mano che si allontana da tale data poiché nel sistema misto la quota di pensione calcolata tramite il sistema contributivo (post 1996) diventa sempre più consistente.

Anche nel meccanismo di opzione donna sono considerati poi i riscatti universitari ad un conto agevolato va però fatta attenzione. INPS ha ricordato che se si effettua il riscatto degli anni universitari con il metodo contributivo, non sarà poi più possibile accedere a opzione donna. Questa specifica fu oggetto di deroga solo per l'anno 2021.

Operativa dal 2019 fino al 31/12/2021, passava sotto il nome di "quota 100" la riforma che consentiva l'uscita anticipata dal mondo del lavoro per tutti coloro che vantano almeno 38 anni di contributi con un'età anagrafica minima di 62 anni (es.: un lavoratore con 39 anni di contributi e 61 anni di età dovrà attendere un anno per presentare domanda). Il tutto, senza penalizzazioni sull'assegno (se non quella dovuta al minore montante contributivo).

Dopo "quota 100" nel 2021 si è passati a "quota 102" nel 2022 fino all'episodio dell'anno odierno ovvero "quota 103" approvata con la legge di bilancio n. 197/2022. È possibile quindi accedere alla pensione anticipata con l'istituto chiamato "quota 103" ovvero con 62 anni di età e almeno 41 anni di anzianità contributiva.

Lavoratori dipendenti e autonomi, età pensionamento (anni e mesi)

■ Pensione anticipata
 ■ Pensione di vecchiaia
 ■ Quota 102 (2022)
 ■ Quota 103 (2023)

UOMINI													
Anno di nascita	Età di inizio contribuzione (al netto di interruzioni contributive e riscatti)												
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1958	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	67.0	67.0	67.0	67.0
1959	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.10	66.10	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1960	62.6	62.6	62.6	62.6	62.10	65.10	66.11	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1
1961	61.6	61.10	62.0	62.0	64.10	65.11	66.11	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1
1962	60.10	61.10	62.10	63.10	64.11	65.11	67.1	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3
1963	60.10	61.10	62.10	63.11	64.11	66.1	67.1	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3
1964	60.10	61.10	62.11	63.11	65.1	66.1	67.2	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4

Lavoratrici dipendenti e autonome, età pensionamento (anni e mesi), senza Opzione Donna

■ Pensione anticipata
 ■ Pensione di vecchiaia
 ■ Quota 102 (2022)
 ■ Quota 103 (2023)

DONNE													
Anno di nascita	Età di inizio contribuzione (al netto di interruzioni contributive e riscatti)												
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1958	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	67.0	67.0	67.0	67.0
1959	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.10	65.10	66.10	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
1960	62.6	62.6	62.6	62.6	62.10	64.10	65.10	66.11	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1
1961	61.6	61.6	61.10	62.0	63.10	64.10	65.11	66.11	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1
1962	60.6	60.10	61.10	62.10	63.10	64.11	65.11	67.1	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3
1963	59.10	60.10	61.10	62.10	63.11	64.11	66.1	67.1	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3
1964	59.10	60.10	61.10	62.11	63.11	65.1	66.1	67.2	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4

Fonti e ipotesi: elaborazioni smileconomy. Data di nascita e di inizio contribuzione: 1° giugno. Tutti i valori sono al netto della fiscalità e reali, al netto dell'inflazione. Crescita reale passata e futura del reddito: 1.5% e 0%. Crescita Pil reale annuo: 0.3%. Crescita attesa di vita: Istat basso (5° percentile)

UOMINI														
Anticipo della pensione in anni e mesi				Variazione % della pensione Reddito 1.800 € netti (x13)				Variazione % della pensione* Reddito 3.600 € netti (x13)						
Anno di nascita	Età di inizio contribuzione				Anno di nascita	Età di inizio contribuzione				Anno di nascita	Età di inizio contribuzione			
	20	21	22	23		20	21	22	23		20	21	22	23
1959	-	-0.4	-1.4	-1.10	1959	-	-0,7%	-3,8%	-5,7%	1959	-	-23%	-24%	-24%
1960	-0.4	-1.4	-1.10	-	1960	-0,7%	-3,6%	-5,6%	-	1960	-22%	-23%	-23%	-
1961	-0.10	-1.10	-	-	1961	-2,4%	-4,9%	-	-	1961	-21%	-21%	-	-

DONNE														
Anticipo della pensione in anni e mesi				Variazione % della pensione Reddito 1.800 € netti (x13)				Variazione % della pensione* Reddito 3.600 € netti (x13)						
Anno di nascita	Età di inizio contribuzione				Anno di nascita	Età di inizio contribuzione				Anno di nascita	Età di inizio contribuzione			
	21	22	23			21	22	23			21	22	23	
1959	-	-0.4	-0.10	-	1959	-	-0,7%	-3,1%	-	1959	-	-21%	-22%	
1960	-0.4	-0.10	-	-	1960	-0,6%	-3,0%	-	-	1960	-20%	-20%	-	
1961	-0.10	-	-	-	1961	-2,4%	-	-	-	1961	-19%	-	-	

*variazione temporanea della pensione per gli anni dell'anticipo

Le strade per lasciare

* solo per lavoratori con contributi dal 1966 in poi e che avranno una pensione di almeno circa 1.100 euro netti al mese

Principali requisiti 2023	Età (anni)	Contributi (anni e mesi)
Vecchiaia	67	20
Anticipata uomini	-	42 e 10
Anticipata donne	-	41 e 10
Quota 103	62	41
Anticipata contributiva*	64	20

Figura 3 - Fonte: Il Corriere Della Sera

2.6 Pillole informative di Previdenza Pubblica.

Nel caso in cui si rimanga senza contribuzione, per esempi a causa della perdita del lavoro ed esaurita la Naspi si potrà decidere comunque, nel caso sia possibile, di continuare a versare i contributi di tasca propria. Le finalità di questa tipologia di iniziativa sono due: maturare comunque anni di contribuzione in modo da accedere a tipologie specifiche di prestazioni pensionistiche (es. pensione anticipata) e evitare che il periodo di inattività lavorativa incida in maniera negativa e rilevante sull'importo della futura pensione (meno contributi versati, meno pensione).

Il primo strumento suggerito è quella della contribuzione volontaria, disciplinata dal Decreto legislativo numero 187/1997 che comporta sostanzialmente il pagamento di un onere periodico, normalmente trimestrale, nel periodo in cui viene utilizzata questa opzione che può anche essere interrotta in qualunque momento per esempio nel momento in cui si viene nuovamente assunti o perché semplicemente non si è in condizioni di versare ulteriori importi.

Non si possono comunque versare contributi in maniera totalmente libera e discrezionale in quanto è necessario ottenere specifica autorizzazione dell'Inps ed oltre alla classica domanda (oggi telematica) per la richiesta ai contributi volontari è anche necessario avere almeno 3 anni di contributi effettivi versanti nel quinquennio che precede la domanda oppure in alternativa, almeno 5 anni di contribuzione versata in qualsiasi periodo. Per ovvi motivi durante il periodo di versamento volontario il contribuente assicurato non deve essere iscritto a nessuna forma di contribuzione obbligatoria salvo quelle estere.

Dal momento in cui viene ricevuta l'autorizzazione alla contribuzione volontaria, la stessa può essere versata dal primo sabato successivo dopo la richiesta. I contributi possono quindi essere versati in periodi successivi alla domanda e precedenti alla autorizzazione purché non si risalga a periodi più remoti dei 6 mesi antecedenti. L'autorizzazione da parte di Inps può essere anche concessa nel caso di lavoro part-time o congedi (ad es. quelli familiari) e in questo caso il contribuente assicurato potrà anche rivalersi di uno specifico riscatto disponibile anche nel caso di lavoro all'estero in paesi che non sono convenzionati con l'Italia.

L'ammontare da versare tramite contributi volontari dipende sostanzialmente dalla gestione previdenziale di riferimento e facendo un esempio per i lavoratori dipendenti si ottiene ap-

plicando l'aliquota Ivs (Invalidità, vecchiaia e superstiti) che di norma è il 33% alla retribuzione percepita nell'ultimo anno lavorativo, o in caso di più rapporti di lavoro, alla media delle retribuzioni. Per quanto riguarda artigiani e commercianti, l'importo viene calcolato dal reddito che è stato dichiarato negli ultimi tre anni con gli oneri minimi per le classi reddituale stabilite da Inps tramite una apposita circolare annuale. Per quanto riguarda invece i soggetti che sono iscritti alla gestione separata viene applicata la aliquota Ivs prevista per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (25% professionisti e 33% collaboratori (con un versamento almeno pari al minimale annuo attualmente in vigore).

Nel caso in cui quindi si vogliono coprire dei "buchi" di mancata contribuzione per non perdere anni contributivi e veder ridotta la propria pensione lo strumento della contribuzione volontaria non è l'unica via percorribile.

Nel caso specifico in cui ci siano state delle omissioni contributive per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e amministratori per il quali il datore di lavoro o colui che ha commissionato il lavoro non ha versato i contributi dovuti all'ente previdenziale lo strumento della contribuzione volontaria non è ovviamente la migliore strada.

Se il periodo di contribuzione da sanare non risale a periodi precedenti a 5 anni si può sollecitare il datore di lavoro a sanare tale mancanza o altrimenti denunciare la situazione all'Inps che notificherà quanto dovuto alla azienda inadempiente unitamente alle relative sanzioni.

Trascorsi i cinque anni in modo continuativo il buco contributivo (totale o parziale) potrà invece essere sanato tramite la richiesta a Inps della costituzione di una rendita vitalizia. Questo meccanismo permette di versare all'ente previdenziale un riscatto per ottenere il ripristino della posizione contributiva come se nulla fosse accaduto ergo la pensione verrà

versata con modalità e tempistiche identiche alla situazione in cui non si fosse verificato alcun buco.

Chiunque voglia fare questa specifica richiesta deve necessariamente tenere a conto che è indispensabile la prova dell'effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro e insieme anche la qualifica rivestita dal lavoratore e delle retribuzioni che vengono dallo stesso percepite.

È percorribile, infine, anche l'azione di risarcimento del danno. Tale risarcimento viene calcolato in base agli stessi strumenti identificati per la rendita vitalizia e consente al lavoratore di ricevere in questo caso in prima persona il risarcimento senza dover necessariamente riparare la posizione contributiva presso Inps.

Indispensabile poi ricordare che sia l'istituto della rendita vitalizia che quello del risarcimento del danno possono essere utilizzati non solo per la mancanza assoluta del versamento di contributi previdenziali ma anche nel caso in cui questi siano parziali.

CAPITOLO SECONDO

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

di Moriconi Federico

1. La previdenza complementare

A fronte della necessità di una politica “restrittiva” in ambito previdenziale, il legislatore italiano, come abbiamo già detto, ha istituito già nel 1993 forme di previdenza complementare da affiancare a quella pubblica.

Tuttavia, nonostante le agevolazioni previste dalla legge, la previdenza complementare non ha mai trovato riscontro come sperato, in quanto a distanza di quasi 18 anni dall’istituzione gli aderenti ai fondi pensione sono ancora un numero troppo limitato rispetto alla popolazione attiva.


Le ragioni di questo scarso richiamo verso questo nuovo strumento sono molteplici e sono da imputare, a nostro avviso, a tutti gli attori in gioco.

In primo luogo, allo Stato, pur avendo introdotto importanti agevolazioni fiscali non ha attuato una campagna di sensibilizzazione. Anche perché il ritorno in termini economici per le casse dello Stato sono visibili nel lungo periodo, mentre gli organi di indirizzo politico (Parlamento e Governo in primis) sono ancorati ad una logica di breve periodo, spesso coincidente con le scadenze elettorali.

In secondo luogo, l’industria della finanza non è stata sempre (specialmente nel passato), particolarmente trasparente sui costi ed efficiente nelle gestioni delle linee, con rendimenti al disotto del benchmark.

In terzo luogo, i risparmiatori italiani risultano poco avvezzi e con conoscenze limitate in materia finanziaria, infatti, hanno, nella maggior parte dei casi, utilizzato lo strumento del fondo pensione al fine di sfruttare le agevolazioni fiscali senza una visione di lungo periodo atta alla integrazione della pensione e al mantenimento del tenore di vita. Tanto è vero

che gli aderenti si concentrano soprattutto per le classi di età tra i 45 e i 60 anni, ovvero il periodo nel quale tipicamente si raggiunge l'apice della carriera e dello stipendio e quindi il fondo pensione è utilizzato per la deducibilità dei versamenti.



*Figura 1: Partecipanti alla previdenza complementare
Relazione Annuale Covip 2018*

La visione di breve e medio termine porta i giovani a rimandare quindi la questione pensionistica ignorando che prima si introducono iniziative apposite, minore sarà lo sforzo economico che garantirsi una pensione integrativa dignitosa. Infine, persiste una mancata consapevolezza del basso tasso di sostituzione e l'errata percezione, derivante dalla pensione dei genitori porta i giovani a supporre che si possa arrivare al meritato riposo con un assegno mensile pari all'80% dello stipendio.




Figura 2 Iscritti previdenza complementare per profilo di rischio - Relazione annuale COVIP 2018

COMPONENTI DELLA RACCOLTA NETTA				
<i>i valori sono espressi in milioni di euro</i>	Fondi aperti	PIP	Fondi negoziali	Totale
Contributi previdenziali	2.043	4.262	5.046	11.351
Uscite gestione previdenziale	774	875	2.706	4.355
- anticipazioni	232	230	964	1.426
-riscatti	252	127	799	1.178
-erogazioni in capitale	261	510	924	1.695
-trasformazioni in rendita	29	19	8	56

Figura 3 - Elaborazione propria da dati COVIP

2. Le forme pensionistiche complementari: i Fondi Pensione Chiusi

Nelle pagine precedenti, sono state esemplificate le ragioni dell'istituzione della previdenza complementare. Tuttavia, sempre la legge del 1993, ha previsto varie tipologie di forme pensionistiche integrative, a seconda delle varie categorie lavorative.

Un'utile distinzione che si potrebbe fare è quella tra fondi pensione aperti e fondi pensione chiusi (o negoziali).

Per quanto riguarda la prima tipologia – fondo pensione negoziale – consideriamo che viene attuato da contratti o accordi collettivi (anche aziendali) che individuano i destinatari sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, (azienda o gruppo aziendale) o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).

Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo, può essere una associazione o una fondazione godendo appunto di personalità giuridica. Gli organi che contraddistinguono il fondo pensione chiuso sono i seguenti:

1. L'Assemblea dei delegati, organo atto ad esprimere la volontà degli associati (approvazione bilancio, variazioni statutarie, elezione organi di amministrazione e controllo ecc.)
2. Il Consiglio di Amministrazione, organo esecutivo (stipula convenzioni, indirizzo per strategie di investimento finanziario e per l'organizzazione del fondo, predisposizione bilanci ed informative, ecc.)
3. Il Collegio dei Sindaci, con funzioni di controllo sull'attività del Fondo
4. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio di amministrazione (presiede il Cda e rappresenta il fondo). Alcuni annoverano fra gli organi il Responsabile del Fondo visto che la C.o.v.i.p. ne pretende la nomina all'atto dell'inizio della campagna per le adesioni.



Figura 4 - Elaborazione propria

3. Segue ... I Fondi Pensione Aperti

Un'altra grande tipologia è rappresentata dai Fondi pensione Aperti, costituiti da istituti bancari, imprese di assicurazione, società di intermediazione mobiliare (anche chiamate SIM) o da società di gestione del risparmio (SGR).

I fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali, possono aderire tutti coloro che, indipendentemente dalla situazione lavorativa (lavoratore dipendente del settore privato o pubblico, lavoratore autonomo, libero professionista, altro), intendano beneficiare di una pensione complementare.

I fondi pensione aperti sono iscritti all'Albo dei fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP. L'attività del fondo pensione è disciplinata da apposita documentazione, chiamata; Regolamento. Tale documento, redatto sulla base di uno schema adottato dalla COVIP, definisce gli elementi identificativi del fondo, le caratteristiche, la contribuzione, le prestazioni, i profili organizzativi e i rapporti con gli aderenti

Oltre a i fondi pensione aperti e chiusi vi sono i Piani

Individuali Pensionistici (PIP), istituiti da imprese di assicurazione. Questa seconda categoria si occupa di raccogliere adesioni esclusivamente su base individuale. Sono forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. Inoltre, costituiscono patrimonio autonomo e separato dalla restante attività delle compagnie di assicurazione. Anche in questo caso il regolamento è sottoposto all'approvazione della Covip.

Infine, per ragioni di completezza, segnaliamo i **Fondi Pensione Preesistenti**. Si tratta di fondi pensione che già operavano al momento dell'entrata in vigore della prima normativa sui fondi pensione. Per questo motivo hanno mantenuto, relativamente ad alcuni aspetti, una disciplina speciale. Anche i fondi pensione preesistenti rientrano nell'ambito della vigilanza esercitata dalla Covip.

A decorrere dal 1° luglio 2007 le compagnie nominano un responsabile con i requisiti previsti all'articolo 5 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Tale soggetto è una persona indipendente con il compito di controllare che la gestione dell'attività dei fondi/PIP venga realizzata secondo i principi di corretta amministrazione, nel rispetto della legge e del Regolamento, e con l'obiettivo di perseguire l'interesse degli iscritti.



Figura 5 Elaborazione Propria

Per quanto riguarda le modalità di accesso ai fondi pensione, l'adesione può essere in primo modo attraverso accordi collettivi che trovano applicazione nel territorio, in uno specifico settore o nella azienda individuando il fondo di riferimento che in questo caso può essere: negoziale, aperto o preesistente. Tali accordi individuano una misura di contribuzione minima (cd. Adesione collettiva).

Nel caso di prima occupazione lavorativa per un dipendente del settore privato, entro 6 mesi dall'assunzione si dovrà decidere se destinare il trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare (*adesione esplicita*) o lasciarlo in azienda.

Nella tabella che segue viene riportato un esempio di calcolo di rivalutazione del montante accantonato, nel caso in cui il lavoratore decida di lasciare il TFR in azienda.

LAVORO DIPENDENTE: RIVALUTAZIONE TFR

È la somma pagata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. Il TFR si calcola accantonando per ciascun anno di servizio una quota pari al 6,91 per cento dell'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso; la somma accantonata, con esclusione della quota maturata nell'anno, viene rivalutata sulla base di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa più il 75 per cento dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato a dicembre dell'anno precedente.

Ad esempio: lavoratore dipendente assunto il 1° gennaio e il cui reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro. Alla fine dell'anno, il TFR di competenza del lavoratore è calcolato secondo la seguente formula:

- **Quota annua TFR = $30.000 \times 6,91\% = 2.073$ euro**
- Alla fine dell'anno successivo, ipotizzando lo stesso reddito e che l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto al dicembre dell'anno precedente sia del 2 per cento, il TFR complessivo di competenza del lavoratore è calcolato secondo la seguente formula:
- **Rivalutazione = $2.073 \times [1,5\% + (2\% \times 75\%)] = 62,19$ euro**
- **Totale TFR accantonato = $2.073 + 2.073 + 62,19 = 4.208,19$ euro**

Figura 6: Elaborazione Propria

Nel caso in cui non venga effettuata alcuna scelta il lavoratore verrà iscritto alla forma pensionistica identificata dal contratto nazionale del lavoro o dallo specifico accordo aziendale (la cosiddetta *adesione tacita*).

Se il contratto di lavoro prevede un'*adesione contrattuale* si verrà invece automaticamente iscritti alla previdenza complementare di riferimento, mediante un versamento di un ammontare predeterminato dagli accordi collettivi, a carico del datore di lavoro.

Può accadere che il lavoratore di un determinato settore non abbia un fondo pensione di riferimento chiuso, o se presente, potrebbe non essere congegnale alle esigenze del lavoratore, per questo è possibile accedere a un fondo pensione aperto o ad un PIP tramite l'adesione individuale.

Risulterà possibile accedere ad un fondo pensione (negoziale o preesistente) presso l'azienda, recandosi nella sede del fondo o alla sede del sindacato sottoscrittore degli accordi del fondo. Per quanto riguarda i soggetti autorizzati alla gestione dei fondi pensione possiamo identificare le banche, SIM, SGR e imprese di assicurazione (queste ultime per quanto riguarda i PIP che hanno una veste giuridica di polizza vita)

Le risorse affidate in gestione sono custodite da un soggetto denominato "depositario" (generalmente una banca) il quale ha l'incarico di detenere le risorse ed assicurarsi che le operazioni del gestore avvengano nel rispetto della legge e in conformità al Regolamento della specifica.

4. I Piani Individuali Pensionistici (PIP)

Sul tema della **previdenza integrativa** si parla spesso di **PIP (Piani Individuali Pensionistici)**, ovvero strumenti per l'integrazione della pensione di tipo assicurativo sempre più scelti dagli italiani. Simili al fondo pensione, i PIP si distinguono principalmente per il fatto di essere un prodotto assicurativo. I Piani Individuali Pensionistici, insieme ai fondi pensione

aperti e a quelli chiusi, costituiscono una buona soluzione per tutti coloro che vorrebbero beneficiare di una maggiorazione sull'assegno pensionistico INPS, una volta sopraggiunta l'età pensionabile.

I P.I.P., a differenza dei fondi pensione, sono emessi da società di assicurazione e risultano come prodotti assicurativi.

Analogamente ai fondi pensione, anch'essi sono gestiti mediante un patrimonio autonomo e separato che ha lo scopo di assicurare una tutela patrimoniale ai propri iscritti.

Il funzionamento dei Piani Individuali Pensionistici avviene seguendo quanto stabilito dal regolamento interno ad ogni fondo. Tale regolamento ne stabilisce ogni dettaglio, dalla sua costituzione all'importo dei contributi che il risparmiatore è chiamato a versare, insieme alle modalità di calcolo della rendita e al tipo di investimento eseguito tramite il mercato assicurativo, per generare profitto. All'interno del documento è definita, l'identità del gestore del fondo, le responsabilità con tanto di diritti e doveri sia del Piano Individuale Pensionistico che del risparmiatore.

Le diverse tipologie di Piani Individuali Pensionistici si distinguono grazie al contratto stipulato prima dell'adesione indicante quale investimento assicurativo applicherà il gestore del PIP al risparmiatore per generare profitto, in tal merito possiamo distinguere:

- **PIP con assicurazione sulla vita:** in gergo “contratti assicurativi di ramo I”, il profitto del fondo dedicato al risparmiatore sarà generato da una o diverse gestioni interne all'impresa assicurativa prescelta;
- **PIP con polizze unit-linked:** attraverso un contratto assicurativo di ramo III la rivalutazione della posizione del risparmiatore sarà definita dall'ammontare della quota del privato presente su uno o diversi fondi della stessa società assicurativa.;

- alcuni PIP restituiscono la rivalutazione della posizione del risparmiatore in maniera mista, ovvero calcolando la posizione in questione sia secondo quanto stabilito dai contratti di ramo I sia secondo quelli di ramo III.

5. Alcuni aspetti riguardanti i diritti dell'aderente al fondo pensione

Al momento dell'adesione sarà necessario effettuare alcune importanti valutazioni prima di aderire. In primo luogo, occorre verificare se il contratto di lavoro preveda la possibilità di aderire a un fondo pensione tramite accordi collettivi o regolamenti aziendali.

Nel caso in cui si parli di un dipendente del settore privato o pubblico, versando il proprio contributo si ottiene automaticamente anche quello del proprio datore di lavoro.

Sarà necessario anche verificare quali siano i costi del fondo poiché questi possono incidere sui rendimenti della gestione e, in definitiva, sul valore della prestazione finale. In base a quanto già visto nel secondo capitolo in materia di pianificazione finanziaria in merito alla scelta della linea di gestione del fondo, occorre tener conto di due variabili, quali: il profilo di rischio e l'età dell'aderente. Ricordiamo che minore è l'età dell'aderente maggiore è l'orizzonte temporale a disposizione e quindi maggiore è il grado di rischio che può tollerare; che tuttavia, dovrà tener conto del profilo dell'aderente stesso.

Al momento dell'adesione, l'impresa che gestisce il fondo dovrà consegnare all'aderente i documenti che le norme vigenti stabiliscono come obbligatori, in particolare: la nota informativa, il regolamento o statuto e per i PIP e le condizioni generali del contratto (le quali descrivono dettagliatamente le caratteristiche di tale fondo pensionistico e le regole che definiscono il rapporto contrattuale in aggiunta ad altre documentazioni i cui fondi sono tenuti a consegnare).

Tra gli obblighi a carico dell'intermediario vi è anche quello di sottoporre all'aderente un questionario di autovalutazione il livello di conoscenza in materia di previdenza integrativa e la propria propensione al rischio.

Nel riquadro sottostante è riportato, a titolo di esempio le informazioni che l'aderente ha diritto a ricevere propedeutiche a prendere visione delle caratteristiche fondamentali del fondo che ci si appresta a sottoscrivere.

Guida ai documenti informativi a tua disposizione prima dell'adesione

Il documento **Informazioni chiave per l'aderente** illustra in modo semplice e sintetico le principali caratteristiche della forma pensionistica.

Le più importanti variabili da valutare per compiere in modo più consapevole la scelta di aderire a una forma di previdenza complementare sono:

- ✓ la contribuzione;
- ✓ le caratteristiche della linea di investimento: tipologia (garantita, obbligazionaria - pura o mista - bilanciata o azionaria) e orizzonte temporale dell'investimento;
- ✓ la composizione del portafoglio della linea, rappresentata in termini di investimenti in titoli azionari e obbligazionari;
- ✓ i rendimenti medi annui composti di ogni linea su differenti orizzonti temporali (3, 5 e 10 anni);
- ✓ i costi da sostenere durante la partecipazione alla forma pensionistica, descritti nella **Scheda dei Costi**.

Nel caso dei fondi negoziali e dei fondi preestititi, il documento include, inoltre un **Allegato** contenente maggiori informazioni sulla platea dei potenziali aderenti e sui livelli contributivi.

Il documento **La mia pensione complementare - versione standardizzata** contiene una simulazione della pensione complementare calcolata secondo alcune ipotesi definite dalla COVIP.

La simulazione della pensione è riferita a figure - tipo generiche di età differenti (30, 40 e 50 anni) che versano contributi di entità diversa (1.500, 2.500 e 5.000 euro) e andranno in pensione a 67 anni di età. Individuando la situazione che più si avvicina alle tue caratteristiche puoi avere un'idea della pensione che potrai ricevere. I valori indicati nei documenti sono espressi in termini reali, in modo da neutralizzare gli effetti dell'inflazione.

Si tratta di una simulazione e, quindi, può non corrispondere alla rendita che effettivamente percepirai al momento del pensionamento. Ti darà comunque un'ordine di grandezza della pensione che stai costruendo.

Puoi in ogni caso effettuare delle simulazioni personalizzate accedendo al sito *web* della forma pensionistica.

Prima di aderire e di sottoscrivere il **Modulo di adesione** compila il **Questionario di autovalutazione** per verificare il tuo livello di conoscenza in materia previdenziale. Le domande contenute nel Questionario riguardano la capacità di risparmio personale, l'orizzonte temporale che ti separa dalla pensione, la tua propensione al rischio. In base al punteggio ottenuto, ti viene consigliata la linea di investimento più idonea. E' possibile in ogni caso scegliere una linea diversa.

Figura 7: Documenti Informativi per l'aderente - COVIP.it, guida introduttiva alla previdenza complementare

Al raggiungimento dei requisiti per l'ottenimento della pensione obbligatoria, nel caso si abbia aderito alla previdenza complementare da almeno 5 anni sarà possibile ottenere le prestazioni di pensione complementare attraverso differenti forme:

- Trasformare la posizione individuale in rendita vitalizia.
- Ottenimento fino un massimo del 50% della posizione in un'unica soluzione e il resto in rendita.
- Ottenimento tutta la posizione in liquidità, se si rientra nei casi previsti dalla legge, vale a dire: se il montante residuo è inferiore ad un determinato livello, come da tabella seguente, o se si è un vecchio iscritto (ovvero se si è aderito a un fondo pensione prima del 29 aprile 1993 o ad un fondo pensione già istituito al 15 novembre 1992).

PRESTAZIONI A SCADENZA

L'aderente può scegliere:

- Rendita vitalizia
- 50% rendita vitalizia – 50% capitale
- Il 100% capitale maturato, a condizione che Se convertendo in rendita il 70% del montante finale si ottiene una rendita annua inferiore al 50% dell'assegno sociale.

29

Figura 8 Elaborazione propria

Effettuando una media è possibile affermare che ci sia buona probabilità di ricadere in questa casistica quando il montante finale sia inferiore a 80 000 - 100 000 mila euro.

La *ratio* sottostante alla legge che ha istituito le forme di previdenza complementare è quella di integrare la pensione pubblica; pertanto, ha preferito in qualche modo disincentivare il capitale a scadenza favorendo la rendita vitalizia, permettendo al risparmiatore di poter contare su un importo mensile per tutta la vita. L'opzione di liquidazione del capitale al 100% potrebbe presentare il rischio di esaurimento delle risorse accantonate dopo un certo numero di anni, in caso di una vita particolarmente longeva.

L'importo dell'eventuale rendita si calcola applicando al risparmio un coefficiente di trasformazione, il quale dipende da speranza di vita, un tasso tecnico (tasso minimo garantito dei costi applicati). Risulta possibile, inoltre, scegliere la rendita ottenibile tra le forme previste dalla forma pensionistica prescelta, scegliendo tra una rendita vitalizia (dal momento della pensione alla morte), una rendita differita (da un certo momento in poi fino alla morte) oppure una rendita associata, *long-term care* (la rendita viene qui aumentata nel caso di non autosufficienza). Eventualmente si può stabilire anche l'assicurazione di una rendita in caso di decesso (rendita reversibile), la quale deve essere conferita in maniera di rendita o capitale ad un beneficiario designato. Al sopraggiungere della morte la posizione può essere poi riscattata o dai beneficiari oppure, se questi non sono designati, dagli eredi.

In determinate situazioni specificate dalla legge e dal regolamento del proprio fondo, sarà possibile prelevare parte del proprio risparmio a titolo di riscatto o anticipazione, questo andrà a diminuire le somme a disposizione al momento del raggiungimento della pensione.

Si osservi in dettaglio il funzionamento delle anticipazioni,

passando dalle più rigide, alle più discrezionali:

Il Riscatto totale della posizione di previdenza complementare è previsto per solo pochi, specifici motivi:

- 1) Invalidità permanente dell'iscritto che riduce la sua capacità lavorativa di oltre 1/3.
- 2) Perdita del lavoro e inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi
- 3) Morte (In questo caso saranno gli eredi a chiedere il riscatto).

È anche possibile richiedere delle anticipazioni sottoforma di riscatto parziale:

- 1) È possibile richiedere fino al 75% del capitale maturato per spese sanitarie e grave situazione dell'iscritto, del coniuge o dei figli.
- 2) Dopo 8 anni di iscrizione dal fondo pensione sarà possibile richiedere l'anticipazione del 75% del capitale maturato anche per acquisto o ristrutturazione della prima casa, propria o dei figli.
- 3) Per ulteriori esigenze di capitale, senza bisogno di alcuna giustificazione, sarà possibile richiedere fino al 30% del capitale maturato dopo 8 anni di adesione al fondo di previdenza complementare.

È necessario specificare che le anticipazioni ottenute tramite le casistiche espresse qui sopra possano poi essere reintegrate nel tempo, un aspetto decisamente importante al fine di permettere al momento della pensione un livello di copertura integrativa adeguata.

5.1 Agevolazioni Fiscali nella previdenza complementare

Come menzionato nel presente paragrafo e nel precedente, il legislatore ritiene l'adesione alla previdenza complementare come un interesse meritevole di tutela. Per questo motivo, sono presenti (a fronte delle rigidità sopra menzionate

per ottenere riscatti e anticipazioni), delle agevolazioni fiscali che conferiscono un vantaggio fiscale di cui beneficia la tutela previdenziale, rispetto agli investimenti tradizionali. Trattiamole per ordine:

Deducibilità delle cifre versate:

Tutte le cifre che vengono versate dall'aderente, all'interno del fondo di previdenza sono deducibili dalle imposte sui redditi fino ad un limite annuo di 5.164,57 euro.

Cosa significa? Facciamo un piccolo esempio:

Nel caso in cui il nostro reddito sia di 27.000 euro annui (considerando il vecchio scaglione IRPEF al 27% e un'aliquota regionale media) dovremmo pagare 7.128,21 euro di tasse. Nel caso in cui versassimo 1500 euro all'interno del fondo di previdenza complementare il nostro reddito imponibile verrebbe abbattuto a 25.500 euro su cui andremmo a calcolare l'IRPEF e considerando sempre la vecchia aliquota al 27% andremmo a pagare 6.698,87 euro di imposte. Osserviamo che versando solamente 1500 euro in un anno, avremmo un guadagno netto, di imposte non pagate di 429.35 euro.

Le agevolazioni non finiscono qui:

Nel caso in cui fossimo alle nostre prime esperienze lavorative probabilmente non avremo un reddito che ci permetterà di versare la cifra massima possibile per sfruttare tutto il plafond di deducibilità nei primi cinque anni di aderenza, (i famosi 5.164,57 euro all'anno per cinque anni). E' quindi è presente una norma che ci consente di portare in deduzione i contributi non dedotti nei successivi 25 anni per un massimo di 7.746,86 euro annui.

Quello che segue è un esempio per rendere agevole la comprensione:

Si specifica che questo aspetto vale solo per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare in un periodo successivo al 2007.


Come abbiamo detto il plafond deducibile annuo è di 5.164,57 euro. Il plafond deducibile durante i primi 5 anni di aderenza

risulta ergo essere di 25.822,85 (5.164,57 x 5).

Riprendendo l'esempio precedente ipotizzando di aver versato, in ognuno dei primi 5 anni di aderenza alla previdenza complementare 1500 euro annui. Ognuno dei primi 5 anni di aderenza si sono quindi accumulati 3.664,57 euro di contributi non versati e quindi non dedotti. In totale quindi si hanno 18.322,85 (3.664,57 x 5) di possibili contributi da dedurre in un orizzonte temporale che va da 5° al 25° anno di aderenza. In questo periodo sarà possibile dedurre annualmente fino a 7.128,21 euro all'anno, superando quindi il classico limite dei 5.164,57 euro, fino all'esaurimento del plafond di 18.322,85 accumulato nei primi anni di adesione al fondo.

Riepiloghiamo il tutto con un altro esempio questa volta grafico:

Qual è il vantaggio per chi deduce poco?



Sono deducibili anche i contributi versati per i familiari a carico, fermo restando l'importo complessivo di 5.164,57 euro. La deduzione spetta per l'ammontare non dedotto delle persone a carico.

Il concetto è abbastanza semplice ma, è necessario fare una pianificazione

attenta e minuziosa della propria previdenza e molto spesso è bene rivolgersi ad un Consulente Finanziario o ad un Edu-

catore Finanziario, uniche figure in grado di accompagnarci passo per passo durante gli anni all'interno della nostra sfera previdenziale.

Tassazione dei rendimenti agevolata:

I fondi che consegnamo alla previdenza complementare vengono investiti nei mercati finanziari (secondo diverse linee scelte dal cliente in base al proprio profilo di rendimento che solitamente vanno dalla linea 100% garantita a quella 100% azionaria) subendo anch'essi una tassazione dei rendimenti, chiamata anche *Capital Gain*. Nel caso della previdenza complementare la tassazione è agevolata al 20% (anziché 26% come per i normali strumenti finanziari) rimanendo invece al 12,5% per i titoli di stato. Resta tale invece l'imposta di bollo del due per mille sugli ammontari oggetto di gestione.

A titolo esemplificativo è possibile effettuare il paragone tra lasciare il TFR in azienda o versarlo all'interno della previdenza complementare. Il TFR viene tassato al momento del termine del rapporto lavorativo tramite l'aliquota media degli ultimi 5 anni (minimo 23%). Paragonando la tassazione ordinaria del TFR in azienda rispetto la tassazione del TFR versate all'interno del fondo pensione, osserviamo come si assista ad un risparmio fiscale molto consistente nel versarlo all'interno della previdenza complementare.

Tassazione in fase di distribuzione:

Al momento del pagamento della pensione o del capitale, si è soggetti a una ritenuta agevolata del 15%, tale percentuale diminuisce in base al grado di anzianità di partecipazione al sistema previdenziale complementare: se questa è superiore a 15 anni, decresce dello 0,30% annuo fino ad un limite massimo del 6% complessivo (con 35 anni di contribuzione l'aliquota scende al 9%).

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni, per la parte che non è stata già tassata durante la fase di accumulo, sono soggette a un'imposizione sostitutiva con due differenti aliquote a seconda dei casi.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE/DIRITTO	IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA
Prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, anticipazioni per spese sanitarie Riscatti parziali/totali/premiorienza	15% nei primi 15 anni e -0,3% per ogni anno successivo fino al minimo del 9% dal 36° anno
Anticipazioni per acquisto/ ristrutturazione prima casa, per ulteriori esigenze Riscatti per altri motivi	23%

Figura 9 - Elaborazione propria

Le anticipazioni per spese sanitarie sono tassate poi con una aliquota variabile dal 15% al 9% in base agli anni di partecipazione al meccanismo di previdenza complementare mentre le altre anticipazioni sono tassate con aliquota ordinaria del 23%. I riscatti sono tassati anch'essi al 23% ma nei casi di riscatto per inoccupazione di durata non inferiore a 12 mesi, mobilità, cassa integrazione e invalidità si applica una aliquota tra il 15% e il 9% in base al tempo di partecipazione a tale forma di previdenza.

Il sistema della previdenza complementare si fonda su un insieme di regole volte alla tutela del risparmio. Per assicurare il buon funzionamento di queste regole, il legislatore ha istituito la COVIP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con lo scopo di perseguire una gestione trasparente e prudente delle forme pensionistiche complementari come tutela dei partecipanti. Tale organo può inoltre formulare proposte per nuove leggi o la modifica di queste e partecipa anche ai lavori di organismi internazionali come OCSE, Organismo per la Cooperazione e lo Sviluppo e Economico e l'EIOPA, Autorità

Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali.

6. La valutazione delle esigenze previdenziali.

Fin qui si è parlato delle regole e tipologie di previdenza complementare, ma il lavoratore che deve decidere riguardo alla propria pianificazione previdenziale deve tener conto di una serie di variabili al fine di scegliere lo strumento maggiormente congegnale all'importo da destinare alla propria pensione. Il fabbisogno di un sistema previdenziale adatto alle proprie esigenze, può apparire scontato, tuttavia al fine di individuare le forme più adatte alle proprie esigenze è indispensabile effettuare un sub esame conoscitivo, il quale farà capo alle seguenti variabili:

- Ammontare della prestazione previdenziale desiderata all'individuo;
- Tempistiche di erogazione della prestazione previdenziale;
- Grado di rischio accettato nella fase di accumulazione;
- Grado di rischio accettato nella fase di distribuzione;

Per quanto riguarda **l'ammontare della prestazione pensionistica**, è il fattore che consente all'individuo di mantenere un tenore simile durante e dopo la propria vita lavorativa. Tale importo, se calcolato in maniera oggettiva è determinabile dal **tasso di sostituzione**, (di cui si accenna nel primo capitolo), il quale rappresenta la differenza tra il reddito percepito durante il periodo lavorativo e la pensione erogata dal sistema previdenziale pubblico. Per chiarificare il concetto, si riporta di seguito un esempio:



Figura 10 - Elaborazione propria

Mantenendo il caso corrente, il lavoratore dovrebbe integrare la propria pensione pubblica con una prestazione complementare pari a circa settemila euro. Sopraggiungono poi le variabili di natura soggettiva come, la capacità di risparmio del lavoratore e l'impellenza, più o meno marcata, di colmare il *gap* o parte di esso tra il reddito lavorativo e la pensione pubblica.

La pianificazione finanziaria di ogni risparmiatore deve dare una scala di priorità alle proprie esigenze e su queste pianificare l'economia della famiglia.

Affrontando la questione da un punto di vista maggiormente pratico, per il lavoratore di oggi è divenuto sempre più oneroso colmare il tasso di sostituzione con la previdenza complementare, a causa delle molteplici riforme previdenziali degli ultimi decenni. La tabella seguente mostra come la previdenza pubblica, nel corso degli anni, è apparsa sempre meno adeguata a mantenere il tenore di vita del lavoratore.




Figura 11 - Elaborazione propria

Nel momento in cui viene deciso di attuare una pianificazione previdenziale, occorre tenere conto di ulteriori variabili che possono condizionare il piano, infatti; durante la fase lavorativa ci sono delle spese da sostenere che non sussistono una volta andati in pensione, come i mezzi di trasporto, l'abbigliamento da lavoro, pasti ecc.

Tuttavia, in questo periodo della vita possono sopraggiungere anche delle spese aggiuntive rispetto quelle sostenute durante la fase lavorativa, come spese mediche e assistenziali. Quanto scritto dovrebbe suscitare nel lettore un senso di necessità nell'attuare una qualche forma di previdenza complementare. La seconda variabile è costituita dai **tempi di erogazione della prestazione previdenziale**, essi rappresentano ulteriore elemento di valutazione in sede di pianificazione.

Le sopramenzionate tempistiche dipendono in via principale dall'età del lavoratore nel momento in cui decide di affrontare la pianificazione, quindi, dagli anni di lavoro rimanenti: tanto maggiori sono gli anni di lavoro futuri, tanto minore sarà il

contributo da versare nella pianificazione complementare. In quanto il controvalore da versare per colmare il tasso di sostituzione sarà dilazionabile in un lasso di tempo maggiore. Il corrispettivo da versare dipenderà anche dalla categoria professionale della quale fa parte il lavoratore. Il tasso di sostituzione potrebbe variare significativamente, tra un lavoratore dipendente e un autonomo. La tabella sottostante, mostra che lavoratore autonomo dovrà versare di più per mantenere lo stesso tenore di vita del periodo lavorativo (tale differenza sarà destinata ad ampliarsi nel corso degli anni a venire).




Figura 12 - fonte: Ragioneria generale dello stato

Nella pianificazione previdenziale è fondamentale la scelta dell'**asset allocation del fondo pensione**. Questo dipende, a sua volta, dalla **propensione al rischio del lavoratore e dall'età di quest'ultimo**.

Mentre la propensione al rischio dell'investitore è un fattore soggettivo che differisce da ciascuno di noi a seconda del grado di conoscenze in materia finanziaria e dalle esperienze pregresse. L'età del lavoratore è un fattore oggettivo. Minore è l'età e maggiore è il grado di rischio che l'investitore potrà

sopportare, in quanto l'orizzonte temporale a disposizione è più esteso.

La tabella seguente espone, come investimenti bilanciati e azionari sono inversamente proporzionali all'età dell'aderente al fondo pensione, mentre gestioni di investimento con la garanzia del capitale crescono in maniera significativa a partire dai 50-54 anni (*Fonte: COVIP 2018*).




Figura 13 Figura 2 Iscritti previdenza complementare per profilo di rischio - Relazione annuale COVIP 2018

Per quanto riguarda i rendimenti dei fondi pensione comparati con quelli del TFR lasciato in azienda, emerge che, i primi nel corso degli anni hanno conseguito una performance nettamente maggiore¹.

Una corretta valutazione dei risultati derivanti da uno stru-
1 Grazie ai rendimenti dei **fondi pensione** si è registrato un boom di adesioni nella previdenza complementare. Secondo i dati Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), nell'ultimo anno gli investimenti in fondo pensione si sono rivelati molto **più convenienti** di quelli nel TFR. negli **ultimi dieci anni**, al netto delle oscillazioni registrate, i fondi pensione hanno fruttato più del TFR. i fondi negoziali hanno reso il 3,6% l'anno; i fondi aperti il 3,8%; i Pip unit linked il 3,8%; il TFR il 2%.

mento di risparmio deve necessariamente comprendere un'analisi di lungo periodo, tale da includere i diversi cicli macro-economici di andamento dei mercati finanziari. Pertanto, analizzando gli ultimi vent'anni di **performance dei fondi pensione**, è possibile vedere come questi **sono riusciti a valorizzare il risparmio degli aderenti meglio del TFR**.

La tabella seguente esemplifica il confronto dei risultati ottenuti negli ultimi venti anni lasciando il TFR in azienda o investendolo rispettivamente nei fondi pensione aperti, in quelli negoziali, in titoli di stato o in azioni internazionali. Viene considerato l'investimento dell'importo del TFR maturando e, sulla base dello strumento prescelto, il versamento dei contributi volontari pari a 7.144 euro e, per i fondi pensione, anche il versamento di un contributo anche da parte del datore di lavoro².

	Tfr	Fondi pensione aperti	Fondi pensione negoziali	Titoli di Stato internazionali	Azioni internazionali
Tfr versato	32.911	32.911	32.911	32.911	32.911
Versamenti datore di lavoro	0	7.144	7.144	0	0
Versamenti lavoratore	7.144	7.144	7.144	7.144	7.144
Montante accumulato	49.299	60.174	63.581	57.240	61.088
Guadagno	9.244	20.119	23.526	17.185	21.033

Figura 14 - L'economia, Corriere della sera

² Le proiezioni pubblicate da L'Economia dimostrano come un lavoratore, con retribuzione annua pari a 18.000 euro all'anno, che ha aderito a un fondo pensione negoziale nel 1998 avrebbe accumulato, ad oggi, un montante pari a 63.581 euro. Questo, oltre a essere costituito dalle quote di TFR versate dal datore di lavoro pari a 32.911 euro, è composto da 7.144 euro di contribuzione volontaria del lavoratore, altrettanti 7.144 euro di contributo aziendale e dai rendimenti.

Quella che segue è una disamina dei rendimenti ottenuti dalle varie forme di previdenza complementare:

	31.12.2021 31.12.2022	31.12.2019 31.12.2022	31.12.2017 31.12.2022	31.12.2012 31.12.2022
	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Fondi pensione negoziali	-9,8	-0,8	0,4	2,2
<i>Garantito</i>	-6,1	-1,7	-0,8	0,7
<i>Obbligazionario puro</i>	-3,5	-1,1	-0,6	0,0
<i>Obbligazionario misto</i>	-10,3	-0,7	0,5	2,4
<i>Bilanciato</i>	-10,5	-0,9	0,5	2,7
<i>Azionario</i>	-11,7	1,2	1,9	4,7
Fondi pensione aperti	-10,7	-0,7	0,2	2,5
<i>Garantito</i>	-7,2	-2,1	-1,1	0,3
<i>Obbligazionario puro</i>	-10,9	-3,6	-1,6	0,2
<i>Obbligazionario misto</i>	-7,6	-1,9	-0,7	1,2
<i>Bilanciato</i>	-11,5	-0,7	0,3	2,9
<i>Azionario</i>	-12,5	1,4	2,0	4,9
PIP "nuovi"				
Gestioni separate	1,1	1,3	1,4	2,0
Unit Linked	-11,5	-0,6	0,6	2,9
<i>Obbligazionario</i>	-5,2	-1,8	-0,9	-0,2
<i>Bilanciato</i>	-12,3	-1,6	-0,4	1,7
<i>Azionario</i>	-13,2	0,6	2,0	4,7
<i>Per memoria:</i>				
Rivalutazione del TFR	8,3	4,3	3,3	2,4

Figura 15 – Focus Risparmio da COVIP. I rendimenti sono al netto dei relativi costi di gestione.

Quando si parla di rendimenti è importante valutare la volatilità media degli investimenti, vale a dire la loro rischiosità e soggezione alle oscillazioni del mercato. Grazie ai limiti prudenziali negli investimenti a cui sono soggetti i **fondi pensione**, questi hanno **registrato delle performance nel complesso maggiormente stabili** rispetto a quelle registrate dai titoli di Stato internazionali e dai titoli azionari mondiali. Il 2022 è risultato essere un anno particolarmente complesso che ha subito le vere conseguenze della pandemia con una inflazione alle stelle da domare, materie prime alle stelle e banche centrali concentrate sul rialzo dei tassi di interesse. La guerra in Ucraina ha contribuito ulteriormente a minare le condizioni per un sereno anno finanziario.

Il grafico che segue offre una visione degli andamenti dei diversi strumenti di risparmio, investimento, infine della rivalutazione del TFR.

Fonte: *L'Economia – Corriere della sera*




Figura 16 - *L'economia, Corriere della sera*

Sebbene quindi i rendimenti passati siano facilmente identificabili, quelli futuri non sono noti anche se ipotizzabili. Concernente ai rischi invece, un'attenta pianificazione previdenziale deve tenere presenti tutte le tipologie di rischio a cui si sarà assoggettati. Per semplicità è possibile suddividere le varie tipologie di rischio in base al momento della vita in cui ci troviamo, rispetto ovviamente alla pensione:

Riguardo i rischi durante la fase di erogazione sarà indispensabile, valutare quale sia la migliore forma di erogazione rispetto le proprie necessità personali, considerando età di pensionamento ed aspettativa di vita. Le soluzioni possono essere differenti e così sintetizzate:

- Rendita vitalizia: rendita adeguata a periodi di pensionamento stimati molto lunghi, cioè prevedendo un'età di pensionamento relativamente bassa.
- Rendita vitalizia reversibile, essa garantisce, in caso di morte, sostegno economico ai familiari, ma inevitabilmente prevede una rendita più bassa rispetto la semplice rendita vitalizia.
- Rendita a tempo determinato. In questo caso la rendita non risulta vitalizia ma ripartita durante un certo numero di anni

predeterminati (prudenzialmente dovrà essere superiore rispetto alla presunta vita residua), soluzione adeguata nei casi di pensionamento tardivo.

- Capitale con percezione una tantum o in poche rate. Soluzione opportuna in caso di pensionamento tardivo dove il contesto successorio risulta più importante di quello previdenziale e quindi è prioritaria una necessità di salvaguardare il capitale previdenziale a vantaggio dei soggetti ritenuti meritevoli da parte dell'investitore.

Il 2017 sarà ricordato come l'anno d'oro dei fondi pensione istituzionali globali. Le cifre sono davvero notevoli. I pensionati assicurati, in varie forme, nei 22 Paesi studiati da Willis Towers Watson possono festeggiare l'anno con il più elevato incremento mai registrato del loro patrimonio: 4,8 trilioni di dollari, il 13 per cento in più. Alcuni sono stati più fortunati (o meglio, avveduti) di altri. L'indagine della società leader nella consulenza e nel brokeraggio è significativa, al di là delle masse finanziarie gestite dai principali fondi.

Le attività totali hanno raggiunto i 41.335 miliardi di dollari. Le dimensioni sono così elevate che rischiano di sfuggire a una esatta comprensione del fenomeno. Gli investitori istituzionali più solidi hanno sfruttato al meglio l'andamento dei mercati finanziari per irrobustirsi sul versante patrimoniale. Tale fatto è testimoniato dal rapporto tra il patrimonio gestito e il Prodotto interno lordo dei relativi Paesi. Per esempio, questo patrimonio nel Regno Unito è passato dal 108% del 2016 al 121%. L'Olanda si conferma come il Paese con la percentuale più elevata: 194%. Dieci anni prima era al 68%. Seguono poi Australia 138%, Svizzera al 133% e Stati Uniti con il 131%.




Figura 17 - fonte: OCSE, *Pension Funds in Figures*, 2021. La media OCSE è ponderata rispetto al PIL.

L'Italia, che, ricordiamo, è dotata di un sistema pensionistico prevalentemente pubblico, e una previdenza integrativa decisamente limitata e non obbligatoria e si trova al 10% rispetto al PIL, con 184 miliardi di dollari di patrimonio gestito. Tale percentuale è stata quasi raggiunta dal Messico che ha fatto registrare la crescita maggiore tra tutti i 22 Paesi censiti dal *Global pension assets study*. In generale, però il divario tra i Paesi più ricchi ed evoluti finanziariamente e quelli meno preparati e sofisticati sul versante dell'asset management si è ampliato. Il fatto di poter godere di un mercato dei capitali sviluppato aiuta i pensionati assicurati. Quali le ragioni di questo balzo stratosferico del 2017.

Per quanto riguarda il peso delle gestioni all'interno delle

classiche asset class (es. azionario e obbligazionario) negli Stati Uniti, per esempio il 60 per cento degli attivi è mediamente investito in azioni. In Italia invece il 40 per cento. La correlazione tra attività dei fondi e mercato azionario è comunque scesa, negli ultimi anni, dal 68,7 per cento del 1998 al 41,1 per cento del 2017. Gli americani continuano a privilegiare i titoli domestici e ad investire nel proprio mercato e le misure fiscali dell'era Trump li hanno fortemente incoraggiati a farlo. Canada, Regno Unito e Svizzera sono tra i più propensi invece a investimenti maggiormente diversificati geograficamente. L'Italia si posiziona in una situazione mediana in quanto il mercato azionario e obbligazionario italiano è abbastanza ridotto e i gestori italiani devono necessariamente garantire una diversificazione adeguata, investendo internazionalmente.

Molto liquidi

Gli italiani sono da sempre caratterizzati per una tendenziale preferenza alla liquidità che però, nel lungo periodo, risulta essere “costosa”.

I paesi del nord-Europa si stanno posizionando maggiormente in ottica di investimenti sostenibili ESG (Environmental, Social e Governance) scegliendo nella loro allocazione principalmente imprese che hanno progetti sostenibili a medio e lungo termine. Anche gli stati uniti si stanno muovendo sotto il profilo della sostenibilità coinvolgendo attori caratteristici della gestione del risparmio americano come fondi alternativi, private equity e hedge fund.

Dal punto di vista previdenziale è possibile osservare una crescita esponenziale dei fondi a capitalizzazione rispetto quelli legati ad un sistema retributivo. La caratteristica di questo cambiamento è quella tipica delle società che invecchiano, esse adottano quindi uno spostamento del rischio verso iscritti e datori di lavoro, piuttosto che sul bilancio pubblico. Date queste evidenze, è bene mettere in guardia chi ritenga che

in Italia si debba fare marcia indietro dal punto di vista delle riforme previdenziali. Probabilmente sarebbe maggiormente opportuno valutare un urgente potenziamento di riforme volte a sostenere il secondo pilastro della previdenza complementare trasformando i costi che verrebbero sostenuti alla riforma del primo pilastro in incentivi volti a potenziarne il secondo, avendo un'ottica di sostenibilità previdenziale di lungo periodo. Occorre acquisire la consapevolezza che le dinamiche demografiche, economiche e personali sono il fulcro della visione di lungo periodo che deve essere sempre coerente e mai contraria ai cambiamenti in atto.

I giovani lavoratori di oggi sono ancora poco sensibili alle tematiche della previdenza complementare ma anche alle anche alle logiche di versamento dei TFR. Questo costituisce il maggiore elemento ostativo al loro futuro previdenziale.

Pochi iscritti

Secondo l'ultima relazione Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, gli italiani iscritti a fine 2022 a forme di previdenza complementare sono 10,3 milioni con un incremento del 5,8% sui dati del 2021. Nel complesso le posizioni nella previdenza complementare in Italia sono così distribuite all'interno delle varie tipologie previdenziali:

La previdenza complementare in Italia. Numero di posizioni in essere.

(dati provvisori di fine periodo)

	Dic 2022	Set 2022	Giu 2022	Mar 2022	Dic 2021	var. % Dic22/ Dic21
Fondi pensione negoziali	3.806.098	3.734.828	3.651.234	3.515.941	3.457.302	10,1
<i>di cui: lavoratori dipendenti</i>	<i>3.551.270</i>	<i>3.480.132</i>	<i>3.396.531</i>	<i>3.261.135</i>	<i>3.202.518</i>	<i>10,9</i>
Fondi pensione aperti	1.841.707	1.806.331	1.788.274	1.764.658	1.735.459	6,1
<i>di cui: lavoratori dipendenti</i>	<i>1.027.809</i>	<i>1.007.081</i>	<i>994.698</i>	<i>978.315</i>	<i>958.518</i>	<i>7,2</i>
PIP "nuovi"	3.697.215	3.651.517	3.637.382	3.625.792	3.613.307	2,3
<i>di cui: lavoratori dipendenti</i>	<i>2.339.189</i>	<i>2.313.484</i>	<i>2.302.274</i>	<i>2.291.790</i>	<i>2.279.807</i>	<i>2,6</i>
Fondi pensione preesistenti	674.000	674.820	671.378	658.045	648.370	4,0
<i>di cui: lavoratori dipendenti</i>	<i>516.000</i>	<i>516.920</i>	<i>516.232</i>	<i>513.565</i>	<i>511.630</i>	<i>0,9</i>
PIP "vecchi"	321.000	321.000	321.000	321.000	321.879	
<i>di cui: lavoratori dipendenti</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>	<i>113.295</i>	
Totale numero posizioni in essere	10.297.650	10.146.126	10.026.898	9.843.066	9.733.947	5,8
<i>di cui: lavoratori dipendenti</i>	<i>7.522.669</i>	<i>7.406.018</i>	<i>7.298.136</i>	<i>7.133.206</i>	<i>7.041.169</i>	<i>6,8</i>

Le posizioni in essere si riferiscono al numero di rapporti di partecipazione complessivamente aperti presso forme pensionistiche complementari.

Per i fondi pensione preesistenti, i dati di dicembre 2022 non sono ancora disponibili e sono tenuti stabili rispetto a quelli di settembre 2022. Per i PIP "vecchi", i dati del 2022 sono tenuti stabili rispetto a quelli della fine del 2021.

Sono escluse le duplicazioni dovute agli iscritti che aderiscono contemporaneamente a PIP "vecchi" e "nuovi".

Si osserva purtroppo come il numero degli iscritti nel suo complesso sia ancora limitato e che l'incremento delle posizioni in essere derivi principalmente da un forte aumento delle "adesioni contrattuali" che vengono a crearsi tramite l'iscrizione automatica dei neo-assunti dei relativi settori di riferimento. L'incremento degli iscritti quindi non rispecchia una maggiore consapevolezza previdenziale degli italiani né tantomeno una maggiore pianificazione previdenziale che viene esplicata tramite le adesioni contrattuali con il solo versamento del TFR e relativo contributo datoriale.

7. Le nuove regole

Una importante novità, introdotta tramite **la legge 205/2017** prevede la creazione dell'istituto di RITA ovvero Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Questo istituto va ad interagire con le regole della previdenza complementare ampliando le possibilità di pensionamento tramite la richiesta di una rendita al proprio fondo pensione attingendo in tutto od in parte a quanto accumulato. Questa possibilità viene concessa nei 5 anni precedenti al pensionamento di vecchiaia ma può essere anche estesa addirittura a 10 anni nei casi di inoccupazione uguale superiore a 24 mesi dalla data di richiesta. Requisito indispensabile è che si abbiano almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Per capire il suo funzionamento dello specifico si analizzi la composizione di **RITA**, ovvero **Integrativa**: in quanto presa dagli accumuli nel proprio fondo pensione, **Temporanea**: in quanto non vitalizia ma erogata solo nel tempo intercorrente tra la richiesta e il pensionamento e **Anticipata**: perché corrisposta in modo anticipato rispetto l'erogazione sia della pensione pubblica che di quella integrativa.

RITA può essere quindi richiesta nello specifico a delle condizioni, ovvero aver terminato l'attività lavorativa al

momento della richiesta (ma non è escluso che successivamente si possa tornare a lavorare mentre si percepisce RITA), aver versato almeno 20 anni di contributi presso la gestione pubblica di appartenenza, avere una età anagrafica inferiore di massimo 5 anni rispetto la pensione di vecchiaia (quindi ad oggi 62 anni). Nel caso in cui si è inoccupati dal 24 mesi al momento della richiesta sarà possibile di anticipare la RITA a 10 anni prima dalla pensione di vecchiaia (quindi a 57 anni). A RITA possono accedere quindi le persone che non lavorano più ma che ancora non hanno accesso alla pensione di vecchiaia. Nel caso in cui il soggetto abbia aderito a forme di previdenza pubblica anticipata come “Opzione Donna” e “APE” può comunque richiedere RITA.

Il contribuente al fondo pensione potrà anche scegliere se ricevere questa rendita anticipata sia con frequenza mensile che trimestrale potendo scegliere di convertire in RITA anche solo una parte del capitale accumulato lasciando poi nel fondo la restante parte che verrà percepita come pensione integrativa. Durante il periodo di percezione di RITA il capitale nel fondo pensione continua comunque ad essere investito e gestito ergo si continuerà a beneficiare dei relativi rendimenti e avverrà un ricalcolo periodico delle relative rate. La tassazione relativa a RITA è la stessa tassazione relativa alla tassazione relativa la previdenza complementare tramite un'aliquota agevolata che 5 parte dal 15% e inizia a decrescere dopo il 15 anno di partecipazione al fondo pensione di uno 0.30% annuo fino ad un minimo raggiungibile al 35esimo anno di contribuzione del 9%.

Mentre verrà percepita RITA il lavoratore potrà comunque interrompere il versamento, trasferire il capitale nel fondo pensione ad un'altra forma pensionistica con la conseguente perdita di RITA, richiedere le ordinarie anticipazioni o il riscatto totale (nelle ipotesi ordinarie previste dalla legge) della posizione non maturata con RITA, continuare a

contribuire con i versamenti al fondo pensione beneficiando quindi della deducibilità fiscale dei versamenti alla previdenza complementare. Per RITA valgono inoltre le stesse tutele previste per la pensione integrativa come la pignorabilità relativa ai limiti di 1/5 delle somme che eccedono il “minimo vitale” necessario per il sostentamento e la possibilità di riscatto da parte dei propri eredi o beneficiari in caso di prematura scomparsa.

RITA prevede quindi un ulteriore aiuto ai lavoratori consentendogli di avere comunque un sostentamento nei casi di inoccupazione conservando comunque tutti i vantaggi attribuiti dal legislatore alla previdenza complementare.

ESEMPI	A EROGAZIONE FRAZIONATA CON ANTICIPO MAX 5 ANNI	B EROGAZIONE FRAZIONATA CON ANTICIPO MAX 10 ANNI
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> • Cessazione dell'attività lavorativa; • Almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza; • Conseguimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 5 anni; • Almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cessazione dell'attività lavorativa; • Inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi; • Conseguimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 10 anni; • Almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
TASSAZIONE	<p>La base imponibile della RITA è soggetta alla ritenuta a titolo di imposta del 15%, riducibile fino al 9%. Di conseguenza, su tutto il capitale erogato a titolo di RITA troverà applicazione la tassazione agevolata che normalmente riguarda soltanto il montante post 1° gennaio 2007.</p>	

Figura 18 - Elaborazione propria

Restiamo poi con un alto livello di attenzione in quanto sembra che l'attuale governo voglia attuare una serie di stimoli per incrementare la partecipazione alla previdenza complementare.

8. Come opera un fondo pensione

Considerando la mole di risorse finanziarie che i fondi pensione si trovano a gestire, è indispensabile che questi si avvalgano di una figura chiamata gestore finanziario del fondo³. Il gestore finanziario ha l'incarico di delineare le linee di investimento del fondo, controllare il rispetto ed occuparsi della gestione materiale delle risorse finanziarie.

Il fondo pensione si occuperà di guidare i gestori e le attività finanziarie affinché essi non attuino gestioni non controllabili e speculative, le quali potrebbero mettere a rischio i risparmi dei partecipanti. Risulta inoltre indispensabile realizzare una vera e propria strategia di investimento e gestione delle risorse finanziarie che deve essere necessariamente misurabile e controllabile rispettando il principio di *trade-off* tra rischio e rendimento deciso dal fondo. La realizzazione concreta di queste strategie avviene in tre fasi principali:

- Definizione di obiettivi di investimento coerenti a quelli degli iscritti al fondo.
- Trasformazione degli obiettivi di investimento generici in una strategia che segua pedissequamente la combinazione di rischio-rendimento coerente alle necessità dei partecipanti al fondo. Il fine perseguito è quello di evitare di creare un rapporto deleterio tra fondo e iscritti, esprimendo i propri interessi.
- Definire specifici e ben quantificati limiti all'investimento

³ Questo in quanto i fondi pensione sono privi del potere di gestire in prima persona gli investimenti del patrimonio raccolto (tranne che in particolari casi). Restano quindi le banche, le SGR e le compagnie di assicurazione abilitate alla gestione del ramo vita e di conseguenza alla diretta gestione del fondo ad occuparsi dell'allocazione nei mercati finanziari dei patrimoni raccolti. Questa netta distinzione tra colui che raccoglie il denaro allo scopo previdenziale e chi lo gestisce all'interno dei mercati finanziari è voluta fortemente dal lavoratore al fine di ottenere una netta separazione di ruoli e compiti volto al contrasto del conflitto di interesse. In effetti i fondi pensione non possono essere classificati tanto come nuovi soggetti operanti nel mercato quanto ulteriori strumenti di risparmio e investimento per coloro che perseguono specificatamente obiettivi previdenziali.

delle risorse del fondo. È indispensabile definire in quali attività è consentito investire delineando anche specifiche limitazioni alla possibilità di modificare tali decisioni in un secondo momento. Si tratta di un passaggio di fondamentale importanza in quanto, in esso viene stabilito dove le risorse dei risparmiatori andranno a confluire e quindi deve essere posta particolare attenzione in tale fase, evitando di definire limiti troppo “rigidi” che potrebbero limitare eccessivamente l’operato del gestore, quanto detto deve rispettare le regole delineate dal legislatore. Oltre ad una selezione qualitativa ovvero in “quali” attività il fondo pensione può investire è necessario stabilire anche l’aspetto della quantità. Anche in questo caso è concesso al gestore l’attuazione di politiche più stringenti di quelle legali. Solitamente la legislazione delinea un range (sia qualitativo che quantitativo) all’interno del quale il gestore può operare. Tale intervallo conduce ad un compromesso tra assunzione di rischi e gestione efficace delle risorse per ottenere un valore aggiunto che può poi essere ulteriormente ristretto dal fondo pensione.

- Ultimo ma non per importanza, è la realizzazione di un indice di riferimento (anche chiamato benchmark) per ciascuna classe di attività gestita dal fondo al fine di valutare l’effettiva capacità del gestore delle risorse di realizzare obiettivi che siano concretamente confrontabili e quindi soggetti a valutazione.

Questo rapporto permette al fondo pensione di essere un vero e proprio intermediario tra i gestori delle risorse finanziarie e gli iscritti al fondo al fine di garantire trasparenza ma allo stesso tempo professionalità. Il fondo pensione dovrà inoltre garantire ai propri iscritti l’offerta di strategie coerenti con gli obiettivi di questi e che tutelino i loro interessi tramite una strategia coerente alle loro esigenze.

Come sopra menzionato, all’interno di uno stesso fondo, possono essere realizzate differenti strategie di investimento

(si parla in questo caso di fondi multi comparto), questi hanno il fine di garantire agli iscritti diverse possibilità e combinazioni di rischio e rendimento per andare incontro a più esigenze.

Un lavoratore prossimo al pensionamento probabilmente ha come obiettivo principale quello di tutelare il capitale accumulato durante gli anni e salvaguardarlo mentre un giovane avrà come finalità quella di assicurarsi un adeguato tenore di vita per il futuro.

È piuttosto scontato quindi che mentre nel primo caso si fa riferimento ad una esigenza di stabilità del capitale in relazione a un orizzonte temporale futuro ridotto (quindi da una ridotta propensione al rischio) nell'altro caso viene data importanza alla creazione di valore con un orizzonte temporale più lungo e quindi alla possibilità di esporsi a rischi molto superiori rispetto al caso precedente.

Questo esempio è propedeutico nell'espone le diverse esigenze che i partecipanti a un fondo pensione dimostrano e nella difficoltà di ottemperare alle esigenze con un'unica strategia di investimento. Questo non significa però permettere a ciascun aderente di frazionare i propri contributi nei diversi comparti del fondo pensione. Tale frazionamento inevitabilmente porta ad una complessità ed incontrollabilità eccessiva ma rende accessibile agli iscritti varie strategie ed il potenziale iscritto potrà decidere di aderire ad una di queste.

Fondamentale è che il fondo permetta agli iscritti una adeguata e completa comprensione di ciascuna strategia offerta al fine di facilitare la sua scelta mettendo in evidenza quali sono le strategie migliori rispetto gli obiettivi enunciati degli iscritti e il grado di rischio di ogni strategia.

In questo modo si è fatta una separazione ancora più netta tra il ruolo del fondo e quello del gestore poiché il fondo può tutelare gli iscritti anche nella selezione delle strategie più adatte ai propri interessi e il gestore provvede in maniera

indipendente a portare a termine il proprio compito rispetto un quadro preciso. Questo genere di impostazione dovrebbe riuscire a generare un'efficienza e lo sviluppo di professionalità dei fondi pensione e dei gestori con vantaggi da entrambi le parti.

È possibile che la gestione finanziaria del fondo sia interna, ovvero che il fondo pensione provveda in prima persona e direttamente alla gestione del patrimonio raccolto attraverso la creazione di un team interno indipendente per la gestione delle risorse oppure affidare la gestione ad un team esterno come una banca, una compagnia di assicurazione, una SIM o un SGR.

L'alternativa di gestione interna vede la creazione di un apposito organo che ha il compito di individuare gli investimenti ritenuti opportuni nel rispetto di vincoli sia legislativi che di gestione. Nel caso in cui la gestione finanziaria sia interna, gli aderenti (in forma aggregata) possono ottenere come vantaggio quello della possibilità di poter decidere in maniera autonoma le politiche gestione in atto. Allo stesso tempo è una soluzione molto complessa da realizzare dal punto di vista organizzativo poiché il fondo stesso deve essere in possesso di conoscenze specifiche ed adeguate professionalità per gestire gli incarichi di gestione finanziaria e amministrativa delle risorse e proprio per queste difficoltà si preferisce solitamente non farlo.

I flussi di risorse in entrata e in uscita nel fondo sono flussi comunque prevedibili per il fatto che i versamenti sono solitamente vincolati contrattualmente. Il prelievo delle risorse dal fondo è altrettanto prevedibile (età di pensionamento degli aderenti), a meno che non si verificano casi speciali come ad esempio premorienza o licenziamento. Le ottiche di investimento principalmente osservate dai fondi pensione sono ottiche di lungo periodo attraverso un'opportuna diversificazione del portafoglio tra scadenze, tipologie di strumenti e settori in cui le risorse vengono investite⁴. Questo

⁴ Huck., L. Le strategie di investimento dei fondi pensione, 1998.

rende i fondi pensione oltre che i principali partner delle funzioni pensionistiche anche dei protagonisti nel mondo finanziario per la mole di risorse che spesso si trovano a gestire.

Come avvengono concretamente le scelte di investimento e di conseguenza la composizione dei portafogli appartenenti al fondo pensione?

Il capitale accumulato da ciascun individuo iscritto al fondo è influenzato principalmente da tre fattori; la durata di permanenza all'interno del fondo, il livello di contributi versati ed il rendimento ottenuto. Il variare di ciascuna di queste componenti genera differenza sull'ammontare delle prestazioni che è possibile conseguire al momento della cessazione del rapporto e quindi nel momento di liquidazione. All'aumentare del tempo di permanenza nel fondo, a parità di altre condizioni, vedremo aumentare il montante finale poiché l'effetto tempo conduce ad una rivalutazione continua dei contributi versati. Questa tipologia di rivalutazione genera quindi un aumento esponenziale del montante finale, ovvero un aumento delle prestazioni finali più che proporzionale rispetto la durata di investimento.

D'altra parte anche un aumento dei contributi versati dagli iscritti a parità di altre condizioni comporta una crescita del capitale che però a differenza della durata genera un aumento di tipo lineare e quindi proporzionale rispetto alla quantità versata. Quanto maggiore sarà il rendimento prodotto dalla gestione delle risorse (quindi complessivamente dal fondo), maggiore sarà la rivalutazione dei contributi versati dagli iscritti.

In questo caso l'effetto di variazione sulla somma finale risulta essere di tipo esponenziale. Per stabilire poi concretamente le linee che il gestore del fondo dovrà rispettare nello svolgere il proprio compito il fondo pensione deve tenere in considerazione alcuni elementi:

Santecca D. La gestione dei fondi pensione, Bancaria Editrice.

Il periodo di permanenza all'interno del fondo dipende da quanti anni mancano al raggiungimento dell'età pensionabile. Come già sopra menzionato è evidente che un giovane punterà a valorizzare i propri contributi in un orizzonte temporale lungo e quindi sarà disposto ad affrontare un maggior rischio per la massimizzazione del rendimento. Questo si concretizza nel fatto che durante gli anni di partecipazione al fondo, un rendimento negativo in determinate fasi temporali beneficerà di molto tempo a disposizione per potersi compensare con rendimenti positivi. Una persona ormai vicina all'età di pensionamento sarà invece portata a dare priorità alla protezione del capitale e quindi presenterà molto probabilmente una propensione al rischio inferiore, non potendosi permettere di subire delle perdite che potrebbero non essere recuperate.

Altro elemento è quello del mantenimento di un adeguato tenore di vita una volta cessata l'attività. Poiché la durata della vita si è allungata negli ultimi anni osserviamo anche come si è allungato anche l'arco temporale della rendita pensionistica e la possibilità che si verifichi un incremento delle spese mediche e assistenziali, accompagnate da una probabile riduzione delle prestazioni previdenziali erogate a livello statale.

D'altra parte il livello di rischio accettato dagli iscritti risulta dipendente dall'orizzonte temporale considerato, ma anche dal fatto che i rendimenti devono risultare sufficienti a garantire un mantenimento del tenore di vita desiderato.

Occorre tenere in considerazione anche l'effetto esercitato dall'inflazione, infatti è altamente improbabile che 10.000 euro oggi avranno lo stesso potere di acquisto tra 30 anni e quindi nella definizione delle proprie strategie il fondo deve ragionare in termini di rendimenti reali di lungo periodo, quindi al netto dell'inflazione piuttosto che in termini di semplicistiche percentuali annue.

Analizzati questi elementi arriviamo a dire con certezza

che è impossibile individuare un'unica strategia ottimale per i fondi pensione, dato che gli individui presentano propensione al rischio differenti, così come differenti obiettivi di investimento e differenti caratteristiche. Ogni fondo dovrà effettuare una scelta di trade-off tra rischio e rendimento ritenuto maggiormente appropriato per soddisfare al meglio le esigenze degli iscritti e quindi è indispensabile per il fondo conoscere quali sono gli obiettivi dei propri iscritti al fine di arrivare a raggiungere le strategie di investimento più adatte alle loro esigenze.

In linea di massima possiamo affermare che le migliori strategie sono solitamente quelle che applicano il principio della diversificazione, basato sulla combinazione di diverse classi di attività aventi tra loro minore correlazione possibile in modo da riuscire massimizzare i rendimenti e minimizzare il rischio.

Risulta all'evidenza di numerosi studi che a diversi orizzonti temporali corrispondono diverse caratteristiche della composizione interna dei portafogli dei fondi pensione, fatto che può essere spiegato considerando i fattori che influenzano la loro composizione:

- I fondi pensione a beneficio definito possiedono obbligazioni legate alla retribuzione reale mentre i fondi pensione a contributo definito promettono solamente un rendimento sugli impieghi. Risulta probabile quindi che i primi siano propensi ad investire nel comparto azionario, il cui rendimento è correlato all'andamento dell'economia e quindi anche alla retribuzione mentre i secondi possono essere considerati degli investitori più prudenti. In un paese che si caratterizza per una maggior presenza di fondi pensione a beneficio definito ci sia un maggiore investimento in componenti azionarie, ma in realtà non sembra esistere una tale correlazione.

- Sicuramente le diverse regolamentazioni e legislazioni differiscono in maniera rilevante nella presenza di vincoli di

impiego più o meno stringenti dei fondi pensione, a titolo di esempio; in alcuni paesi anglosassoni l'unico obbligo a cui devono sottostare i fondi pensione fa riferimento alla normale prudenza del gestore attraverso quindi un'opportuna diversificazione del proprio portafoglio. In altri paesi invece la situazione è alquanto più complessa e possono essere stabilite linee da rispettare in termini di impieghi oppure di limitazioni che possono essere in termini di quote minime investite in titoli di debito pubblico o di titoli emessi per il finanziamento in infrastrutture.

- Dimensione rilevante assume anche la componente fiscale poiché a parità di altre condizioni il trattamento favorevole riservato ai fondi pensioni porta a privilegiare attività caratterizzate da un maggior differenziale di rendimento tra il tasso netto e quello lordo delle imposte.

9 Il ruolo dei fondi pensioni nello sviluppo dell'economia e dei mercati.

In definitiva un'analisi generale dei fondi pensione ci porta alla conclusione che questi strumenti funzionano in maniera abbastanza semplice, partendo da una fase di accumulazione delle risorse attraverso la contribuzione degli iscritti si arriva ad una fase in cui c'è la gestione di queste risorse da parte di soggetti specializzati per metterle a frutto nel miglior modo possibile al fine di erogare agli iscritti le prestazioni pensionistiche.

Accanto a questa funzione, che è quella meramente previdenziale e è necessario sottolineare che la mole di risorse finanziarie che essi utilizzano viene molto spesso destinata anche ad investimenti in strumenti negoziati sul mercato mobiliare. È proprio questo termine che qualifica i fondi pensione come investitori istituzionali ovvero soggetti organizzati idonei ad agire da collettori di risparmio tra i privati e imprese con un'ottica di medio-lungo periodo.

Degli studi in ambito economico dimostrano che il sistema finanziario ha bisogno di questa tipologia di operatori, grazie alla funzione economica e sociale del fondo pensione, che non è solamente quella di garantire o integrare la pensione ma incanalare e raccogliere risorse verso bisogni urgenti al fine di contribuire alla stabilità del sistema. I fondi pensione attraverso la gestione del risparmio sono quindi in grado di fornire un apporto essenziale al sistema economico nel suo complesso.

Per comprendere perché la diffusione dei fondi pensione risulti auspicabile da tutti i punti di vista, basti pensare al fatto che le risorse che vengono investite in maniera attiva nell'economia reale sarebbero alternativamete stanziate in canali di investimento classici (legati a società esclusivamente quotate nei mercati regolamentati), o peggio ancora mantenute all'interno del conto corrente.

Oltretutto, rispetto ad altri strumenti finanziari che comunque partecipano in maniera attiva alla realizzazione di un mercato finanziario efficiente, i fondi pensione possono investire in maniera diretta nel mercato mobiliare consentendo un graduale passaggio da un sistema principalmente orientato al credito bancario ad uno in cui assumono importanza anche istituzioni non bancarie che ragionano più in termini di opportunità di mercato e di crescita rispetto alle garanzie reali richieste dalle banche⁵.

In alternativa al credito bancario risulta possibile che i fondi pensioni investano parte delle loro risorse nell'economia reale andando a finanziare le attività ritenute essere di maggior

5 Gai L. I fondi pensione. Il loro contributo allo sviluppo dei mercati finanziari e all'avvento della democrazia economica. (1996): "In un sistema economico-finanziario caratterizzato da un ampio tessuto di piccole e medie imprese, da un mercato mobiliare asfittico e da una conseguente monocultura del credito – considerando che la parte preponderante delle attività finanziarie è intermediata direttamente o indirettamente dalle banche – non sfugge il contributo che l'affermazione di questa nuova figura di investitore istituzionale potrebbe arrecare all'evoluzione del sistema industriale".

interesse e sviluppo portando ad una maggiore efficienza allocativa delle risorse. Lo sviluppo delle forme di previdenza complementare è indispensabile anche come strumento per rendere migliore il modello capitalistico al fine di garantire maggiori; trasparenza, controllabilità e sensibilità alle esigenze dei risparmiatori.

Nel sistema finanziario italiano è ancora prevalente un capitalismo di tipo familiare, in cui le imprese sono condotte in maniera diretta da una cerchia di azionisti ristretta tendenzialmente unita da un legame o familiare o di stretta amicizia che porta alla creazione di una struttura aziendale piramidale molto poco trasparente e controllabile che mal si sposa alle necessità di trasparenza e controllabilità richiesta dai fondi pensione.

Risulta auspicabile quindi un riassetto delle strutture proprietarie e di governo dell'impresa. Se non fosse abbastanza chiaro i fondi pensione non sono limitati ad attività di investimento come azioni, obbligazioni, titoli di stato ma possono anche ad effettuare attività alternative al mero prestito bancario, quindi nelle imprese, a cui però dovrebbe essere riconosciuto il diritto di voto e quindi maggior voce agli azionisti (fondi pensione che rispecchiano poi la figura dei risparmiatori) nelle gestioni societarie del nostro paese.

In altri stati questo processo è già ad un discreto stato di evoluzione, si auspica che possa venire a nascere un nuovo modello di partecipazione azionaria che possa assicurare anche una maggiore responsabilità dei manager aziendali rispetto ai soci, in particolare quelli di minoranza tra cui verrebbero ad esistere appunto i fondi pensione. In definitiva, la possibilità riconosciuta ai fondi pensione di esercitare diritti di voto in titoli azionari in cui essi investono rappresenta un importante strumento, volto anche ad uno stimolo di un'efficace ed efficiente gestione delle imprese partecipate, in grado di indurre i manager a perseguire economicità ponendo

attenzione anche ai soci di minoranza. Tale atteggiamento ha come risultato quello di disincentivare comportamenti volti a compiacere esclusivamente i soci di maggioranza al fine di realizzare delle vere e proprie *public companies* guidate da dirigenti valutati per la loro capacità di realizzare la redditività dell'azienda, in maniera indiretta anche del paese dove operano nel medio e lungo periodo⁶.




Figura 19 - Partecipanti alla previdenza complementare – Relazione Annuale Covip 2018




Figura 20 - Partecipanti alla previdenza complementare per aree geografiche – Relazione Annuale Covip 2018

⁶ Per approfondimenti si consulti: Girino E. “Fondi pensione: l’impatto sui mercati finanziari” (1996). Scalia A. “I fondi pensione e il mercato finanziario” (1993). Cervone E. “Sviluppo del mercato finanziario e allocazione del risparmio” (1995).




Figura 21- Fonte COVIP 2018

10. Esempio di Pianificazione Previdenziale.

Si presenti adesso un esempio di come l'aderenza alla sola previdenza complementare, senza contare ulteriori forme di risparmio, potrebbe ridurre il "gap" tra reddito pre-pensionamento e reddito post-pensionamento.

Per rendere intuitivo e semplice il ragionamento ci limiteremo ad esempi numerici avendo già trattato gli aspetti teorici nei capitoli precedenti:

Luigi è nato l'11/03/1967 ed ha iniziato a lavorare dopo la laurea (conseguita a 26 anni) nel 1993, come impiegato amministrativo in una azienda privata.

La sua situazione previdenziale risulta la seguente:

DATI PERSONALI AD OGGI	
Data di nascita	11 03 1967 Sesso: Uomo
Anzianità accreditata	28 anni 0 mesi
Reddito annuo netto	30000 € Previsione di carriera: media (inflazione + 2%)
Inquadramento	Impiegato o operaio di azienda privata

RISULTATI ATTESI (VALORI IN BASE ANNUA)	
Decorrenza della pensione	settembre 2035
Età al pensionamento	68 anni e 6 mesi
Anzianità contributiva complessiva	42 anni
Tipo di calcolo	Misto
Pensione netta di Vecchiaia	€ 26.449
Reddito netto ante pensione	€ 37.325
Gap netto	€ 10.876

Date utili:
dal 01/09/2035 al 11/04/2042

Tasso di sostituzione:
70,9%

Figura 22 - Elaborazione propria da Tool previdenziale - Il sole

Come viene evidenziato la pensione futura percepita da Luigi sarà il 70.9% rispetto l'ultimo reddito percepito pre pensionamento.

È evidente come questa enorme differenza di reddito comporterà un brusco ridimensionamento del tenore di vita di Luigi che per evitare questo dovrà adottare ulteriori soluzioni.

Per esempio una contribuzione del TFR insieme ad un contributo dell'azienda (1%) e del lavoratore (100 euro al mese) porterà i risultati seguenti:




Figura 23 - Elaborazione propria da Tool previdenziale - Il sole 24 ore

Come si nota dal grafico sottostante la rendita annuale verrà incrementata di 2336 Euro, non molto se si considera l'enorme "gap" ma comunque in grado di portare il reddito annuale post pensione a 28.785 Euro annui, aumentando il tasso di sostituzione che va da 70,9% a 77,12%.

Contribuzione	Prestazioni	Montante	Vantaggio Fiscale	Vantaggio Fiscale TFR
Bilancio complessivo dei vantaggi fiscali (ipotesi teorica di restituzione immediata del montante)				
Quota del montante da imposte risparmiate in accumulo:				€ 1.533
Tasse dovute in fase di erogazione (distribuite negli anni):				-€ 572
Vantaggio fiscale finale da imposte risparmiate:				€ 961
Suddivisione del montante per quote di competenza				
Vedi				

Figura 24 - Elaborazione propria da Tool previdenziale - Il sole 24 ore

Contribuzione	Prestazioni	Montante	Vantaggio Fiscale	Vantaggio Fiscale TFR
Vantaggio fiscale da conversione accantonamenti TFR				
Ipotesi a confronto		Versamento accantonamenti TFR al fondo (A)	Rivalutazione come da norme sul TFR (B)	Differenza (A-B)
Totale accantonamenti			€ 29.869	€ 29.869 € 0
Rendimenti / Rivalutazioni maturate			€ 1.911	€ 708 € 1.203
Imposte finali sul totale accantonamenti			-€ 3.954	-€ 6.816 € 2.862
Totale Netto			€ 27.825	€ 23.760 € 4.066

Figura 25 - Elaborazione propria da Tool previdenziale - Il sole 24 ore

Oltre all'effettivo incremento di reddito annuo, andrà considerato anche il vantaggio fiscale di aderire alla previdenza complementare e dell'uso all'interno dello stesso del TFR. Infatti la tassazione del TFR in azienda risulta pari alla aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni, mentre, nel caso del fondo pensione la tassazione, come già detto, risulta essere pari al 15% con la possibilità di decrescere fino ad un minimo del 9%.

Si osservi come i presenti rendimenti sono quelli di una gestione 60% obbligazionaria e 40% azionaria in linea con il profilo di rischio medio delle famiglie italiane. È evidente come un profilo di rischio maggiore durante i primi decenni di partecipazione al fondo pensione, in relazione del grandissimo orizzonte temporale di riferimento, avrebbe contribuito ancor meglio a ridurre il "gap". Comunque sia sembra che ancora il tasso di sostituzione non riesca ad arrivare al 100% e per questo motivo, spesso, è utile affiancare alla previdenza

complementare, altre forme di investimento del risparmio, proprio con l'obiettivo di generare del capitale, oppure una rendita per il pensionamento.

I simulatori online aiutano nella pianificazione.

All'interno del sito internet di INPS è presente una sezione chiamata "la mia pensione futura". Questa funzione permette all'utente che vi si interfaccia di effettuare una stima di quando si andrà in pensione e di quanto si percepirà.

La simulazione che viene effettuata non ha nessun valore legale o certificativo in quanto si tratta di una simulazione generica a differenza dell'estratto conto certificativo (Ecocert) che viene consegnato previa apposita domanda alla sede Inps di competenza.

Nonostante la mancanza di un ufficiale valore legale e certificativo, il calcolo viene effettuato sui dati presenti negli archivi dell'INPS e offre la possibilità di proiettare nel futuro i contributi utili al fine di maturare il diritto alla pensione considerando anche eventuali scenari come ad es. Quota 102/103.

Purtroppo la simulazione è in grado di tenere conto solo di quanto è stato maturato in passato presso la gestione di lavoratori dipendenti e gestioni di lavoratori autonomi ma non tiene conto invece di quanto maturato in contribuzione della gestione separata.

Allo stesso punto il simulatore non consente di utilizzare per il calcolo una contribuzione versata nelle vecchie gestioni che sono poi confluite in INPS come ad esempio gli ex- fondi telefonici, elettrici, ferroviari etc...

Nonostante tali evidenti limitazioni, questo strumento possiede diverse funzioni molto interessanti, quali:

Permettere al lavoratore di poter conoscere la data presunta di maturazione di pensione anticipata o di vecchiaia e indicare anche il tasso di sostituzione (rapporto tra ultimo stipendio e

prima rata della pensione).

È possibile fare anche una personalizzazione dei dati riguardanti il proprio percorso lavorativo in modo da poter simulare anche dei differenti scenari in base all'evoluzione delle nostre posizioni lavorative.

Nel simulatore di riscatti è presente anche una funzione riguardante il riscatto della laurea.

Lo strumento rappresenta quindi uno ottimo e valido prospetto che è possibile trovare online a pena però di avere un po' di tempo a disposizione e soprattutto una discreta dimestichezza del funzionamento sia dei sistemi informatici che conoscenze sul mondo della previdenza.

Per questo motivo è sempre bene farsi affiancare dal proprio consulente patrimoniale, quando si effettuano tali operazioni in modo da evitare di generare erronee convinzioni scaturite da errori di valutazione, durante la compilazione del questionario.

Oltre allo strumento disponibile sul sito INPS è possibile anche utilizzare "la Busta Arancione" di AIEF (Associazione Italiana Educatori Finanziari) che permette, in modo molto più semplice e intuitivo di fare una simulazione della propria previdenza senza dover ricorrere necessariamente all'utilizzo di SPID o alla ricerca di dati che difficilmente potremmo avere ad immediata disposizione nel momento in cui si fa tale analisi.

L'indirizzo per utilizzare lo strumento Busta Arancione di AIEF è: <https://bustaarancione.it>

Si consiglia comunque di usare tali simulatori in presenza del proprio consulente o educatore finanziario di fiducia.

11. La pianificazione previdenziale lato azienda.

Normalmente il TFR viene utilizzato come autofinanziamento a bilancio delle aziende, tuttavia si tratta a tutti gli effetti di un debito a carico dell'azienda poiché sono risorse dei dipendenti

che prima o poi usciranno dalle casse dell'impresa. Sono ancora tante le società, soprattutto nella dimensione di PMC (piccola o media impresa) che interpretano il TFR come autofinanziamento ed è comune che esse pongano una qualche resistenza quando i dipendenti chiedano il trasferimento del TFR presso il loro fondo pensione.

Sarebbe sufficiente uno studio della materia per comprendere che anche le imprese trarrebbero un beneficio considerevole nel conferimento del TFR al fondo pensione convenzionato.

Perché?

Il TFR è un costo per l'azienda:

Il TFR dovrà essere rimborsato ai dipendenti e per questo motivo costituisce un costo del lavoro nella misura del 7,14% della retribuzione lorda dei dipendenti. Molte aziende costituiscono gelosamente a riserva il TFR utilizzandolo come autofinanziamento senza tenere conto che, prima o poi, il debito dovrà essere pagato ⁷.

Il TFR è a tutti gli effetti un **COSTO** sui cui vengono pagati anche gli interessi composti dalla rivalutazione annuale del TFR, dal versamento al fondo di garanzia INPS e dal versamento dei contributi sociali.

Nemmeno il conferimento al fondo pensione comporta ovviamente l'eliminazione di questo costo ma permette almeno di eliminare parte degli ulteriori ricarichi sull'azienda per il semplice fatto di doverlo tenere in cassa.

Quali sono i vantaggi effettivi che una azienda potrebbe ricevere versando il proprio TFR all'interno della previdenza complementare?

Sono previste diverse misure compensative per le imprese che conferiscono il proprio TFR a una forma di previdenza complementare sia dal lato fiscale della tassazione sia attraverso l'agevolazione nei contributi. Vediamo nel dettaglio:

⁷ TFR e Fondi Pensione – Centro Studi Normativa del Lavoro, 2018.

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA:

- rivalutazione del TFR.
- versamento dello 0,20% del monte retributivo lordo al fondo di garanzia INPS.

AGEVOLAZIONE FISCALE:

- Deduzione del 4% o del 6% dalle imposte sul reddito d'impresa (IRES)
- Esonero versamenti dei contributi sociali alla gestione prestazioni temporanee INPS corrispondenti allo 0,28% della Retribuzione Annuale Lorda (RAL) complessiva dei dipendenti. Si tratta di un doppio beneficio derivante sia da una minore imposizione fiscale sia da un minor costo grazie all'assenza del versamento al fondo di garanzia e dell'esenzione della rivalutazione TFR.

Si faccia un esempio:

Un'azienda con 10 dipendenti di cui nessuno ha chiesto di versare il proprio TFR nella previdenza complementare. L'azienda ha un costo medio delle retribuzioni di 300.000 euro e il TFR ammonta al 6,91% di questa cifra ovvero 20.730 euro. A quanto ammonta il risparmio?

- ESENZIONE RIVALUTAZIONE TFR: ad aprile 2023 il coefficiente è dello 0,626904% (Fonte assolombarda.it) che consente un risparmio di 129,96. Si consideri però che nel 2022, con l'inflazione alle stelle, il coefficiente di rivalutazione raggiunse livelli molto sostenuti fino al picco di dicembre 2022 che si attestò al 9,97%. Un bel peso per le tasche dell'azienda in quel caso.
- ESENZIONE CONTRIBUTO AL FONDO DI GARANZIA INPS: ovvero lo 0,20% sul RAL totale ovvero 300.000 euro cioè 600 euro annui.
- DEDUZIONE DEL 6% DAL REDDITO DI IMPRESA: Su un TFR complessivo di 20.730 ipotizzando l'IRES al 24% abbiamo 298,5 euro annui di deduzioni.
- DEDUZIONE ONERI FISCALI: Il 0,28% di 300.000 euro di

retribuzioni annue sono 840 euro l'anno.

Tutte queste voci hanno contribuito ad un risparmio annuo di 1.868,46 euro.

Conclusioni:

Anche dal lato azienda la previdenza complementare ha dei forti benefici che però devono essere supportati da una sufficiente liquidità aziendale. Sebbene le aziende preferiscono usare il TFR come autofinanziamento per fare investimenti interni, dall'altra parte è bene ricordare che in caso di un equilibrio economico e finanziario l'azienda razionale è quella che riesce ad evitare ulteriori costi sul proprio bilancio, ottimizzando la propria liquidità, riconoscendo il TFR per quello che è ovvero **un costo non eliminabile sui cui gravano ulteriori oneri, se trattenuto in azienda.**

CAPITOLO TERZO
PROFILI GIURIDICI: IMPIGNORABILITA' ED
INSEQUESTRABILITA' DELLE POLIZZE VITA
di Scorzoni Giulia

1. Introduzione

Il presente capitolo si propone l'obiettivo di analizzare i profili di criticità che attengono alla sfera della responsabilità patrimoniale del sottoscrittore di polizze vita.

L'attenzione sarà pertanto focalizzata sulla disciplina codicistica in materia di polizze assicurative vita ed, in maniera particolare, sulla normativa inerente la dibattuta ed articolata questione della impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita, così come configurata all'interno del Codice Civile e, per approfondimento, nelle sentenze delle Corti di merito.

L'interesse nei confronti dell'argomento è grande, data la sempre maggiore diffusione dello strumento della polizza assicurativa per fini economici e speculativi e non solo previdenziali o di mero risparmio, tuttavia con interessi sottesi di varia natura, talvolta anche di dubbia legittimità.

La materia è complessa e necessita di essere analizzata e ragionata in maniera lucida e organizzata, onde evitare di giungere a conclusioni o troppo riduttive e semplicistiche o, viceversa astruse ed incoerenti con il dato normativo e le pronunce di merito.

Per questo motivo, si è resa necessaria una analisi separata delle maggiori tematiche. Il capitolo consta di cinque paragrafi. Affronteremo in primo luogo il tema della disciplina codicistica inerente alle polizze in generale, analizzando gli elementi essenziali del contratto, nonché le varie tipologie di polizze esistenti e le loro modalità di classificazione. Entreremo, quindi, nel merito della questione giuridica, ponendo l'attenzione sulla normativa codicistica attinente

alle polizze del ramo vita e specificamente alle polizze cosiddette di investimento per poi focalizzare l'attenzione e gli sforzi interpretativi sul profilo di principale interesse: l'impignorabilità delle polizze vita.

Accenneremo, infine, a quelli che riteniamo essere gli orientamenti più interessanti della giurisprudenza europea, per concludere con alcuni brevi riferimenti alla impignorabilità delle posizioni pensionistiche integrative.

La conclusione del presente studio tenterà di fornire, in maniera più chiara ed esauriente possibile, la risposta all'interrogativo di base, che genera tutte le riflessioni qui contenute: le polizze vita possono essere sottoposte ad azione esecutiva e/o cautelare? Se sì, con quali precisazioni o entro quali limiti?

2 Il contratto di assicurazione. L'assicurazione sulla vita: generalità.

A norma dell'articolo 1882, l'assicurazione è un contratto consensuale, ad effetti obbligatori e cosiddetto aleatorio¹ attraverso il quale l'assicuratore, a fronte del versamento di un premio, si obbliga ad una certa prestazione, che varia a seconda della tipologia di assicurazione di cui si tratta. Si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti ed alle condizioni stabilite nel contratto stesso, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero si obbliga a risarcire a terzi il danno che dovrebbe essere risarcito dall'assicurato (assicurazione contro la responsabilità civile), o, in ultimo, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazioni

¹ I contratti aleatori sono quelli in cui le prestazioni corrispettive di cui le parti si fanno carico non risultano essere in equilibrio tra loro, come accade, viceversa, nei contratti commutativi. Caratteristica è l'incertezza, al momento della stipulazione, sul rapporto tra il sacrificio ed il vantaggio derivante dal negozio; il rischio, l'alea, diviene, quindi, per legge o per volontà delle parti, elemento essenziale del sinallagma contrattuale. Torrente A., Schlesinger P., Manuale di Diritto Privato, Giuffrè, 2017. P. 838

sulla vita).

La causa del contratto consiste nel trasferimento del rischio economico: ad esempio, nel contratto di assicurazione sulla vita, di cui in questa sede tratteremo, la morte del capofamiglia, unico soggetto che fornisce i mezzi economici per il sostentamento della famiglia, rappresenterebbe un irreparabile problema. La conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita consentirebbe ai familiari designati di ricevere, da parte della compagnia, una somma o una rendita per la soddisfazione dei bisogni di vita presenti e futuri. Il rischio, demografico in questo caso, viene trasferito dalla sfera dell'assicurato a quella dell'assicuratore, che può agevolmente sostenerlo e, ove necessario, farvi fronte economicamente, in virtù di un ragionamento di carattere statistico che «gli consente di ripartire sull'ammontare complessivo dei premi incassati dall'insieme degli assicurati esposti al medesimo rischio l'onere dei sinistri che si realizzano»², concretizzando anche un certo guadagno finale.

Come evidenziato, il rischio costituisce un elemento essenziale del contratto di assicurazione. La sua inesistenza, quindi, è causa di nullità del contratto stesso; la sua cessazione in vigenza di contratto darà luogo a scioglimento del contratto; tutti i vizi che possano inficiare l'esatta conoscenza di esso da parte dell'assicuratore daranno luogo a causa di annullamento, di risoluzione o di rettifica delle pattuizioni. Il rischio, invero, deve essere noto all'assicuratore e deve essere dallo stesso agevolmente apprezzabile affinché sia correttamente valutabile l'opportunità, a monte, di concludere o meno il contratto stesso e sia correttamente proporzionabile l'importo del premio.

Ulteriore elemento essenziale del contratto è la forma scritta, che il Codice Civile richiede, all'articolo 1888, *ad probationem*³.

2 Torrente A., Schlesinger P., Manuale di Diritto Privato, Giuffrè, 2017. P. 838

3 Si tratta di un requisito di carattere processuale, piuttosto che sostanzia-

Il documento che l'assicuratore rilascia al contraente è la cosiddetta polizza. Nel linguaggio quotidiano, anche formale o tecnico, il termine polizza è ormai utilizzato per indicare generalmente il concetto di contratto assicurativo, inteso come insieme di norme scritte che regolano i rapporti tra assicurato ed assicuratore, non tanto e non solo il documento cartaceo o digitale che le contiene. Tecnicamente, il termine polizza, nell'accezione che qui interessa, significa «Foglietto contenente indicazioni di vario genere, in parte stampate e in parte manoscritte, che serve di ricevuta, di contrassegno, o attesta un'obbligazione da parte dello scrivente»⁴ La prassi insegna che il contratto di assicurazione contiene clausole prestampate, dette condizioni generali di contratto; questa formula contrattuale, basata su clausole predefinite è quella tipica destinata alla contrattazione di massa e per questo soggiace alla normativa a tutela del consumatore, implicando, per l'assicuratore, determinati obblighi di trasparenza e di chiarezza e comprensibilità di tali clausole, che, peraltro, devono essere note al contraente sin dal momento della stipulazione o, comunque, risultare intelleggibili con l'ordinaria diligenza⁵.

Ulteriore caratteristica essenziale del contratto di assicurazione è costituita dalla durata dello stesso, ossia dall'arco temporale in cui è attiva la copertura del rischio assicurato: in linea generale, a norma dell'articolo 1899 l'assicurazione ha effetto,

le: invero, la forma scritta è richiesta non per la validità del contratto (*ad substantiam*), ma per la sua prova in un eventuale giudizio.

⁴ Treccani, Vocabolario on line.

⁵ Alla sottoscrizione del contratto di assicurazione si applicano le norme relative alla contrattazione di massa, in particolare gli articoli 1341, relativo alle condizioni generali di contratto ed alla loro validità e 1342, relativo alla conclusione di contratti mediante moduli o formulari predisposti unilateralmente: la *ratio* sottesa ad entrambe le norme è costituita dalla tutela della parte contraente più debole, il "cliente" che non ha partecipato alla stesura delle clausole contrattuali. Inoltre, qualora l'assicurato sia un consumatore, la normativa di riferimento sarà dettata anche dal codice del consumo, specificamente dagli articoli 33 e seguenti, attinenti alle clausole vessatorie ed alle condizioni di validità delle stesse.

formalmente, dalle ore ventiquattro del giorno della stipula alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso

Come anticipato, la fattispecie che interessa in questa sede è quella delle assicurazioni sulla vita, cioè della forma di assicurazione in cui la prestazione dell'assicuratore dipende dall'*an* o dalla durata della vita dell'assicurato. Giova, al proposito, ricordare che il contraente può stabilire di assicurare la propria vita così come quella di un terzo, purchè il terzo in questione accetti formalmente per iscritto la conclusione del contratto.

2.1 Tipologie

Nel presente paragrafo, tenteremo di effettuare una classificazione generale delle polizze assicurative vita, con qualche breve riferimento alle polizze danni, in relazione specificamente ad alcuni profili caratterizzanti ciascun contratto.

Prima di procedere all'esame delle varie classificazioni, basate sulla tipologia di evento assicurato, piuttosto che sulla modalità di investimento del premio versato, etc. occorre individuare una preliminare macro-suddivisione delle polizze assicurative, specificamente identificata in due cosiddetti Rami: Ramo Danni e Ramo Vita. Di immediata comprensione la differenza che intercorre tra le due: l'una pone alla propria base, come evento assicurato, la vita (o la morte) del soggetto assicurato, l'altra un sinistro che arrechi ad un soggetto terzo un danno economicamente quantificabile.

Il Ramo vita possiede ulteriori ramificazioni, essendo internamente suddiviso come segue: Ramo I, a cui appartengono le assicurazioni sulla durata della vita umana; Ramo II, in cui rientrano le assicurazioni di nuzialità e di natalità; Ramo III, che comprende assicurazioni sulla vita umana ma con prestazioni direttamente collegate al

valore di fondi di investimento o di indici di mercato o ad altri valori economici di riferimento; Ramo IV, a cui fanno capo le assicurazione per malattia e assicurazione contro il rischio di non autosufficienza (copertura rischio di invalidità grave/infortunio dovuta a malattia, LTC long Term Care); Ramo V, che comprende le cosiddette polizze od operazioni di capitalizzazione; Ramo VI, che raggruppa operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, di vita o di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa (include i fondi pensione ad esempio). Entrando nel merito delle tipologie oggetto della presente analisi, ovvero delle polizze del ramo vita, ed in particolare di quelle sulla durata della vita umana, la prima, basilare, differenziazione deve aver riguardo all'evento assicurato. Pertanto, in relazione ad esso si distingueranno polizze di assicurazione del caso morte, polizze di assicurazione del caso vita e polizze cosiddette miste.

Nelle assicurazioni caso morte, l'evento dedotto in contratto, che da luogo all'obbligo in capo all'impresa di erogare la prestazione è il decesso del contraente/assicurato. La durata del contratto può essere predeterminata⁶, o, viceversa, indeterminata, dando vita ad un contratto cosiddetto a vita intera⁷. Peculiare, in queste figure contrattuali, è lo spostamento del rischio demografico, dal singolo all'impresa di assicurazione. Per tale motivo, necessariamente, risultano esclusi dalla copertura assicurativa i decessi prodotti da cause

6 E' il caso della polizza Temporanea Caso Morte: la *ratio* di questo strumento è quella di proteggere alcuni soggetti, inseriti quali beneficiari del contratto, da possibili problemi finanziari in caso di decesso dell'assicurato, mettendo a loro disposizione un capitale definito nella polizza.

Questa polizza è valida per un periodo di tempo specifico definito insieme all'impresa di assicurazione. Se la morte avviene durante questo periodo, ai propri cari è garantito il pagamento del capitale. Se ciò non avviene, superata la scadenza della polizza, il contratto si conclude e i premi versati per l'acquisto della polizza rimangono all'impresa di assicurazione.

7 In questo caso, l'assicuratore dovrà corrispondere il premio a prescindere dal momento in cui si verifichi il sinistro.

peculiari, come: il suicidio dell'assicurato (entro due anni dalla stipulazione del contratto), la partecipazione dell'assicurato a fatti di guerra o a delitti dolosi, gli incidenti di volo (quando l'aeromobile non è autorizzato al volo, il pilota non ha il brevetto o l'assicurato appartiene all'equipaggio).

Nelle assicurazioni caso vita l'assetto si capovolge, in quanto l'evento assicurato è la sopravvivenza in vita dell'assicurato alla data di scadenza del contratto. La prestazione finale consiste in un capitale o in una rendita vitalizia rivalutabile erogata al beneficiario, il quale può essere designato nel contratto, con una indicazione successiva o anche mediante testamento. Peculiare è la possibilità, in capo al contraente, di stabilire che la rendita sia reversibile, cioè sia corrisposta sulla vita del beneficiario designato ed anche, dopo la morte del primo, sulla vita di un secondo beneficiario.

Tertium genus è quello delle assicurazioni miste, dove l'assicuratore garantisce il pagamento di una rendita sia per il caso della sopravvivenza del contraente che per il caso del suo decesso.

Una ulteriore classificazione delle polizze assicurative ha ad oggetto la modalità di pagamento del premio. Distingueremo allora polizze a premio annuo o periodico, polizze a premio unico e polizze a premio unico ricorrente.

Nel caso in cui il premio sia annuo (o periodico) il contraente sarà obbligato al pagamento della somma pattuita per un determinato numero di anni. Tale premio può anche essere frazionato in più rate, con l'applicazione dei cosiddetti interessi di frazionamento, che saranno oggetto di specifica postilla all'interno della nota informativa, in ossequio ai principi di trasparenza e di completezza delle informazioni da fornire al consumatore.

Il premio annuo, o periodico, può essere costante o rivalutabile: il primo rimane invariato per tutta la durata della polizza, il secondo subisce un incremento percentuale,

di anno in anno, equivalente alla percentuale di rivalutazione del fondo a gestione separata in cui vengono investiti i premi. Trattasi di figure contrattuali tendenzialmente dotate di una certa flessibilità, soprattutto in relazione alla facoltà di rivalutazione del premio. Essa, invero, può essere limitata o anche rifiutata dal contraente, qualora l'incremento divenisse insostenibile.

Nelle polizze a premio unico, il contraente versa all'atto della sottoscrizione del contratto l'intero ammontare oggetto del contratto stesso.

Assimilabile in parte alla precedente ed in parte alla polizza a premio periodico è la polizza a premio unico ricorrente, nel cui contratto è fatto oggetto di pattuizione il pagamento di una serie di premi unici ad una certa ricorrenza ed in cui ogni versamento effettuato concorre a determinare la prestazione finale indipendentemente dagli altri versamenti. Il premio unico ricorrente può essere sospeso o posticipato, nel corso del tempo, in base alle disposizioni contrattuali.

Esistono, poi, una serie di particolari contratti assicurativi specificamente destinati al segmento aziende. Tra di esse riteniamo di dover quantomeno accennare alle polizze key-man, alle polizze TFM, alle polizze TFR.

La polizza key-man è un particolare tipo di prodotto assicurativo dedicato alle aziende che intendono proteggere il proprio business dal rischio di perdita delle risorse chiave. Trattasi di una polizza temporanea caso morte che può coprire il rischio di decesso o di invalidità permanente da infortunio o malattia degli amministratori e di tutte quelle risorse individuate dall'imprenditore come soggetti chiave, difficilmente sostituibili. Rilevante, in questa fattispecie, è il profilo fiscale delle polizze in questione: esse sono completamente deducibili dal reddito imponibile dell'azienda purché le figure principali del contratto siano quelle menzionate pocanzi: l'azienda è contraente e beneficiario della

polizza, il soggetto chiave è l'assicurato della polizza. Questa formula esponentzializza la sua utilità e rilevanza nei contesti specifici delle società di persone, o nelle S.r.l. a socio unico, dove spesso "l'azienda è il key man" e viceversa: costituisce una modalità di tutela delle risorse che proietta i suoi effetti positivi anche nei confronti dei familiari dell'imprenditore, spesso coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle vicende dell'azienda condotta dal capofamiglia.

Le polizze TFM sono specifiche soluzioni assicurative, in genere del tipo rivalutabile, utilizzate dalle aziende per accantonare le indennità che l'impresa/la società si impegna a corrispondere agli amministratori alla scadenza del mandato. L'indennità in questione deve essere pattuita in sede di costituzione della società e quindi posta per iscritto nell'atto costitutivo o, comunque, deliberata dall'assemblea dei soci.

Similari sono le polizze per la gestione del TFR rimasto in azienda. Sappiamo infatti che le somme relative al trattamento di fine rapporto lasciato in azienda possono essere investite in polizze che, comunemente, sono a rivalutazione o a capitalizzazione. Ferme le condizioni di legge ex art. 2120 del Codice Civile per eventuali richieste di anticipo o riscatto.

Ultima menzione è riservata alle polizze long term care ed alle polizze di responsabilità civile.

La Long Term Care è una polizza assicurativa di puro rischio che copre le spese derivanti dall'impossibilità di svolgere autonomamente le normali funzioni della vita quotidiana, con conseguente menomazione dell'autosufficienza, non necessariamente dovuta a malattia o infortunio, ma anche a senescenza. La prestazione può consistere in una rendita, in un capitale ovvero dall'erogazione servizi di assistenza, previo accertamento e misurazione delle abilità dell'assicurato nelle cosiddette ADL (activities of daily living – attività della vita quotidiana).

Infine, i contratti di responsabilità civile generale, diverse

dall'assicurazione obbligatoria RCA, tutelano, in sostanza, il patrimonio dell'assicurato dal rischio di dover risarcire i danni procurati a terzi a causa di una determinata condotta colpevole, dedotta, normalmente, nelle condizioni contrattuali. La polizza può interessare chiunque sia esposto al rischio di causare danni a terzi. In questo caso la compagnia assicurativa sarà obbligata a tenere indenne il contraente/assicurato per tutti i danni causati, durante la vigenza del contratto, direttamente da egli stesso, per esempio quelli causati involontariamente nel corso della tua attività professionale o per i danni causati da persone, animali o cose di cui egli è responsabile, per esempio un figlio minore o un animale domestico. Tale contratto è comunemente soggetto a massimali di indennizzo e/o franchigie.

2.2 Modalità di investimento

Una ulteriore classificazione delle polizze assicurative ha riguardo alla modalità utilizzata dall'assicuratore per l'investimento del premio. Trattasi di una classificazione che può essere utilizzata per meglio comprendere le caratteristiche delle polizze ramo vita.

Distingueremo, così, polizze rivalutabili, polizze index linked e polizze unit linked.

La polizza vita rivalutabile è un particolare tipo di contratto di assicurazione sulla vita, appartenente al Ramo I, che prevede il versamento di un premio periodico (annuo nel caso più tipico ma sono possibili scadenze diverse a seconda del tipo di contratto sottoscritto) che viene versato in un fondo interno alla compagnia stessa, ma distinto e separato dalle altre attività della compagnia; tale fondo viene comunemente individuato come di "gestione separata". Si tratta di un investimento definito rivalutabile in quanto il capitale investito è soggetto ad una rivalutazione in base all'andamento delle performance del fondo di gestione separata. Tale fondo, normalmente, investe

in un mercato tendenzialmente prudentiale, privilegiando titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, come titoli di stato, pronti contro termine, etc.; questa tipologia di gestione consentirebbe alla compagnia, nella maggior parte dei casi, di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del contraente contenendo il rischio di mercato e, al contempo, garantendo un tasso tecnico (tasso minimo) di rendimento al contraente, previamente contrattualizzato.

In altre parole, e maggiormente in dettaglio, possiamo affermare che il capitale depositato a titolo di premio della polizza vita è soggetto ad una rivalutazione che tiene conto della capitalizzazione composta. Questo significa che gli interessi vengono calcolati in base al capitale depositato, ma concorrono al calcolo anche gli interessi già maturati nel periodo soggetto al calcolo (ad esempio nell'anno precedente). In pratica il capitale sul quale vengono calcolati gli interessi aumenta periodicamente in base agli interessi già maturati in precedenza.

Le polizze rivalutabili godono spesso, ma non sempre, inoltre, del consolidamento dei risultati; in estrema sintesi ciò significa che i capitali già acquisiti non sono soggetti a possibili andamenti negativi del fondo di gestione separata, nemmeno nel caso in cui questo fosse in perdita. Ciò significa che il capitale non è soggetto interamente alle fluttuazioni tipiche dei fondi di investimento ad elevato rischio e che il montante già versato gode di una garanzia. Alla scadenza del contratto, la compagnia assicuratrice si impegna a riconoscere almeno il rendimento minimo garantito in fase di sottoscrizione del contratto, secondo le modalità stabilite da ogni singolo prodotto assicurativo.

Ultima rilevante osservazione riguarda la cosiddetta aliquota di retrocessione. Precisiamo, al proposito, che all'assicurato/ contraente viene riconosciuta solo una parte del rendimento ottenuto dal fondo nel tempo in cui il premio assicurativo

è rimasto investito, normalmente intorno all'80%, appunto l'aliquota di retrocessione. La restante percentuale rappresenta il profitto generato dalla gestione separata di cui beneficia direttamente la compagnia assicurativa.

Per quanto concerne le due ultime tipologie menzionate al principio del presente paragrafo, possiamo, in via di prima approssimazione, affermare che entrambe esse appartengono al cosiddetto ramo III, che identifica tutti i contratti di assicurazione sulla vita le cui prestazioni sono collegate - *id est linked* - a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento. Possono anche essere alternativamente definiti "prodotti di investimento assicurativi" (IBIP) e, indubbiamente, sono esposti alla variabilità dell'andamento dei mercati finanziari, richiamando caratteristiche proprie dell'investimento (per questo dette anche, più genericamente, polizze di investimento).

Giova precisare che in queste polizze si produce uno spostamento del rischio finanziario, che, qualora il contratto non preveda meccanismi di garanzia, transita dall'assicuratore al risparmiatore/assicurato/contraente.

Le polizze Index Linked sono contratti assicurativi sulla vita, a scadenza predeterminata, che potremmo definire ad alto contenuto finanziario, in cui il premio versato dal contraente viene investito in titoli e strumenti di natura obbligazionaria ed in opzioni su uno o più indici o panieri di indici di Borsa; pertanto, il risultato finale dipende dall'andamento dell'indice collegato alla polizza. Si possono configurare contratti con garanzie di rendimento minimo: questo è possibile, per la compagnia, attraverso l'utilizzo di specifiche tecniche di contenimento del rischio.

Si può affermare, quindi, che la polizza Index Linked mira al raggiungimento di un duplice obiettivo: investire in un indice (o comunque in un insieme di titoli) soggetto alle oscillazioni

del mercato, superando la rigidità, ad esempio, dei titoli di stato, come accade nelle polizze vita a gestione separata, e, contemporaneamente, restituire a scadenza quantomeno il capitale investito.

Nei contratti assicurativi unit linked il premio viene investito dall'assicuratore in fondi di investimento sia interni alla compagnia sia esterni, in OICR⁸.

L'investimento in fondi può essere totale, quindi dell'intero valore del premio della polizza, oppure parziale, di una percentuale di esso. In quest'ultimo caso, la restante percentuale del premio viene normalmente posizionata in un fondo interno a gestione separata (vedasi tema delle polizze rivalutabili), dando vita ad una cosiddetta polizza multiramo. I contratti assicurativi unit linked prevedono l'erogazione di una prestazione sia in caso di sopravvivenza, a richiesta del contraente/assicurato, sia in caso di morte del sottoscrittore,

8 OICR - Organismi di investimento collettivo del risparmio: Categoria di intermediari finanziari, comprendente le SGR, le SICAV e gli OICVM, i quali offrono servizi di gestione collettiva del risparmio disciplinati dal titolo III del TUF, d. lgs. 58/1998. Questi servizi comprendono la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni d'investimento (costituiti dal patrimonio autonomo, raccolto tra una pluralità di risparmiatori con la finalità di investirlo sulla base di una predeterminata politica; tale patrimonio viene suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti e gestito a monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi) e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti. Inoltre, questo tipo di servizi comprende la gestione del patrimonio dell'OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento, avente a oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili. La prestazione dei servizi elencati è riservata alle SGR e alle SICAV, nonché alle società di gestione armonizzate (limitatamente all'attività di gestione del patrimonio dell'OICR).

In particolare, le SGR possono: prestare servizio di gestione di portafogli; istituire e gestire fondi pensione; svolgere attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB; prestare servizi accessori, quali custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi, limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione; prestare servizio di consulenza in materia di investimenti; commercializzare quote o azioni dell'OICR proprie o di terzi. Le società di gestione armonizzate hanno sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, e sono autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. «OICR» Treccani, Dizionario di Economia e Finanza (2012).

al beneficiario istituito dall'assicurato. Detta prestazione è, ovviamente, connessa all'andamento degli investimenti effettuati nel fondo o nei fondi sopra menzionati. Di solito questi prodotti consentono all'investitore di selezionare i fondi in cui investire tra una serie di alternative disponibili, ivi inclusi fondi con maggiore esposizione ai rischi di mercato. Individuiamo, pertanto, una accentuata flessibilità dello strumento ed una totale libertà di scelta in capo all'investitore. Con riguardo a questi due profili, della flessibilità dello strumento e della libertà di scelta da parte del contraente, è necessario sottolineare l'importanza della trasparenza contrattuale che implica per la Compagnia, anzi obbliga la Compagnia a fornire all'investitore una informazione corretta, chiara ed esauriente che lo agevoli nella comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi del prodotto di investimento in questione e che ne consenta, per esso, la facile confrontabilità con altri della stessa tipologia⁹. Contemporaneamente, ancorchè il contratto possa prevedere delle garanzie di rendimento a tutela dell'investitore - come, ad esempio, il riconoscimento del picco massimo raggiunto dal valore della polizza -, il fatto della connessione dell'investimento in fondi rende l'investimento in polizza unit linked maggiormente rischioso e soggetto a volatilità.

3. Disciplina codicistica

L'indagine che stiamo conducendo, sulla effettiva portata dei principi di impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita, non può prescindere dall'analisi della normativa di base, contenuta nel Codice Civile: la normativa codicistica in materia di assicurazioni è contenuta nel Libro IV, Titolo III - Dei singoli contratti, Capo XX, e, specificamente, determinanti ai fini della nostra analisi, devono essere considerati l'articolo

⁹ «*La trasparenza delle condizioni contrattuali*» Sito internet istituzionale della Banca d'Italia, in <https://economiepertutti.bancaditalia.it/informazioni-di-base/trasparenza-condizioni-contrattuali/>

1882, l'articolo 1919, ed in particolare l'articolo 1923, il quale si pone in netta contrapposizione ed in deroga al principio generale di cui all'art. 2740.

L'articolo 1882 CC fornisce, in via di prima approssimazione, la nozione generale di contratto di assicurazione, definendolo come «il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana»¹⁰.

Il meccanismo di base che sottostà al contratto di assicurazione consiste nel trasferimento dell'alea, del rischio economico di un dato evento, dall'assicurato sull'assicuratore, il quale è in grado di sopportare tale rischio perché il calcolo delle probabilità gli permette di suddividere tra gli altri assicurati l'alea stessa ed anche di ottenere un vantaggio economico. Al pagamento di un premio di modesta entità corrisponde quindi, per l'assicurato, il diritto ad un ingente indennizzo al verificarsi dell'evento.

La tipologia di polizza assicurativa che interessa alla nostra analisi è la polizza assicurativa sulla vita, disciplinata espressamente dagli articoli 1919 e seguenti del CC. Nella fattispecie, la norma, rubricata «Assicurazioni sulla vita propria o di un terzo» dichiara espressamente che «L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto». La ragione fondante la norma deve essere rinvenuta, oltre che nella codificazione della forma assicurativa inerente alla vita, anche nella garanzia a beneficio del soggetto sulla cui vita sia fatta tale stipula, atteso che dopo essa sorge per il beneficiario un interesse alla sua morte.

¹⁰ Articolo 1882. Codice Civile

Come si può dedurre sia dall'esegesi della norma che dall'individuazione della sua *ratio*, l'utilizzo delle polizze vita risponde ad una esigenza di garanzia per il futuro per sé e per i propri discendenti e familiari. Assume, quindi, una connotazione non speculativa.

Di particolare interesse rispetto alla casistica in esame, in quanto fondamento di tutti i ragionamenti che seguiranno in merito ai concetti di impignorabilità ed insequestrabilità è l'articolo 1923 del Codice Civile.

In primo luogo, riteniamo opportuno, per completezza, evidenziare che l'articolo 1923 CC sorge in un quadro storico-politico-sociale peculiare: il legislatore opera nel 1942, durante il ventennio fascista, in un contesto che favoriva questa particolare modalità di risparmio pro-futuro e la percepiva come una sorta di garanzia di stabilità sociale, concepandola come un mezzo idoneo a sgravare lo stesso Stato da compiti assistenziali che gli erano propri.

Da un punto di vista tecnico-storico, l'origine della norma è da rinvenire in due distinti precetti riconducibili a normative precedenti. Il primo era l'art. 5 del R. D. L. 29 aprile 1923, n. 966, il quale stabiliva il divieto di pignoramento e sequestro delle somme dovute, genericamente, agli aventi diritto. Con l'elaborazione dell'articolo 1923, il legislatore da un lato ha ristretto la portata soggettiva della norma, dovendosi oggi specificamente considerare come "aventi diritto" il contraente e il beneficiario; dall'altro lato ha ampliato e generalizzato i concetti inerenti alle azioni precluse, sostituendo i ben determinati concetti di pignoramento e sequestro con i più ampia di azione esecutiva a cautelare.

La seconda norma, che influenza e confluisce nel contenuto dell'articolo 1923, soprattutto per quanto concerne l'assicurazione in favore di terzi, è l'art. 448 del codice del commercio¹¹. Nella nuova formulazione il legislatore, oltre ad

¹¹ Codice del Commercio, annesso alla Legge del 2 aprile 1882, Num. 681. Art. 448. «In caso di morte o di fallimento di colui, che fece assicurare

accogliere e riprodurre l'ambito soggettivo di applicazione, parlando tanto di contraente quanto di terzo nonché di persona designata nel contratto, fa riferimento anche ai "premi", sostituendo il riferimento ai "fatti versamenti" della formulazione contenuta nell'art. 448 Cod. Comm.

Attualmente, osserviamo che l'articolo 1923, rubricato "Diritti dei creditori e degli eredi", al primo comma, dichiara che «Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare». La *ratio* sottesa a questa norma sta nella natura delle prestazioni dovute dall'assicuratore all'assicurato o, in sua mancanza, all'erede: esse hanno natura, *latu sensu*, previdenziale, comunque non indennitaria, e, indubbiamente, non speculativa.

E' evidente come, già in via di prima approssimazione, sulla base dell'esposizione appena effettuata, l'articolo 1923 rappresenta una rilevante deroga al generale principio della personalità della responsabilità patrimoniale, sancito dall'articolo 2740 del Codice Civile¹². Principio fondamentale di tutto il sistema giuridico del diritto privato, di carattere generale, tutela il creditore istituendo la cosiddetta garanzia generica, in forza della quale questi, in caso di inadempimento, potrà soddisfarsi agendo su tutti i beni del debitore, presenti e futuri. Per identificare la ragione fondante di tale deroga occorre focalizzare l'attenzione sui principi generali del diritto; riteniamo, pertanto, che essa sia da cogliere, appunto, nella natura previdenziale e non speculativa dell'assicurazione sulla vita, intesa dal legislatore come mezzo finalizzato alla

sulla propria vita o sulla vita di un terzo una somma da pagarsi ad altra persona, ancorchè sua successibile, i vantaggi dell'assicurazione restano ad esclusivo beneficio della persona designata nel contratto; salve, rispetto ai fatti versamenti, le disposizioni del Codice civile che riguardano la collazione, la riduzione e la revocazione degli atti in frode dei creditori».

12 Articolo 2740 CC: «Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge».

tutela, per così dire preventiva o, meglio ancora, anticipatoria, della sfera privata e della dignità, in senso economico-patrimoniale, del contraente o di un soggetto terzo.

Il secondo comma, introducendo una eccezione, assume connotati maggiormente pratici, a corollario del principio sancito dal primo comma, e dichiara che «Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni». Il combinato disposto delle due norme mira a promuovere e tutelare lo "spirito previdenziale", rendendo indisponibili le somme, per così dire legittimamente accantonate, dovute dall'assicuratore all'assicurato/beneficiario; contemporaneamente intercetta e vieta quelle condotte fraudolente che, avvalendosi del mezzo dell'assicurazione sulla vita, mirino ad occultare somme più o meno ingenti per sottrarle all'azione dei creditori, prevedendo per loro la facoltà di esercitare determinate azioni per il rilascio dei premi pagati e, in tal modo, vincolati.

La norma ha una portata generale, tutelando essa tanto il contraente quanto il beneficiario ed essendo applicabile tanto nelle assicurazioni concluse a nome proprio quanto a quelle concluse in nome di terzi; ciò comporta che nell'assicurazione conclusa a nome proprio è esclusa per il creditore del contraente l'azione esecutiva o cautelare contro il contraente stesso o suoi aventi causa, mentre nell'assicurazione conclusa in nome di terzi ad essere esclusa è la facoltà di agire tanto contro il beneficiario o i suoi aventi causa tanto per il creditore del contraente, quanto, dato che il terzo ha un diritto proprio, per il creditore del beneficiario. Il "vincolo protettivo", ovviamente, decade una volta che le somme saranno incassate dai soggetti coinvolti, in quanto esse torneranno, liquide, a far parte dei rispettivi patrimoni, confondendosi.

Poiché il legislatore fa riferimento meramente alle "somme",

in caso di riscatto pre-termine, per così dire, deve ritenersi applicabile l'esclusione dall'azione esecutiva o cautelare, in quanto appunto trattasi di somma con la medesima natura, *latu sensu*, previdenziale. Sul punto, in senso conforme, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio, nell'ambito di una procedura fallimentare, il provvedimento con cui il Tribunale aveva confermato il decreto del Giudice Delegato che autorizzava il curatore fallimentare a riscuotere il riscatto di una assicurazione sulla vita¹³.

In base al secondo comma dell'articolo 1923 CC deve ritenersi esclusa la preclusione dell'azione esecutiva e cautelare, e quindi, *a contrario*, saranno pignorabili e/o sequestrabili i premi pagati dall'assicurato all'assicuratore qualora, prima del pignoramento fosse stata accolta un'azione revocatoria ordinaria o fallimentare. Presupposto per l'accogliibilità della domanda è la prova della *scientia damni* o del *consilium fraudis*, elementi soggettivi da stimarsi in capo al contraente/assicurato che rappresentano rispettivamente, da parte dell'assicurato, la consapevolezza di star attuando una disposizione patrimoniale a danno di eventuali creditori e la dolosa preordinazione di tale azione a pregiudicare la soddisfazione del credito. Accertati questi presupposti, la disposizione sarà investita da provvedimento che ne dichiara l'inefficacia e, conseguentemente, le somme saranno pignorate, perdendo l'assicurato, nel futuro, il diritto a ricevere la liquidazione finale.

13 Suprema Corte di Cassazione, Sentenza n. 11975 del 25/10/1999, con specifico riferimento alla esclusione del litisconsorzio necessario con l'assicuratore nel procedimento in sede fallimentare ed in sede di legittimità nonostante l'autorizzazione al curatore a riscuotere il riscatto di una polizza assicurativa.

4. Impignorabilità e inalienabilità: ambito di applicazione. L'orientamento giurisprudenziale

Il tema della impignorabilità e della inalienabilità delle polizze vita, essenzialmente, prende le mosse da due questioni di fondo, che rappresentano, conseguentemente, l'oggetto delle indagini dottrinali e giurisprudenziali che si sono, nel tempo, costruite attorno.

Il primo profilo riguarda l'estensione del principio. Posto che l'articolo 1923 CC sancisce il principio di impignorabilità ed inalienabilità delle polizze vita, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate circa la portata di esso ed anche, operazione interpretativa molto più complicata, sui limiti o i casi di esclusione rispetto alla sua operatività.

Il secondo profilo da indagare, che viene alla luce a seguito del primo quesito, ma che di tutto il ragionamento rappresenta il presupposto logico e fattuale, riguarda la delimitazione del concetto di polizza vita ex art. 1923 CC. Occorre determinare quali siano i requisiti che una polizza deve recare perché possa, *ex lege*, essere sottratta al generale regime della responsabilità patrimoniale.

La presente indagine si propone, come obiettivo prioritario, quello di esaminare le pronunce giurisprudenziali ritenute più rilevanti, tentando di offrire una lettura il più possibile chiara ed organica dell'ordine attuale.

Riteniamo utile, a tal fine, offrire altresì un breve riferimento di carattere storico-polito-sociale sulla "vita" delle polizze assicurative.

Avuto riguardo a quanto premesso in merito alla "provenienza storica" dell'articolo 1923 CC¹⁴, sottolineiamo in questa sede che, in Europa, le polizze vita hanno subito una forte evoluzione, che ne ha, a volte, modificato gli aspetti essenziali, giungendo anche a modificarne, addirittura, il sinallagma.

Il punto di partenza è, indubbiamente, il concetto codicistico
14 Par. 2 Disciplina codicistica.

tradizionale. Si tratta di un contratto tendenzialmente semplice, poco o per nulla rischioso, avente come presupposto, in capo al contraente, un obiettivo di natura previdenziale, in grado di garantire in certa misura la rivalutazione del capitale. Il Codice delle Assicurazioni, con la sua suddivisione in Rami e la specifica caratterizzazione delle polizze sussumibili in ciascun ramo, già “sulla carta” esponenzializza sia la diversificazione che la complessità del quadro ricostruttivo, dando vita a contratti che acquisiscono una «una forte e prevalente componente finanziaria»¹⁵.

L’evoluzione, anche interpretativa, ha affrontato vari *steps*.

Escluse definitivamente dall’analisi di nostro interesse sono le polizze di ramo V, dette polizze di capitalizzazione, che esulano totalmente dal concetto base di polizza vita (e dal suo connesso rischio cosiddetto demografico) e che prevedono solamente la rivalutazione del premio iniziale a scadenza, sulla mera base di calcoli matematici di pura natura finanziaria.

Ulteriore complessità è stata generata dalle evoluzioni normative dei primi anni 2000, che hanno introdotto la terminologia “prodotti finanziari assicurativi”, in riferimento alle polizze di Ramo III, determinando, quindi, una codificazione del concetto di polizza assicurativa sulla vita, ma spogliando il concetto del carattere fondante del rischio demografico. Tale trasformazione ha condotto persino alla ideazione di contratti di matrice assicurativa, *nel nomen*, ma di stampo sostanziale totalmente differente che giungevano a contenere garanzie su beni della più diversa natura, quali, a titolo di esempio, opere d’arte, barche e nientemeno società di famiglia. Si configurava, così, un contratto-contenitore, «molto utile, duttile e flessibile, ma che andava via via perdendo l’originaria natura assicurativa»¹⁶.

15 Trattasi, come ampiamente illustrato in precedenza, delle polizze unit ed index linked. Zitiello L. *Uno scudo a prova di sequestro?* <https://www.zitielloassociati.it/uno-scudo-prova-sequestro/>

16 Zitiello L. *Uno scudo a prova di sequestro?* In <https://www.zitielloassociati.it/uno-scudo-prova-sequestro/>

Il quadro è, quindi, ampio, diversificato, composito. Per chiarificarlo è necessario riflettere sugli orientamenti ed interpretazioni giurisprudenziali.

E' ormai inconfutabile l'assunto che l'utilizzo delle polizze vita si adatta ad una esigenza di garanzia per il futuro, per sé e per i propri discendenti e familiari. La sua sottoscrizione, da parte del contraente, teoricamente, è animata, o almeno dovrebbe essere animata, da uno spirito ben lontano da tutto quanto abbia a che vedere con la speculazione o con la sottrazione e/o l'occultamento di patrimonio. Per tale motivo, il Legislatore del 1942 sancisce, per questa fattispecie, una disciplina di indubbio favor, rispetto al generale principio di personalità della responsabilità patrimoniale. Per raggiungere tale scopo, sancisce i principi di impignorabilità ed insequestrabilità.

Occorre, quindi, comprendere profondamente il significato teorico di questi due concetti ed indagare le conseguenze pratiche a cui essi conducono.

Con il termine impignorabilità intendiamo la caratteristica di un determinato bene, mobile o immobile o di un credito individuato in maniera specifica dalla legge, il quale non può essere assoggettato ad esecuzione forzata ai fini della soddisfazione dei diritti dei creditori.

Parimenti, per insequestrabilità intendiamo l'attitudine di un certo bene il quale non può essere sottoposto a sequestro preventivo, ai fini di una eventuale successiva esecuzione forzata per la soddisfazione dei diritti creditori.

Al principio del presente capitolo abbiamo classificato le principali tipologie di polizze assicurative, avendo riguardo ad alcune loro caratteristiche e, in particolare, abbiamo focalizzato l'attenzione sulle modalità di pagamento del premio e sulle modalità di investimento dello stesso. Per comprendere appieno l'argomento, dobbiamo tenere a mente le definizioni fornite in precedenza, che collegheremo ed armonizzeremo con i concetti giuridici e le prescrizioni

dettati dall'articolo 1923 del CC.

Nulla quaestio in merito alle polizze di Ramo I. Perfettamente coerente con il dettato dell'articolo 1923 CC e con le risultanze della sua esegesi, è, infatti, la loro struttura; tali contratti, come abbiamo avuto modo di vedere in precedenza, prevedono l'impiego del premio versato dal contraente attraverso il suo investimento in fondi interni a Gestione Separata: tali polizze sono assistite da una propria intrinseca natura previdenziale e la loro struttura ne è, al contempo, *ratio* e prova. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, infatti, tanto basta per ritenere applicabili i principi di impignorabilità ed insequestrabilità in esame.

Tenendo, poi, a mente quanto concluso a seguito dell'analisi della norma suddetta, ed in modo particolare la *ratio* della deroga che essa sancisce, ovverosia la funzione previdenziale che giustifica l'accumulo di capitale, la funzione di accantonamento anticipato a garanzia di futura dignità, dobbiamo osservare che, oggi, i contratti di assicurazione sulla vita, pur continuando ad avere una causa tendenzialmente non speculativa, quantomeno in alcune specifiche formulazioni, hanno assunto, nel corso del tempo, caratteristiche che li distanziano dallo scopo previdenziale, avvicinandoli a quello speculativo.

E' il caso, ad esempio, delle polizze vita cosiddette Unit Linked o anche Index Linked, che molto hanno in comune con gli strumenti finanziari, in quanto basano essenzialmente la loro performance sull'andamento del mercato¹⁷. Si potrebbe dedurre, quindi, che tali contratti assicurativi stiano evolvendo verso una causa cd. mista. All'obiettivo originario, cioè quello di accantonare determinati importi *pro-futuro*, si affianca il nuovo, ulteriore, obiettivo, quello di ottenere delle plusvalenze rispetto alle somme originariamente investite, a fronte di un certo (e pre-scelto, nel senso di consapevolmente opzionato) livello di rischio; in altri termini di produrre una

¹⁷ Sul punto, vedasi par. 1.2.

redditività ulteriore, in un certo senso di speculare. Tale obiettivo è più facilmente raggiungibile attraverso la modalità di versamento del premio in un'unica soluzione, in luogo del versamento periodico e rateale, con riscatto anticipato o con durata limitata nel tempo.

L'obiettivo della redditività, perseguito in queste polizze attraverso il collegamento ai mercati, per mezzo dell'investimento del premio in fondi o in indici e con il rischio a ciò connesso, in termini assoluti, implica anche che il valore di esse possa considerevolmente ridursi, fino anche ad azzerarsi.

Ecco, quindi, che, nel caso di specie, verrebbe meno la originaria funzione previdenziale.

Diretta ed immediata conseguenza logica di quanto sopra è la non applicabilità del divieto di cui al primo comma dell'art. 1923 c.c., con l'ulteriore effetto di "reviviscenza" del diritto del creditore a sottoporre a procedura esecutiva o cautelare quello che, nel frattempo, è maturato come indennizzo (non più come rendita).

Un prima, più generale, pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che fornisce una interpretazione restrittiva dell'articolo 1923 CC, si è avuta nel 2000, con sentenza n. 8676 del 26/06/2000. La Corte, in tale sede, afferma che l'esenzione sancita dall'articolo 1923 CC opera solamente quando le somme rappresentino «le indennità nella quale si traduce la prestazione finale dell'assicuratore, realizzandosi solo in tal modo la funzione di previdenza e di risparmio del contratto.» Viceversa, non godrebbero dell'esenzione le somme provenienti da riscatto, pur se delle medesime polizze, in quanto il fatto del riscatto è di per sé stesso idoneo a far venir meno il fine previdenziale, con la conseguenza pratica che tali somme tornerebbero, a tutti gli effetti, a far parte dell'attivo fallimentare¹⁸.

18 Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. I Civile n. 8676 del 26/06/2000

A ben vedere, la distinzione tra scopo previdenziale e speculativo, tuttavia, non può essere semplicisticamente ricondotta alla tipologia di polizza sottoscritta, soprattutto con riguardo specifico delle polizze Unit/Index Linked; la identificazione di esso scopo, pertanto, pur essendo determinante ai fini dell'applicazione della disciplina, date le ripercussioni pratiche che essa comporta, non è sempre agevole.

Sul punto, un primo determinante studio si è avuto con la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 8271 del 2008, affrontano il tema della *ratio* dell'articolo 1923 e della portata interpretativa del divieto di sottoponibilità degli importi connessi ad azione esecutiva o cautelare. Nel dettaglio, la Suprema Corte recepisce i contrasti che si pongono sul punto in dottrina ed individua una prima corrente, secondo cui «quel divieto sia ispirato, e funzionale, alla protezione degli atti di previdenza ed alla incentivazione e tutela del risparmio» ed un secondo filone di pensiero secondo cui «esso sarebbe volto, invece, in via principale a tutelare l'interesse dell'assicuratore al regolare svolgimento del contratto»¹⁹. Ed in effetti, dice la Corte, nessuna delle due opinioni risulta in contrasto rispetto ad una interpretazione esegetica della norma, né con gli scopi teoricamente perseguibili dall'ordinamento.

La questione, secondo la Corte, va, pertanto, risolta mediante una interpretazione costituzionalmente orientata che abbia riguardo al valore, appunto, costituzionale del concetto della previdenza, nei termini in cui la norma intende tutelarla²⁰.

¹⁹ Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite n. 8271 del 31/03/2008

²⁰ Per previdenza, in senso costituzionalmente orientato, dobbiamo intendere quella forma di tutela «legata ai bisogni dell'età post lavorativa o derivante dall'evento morte di colui che percepisce redditi dei quali anche altri si avvalga» L'articolo 1923 intende tutelare la formula della polizza assicurativa sulla vita nella sua accezione di strumento di natura previdenziale, unitamente ad eventuali e, in varia misura, concorrenti sue finalità di risparmio, sia che esse si manifestino in via diretta, attraverso la garanzia del credito del singolo assicurato, sia che si presentino indiret-

Tali considerazioni devono essere affiancate a quelle sull'assicurazione sulla vita, come forma di assicurazione privata nelle sue varie e possibili "modulazioni", da ragionare «in termini di diritto vivente, ontologicamente inteso, nella (con riguardo alla) dimensione evolutivamente assunta, nell'attuale contesto economico sociale [...] (che in ragione, appunto, della sua funzione previdenziale, il "divieto" sub art. 1923 c.c. è volto a presidiare)»²¹.

La Suprema Corte aderendo, anche in questa valutazione, ad una attenta dottrina sul punto, conferma che la polizza assicurativa ramo vita tenderebbe a identificarsi come una sorta di "Terzo Pilastro" della previdenza, stanti le crescenti inadeguatezze dello Stato sociale. Tutto ciò premesso, occorre respingere le interpretazioni restrittive dell'articolo 1923. La protezione dalle azioni esecutive e cautelari, quindi, vige anche dopo la dichiarazione di fallimento e, nella fattispecie analizzata dalla sentenza che stiamo esaminando, rimane a tutti gli effetti valido il contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal fallito quando era in bonis, rientrando lo stesso, per il medesimo meccanismo di esclusione dettato dall'articolo 1923, anche tra le cose (in quanto credito che il fallito vanta nei confronti dell'impresa assicuratrice) non comprese nel fallimento²².

Resta ferma la impossibilità di generalizzare, astrarre o ricondurre la materia ad una tipizzazione chiusa.

La tecnica per giungere ad una equa soluzione, dunque, è elaborata dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale stabilisce, come già accennato, che l'attribuzione dello scopo al mero *nomen iuris* della polizza non è opportuno e non conduce ad una soluzione giuridicamente

tamente «attraverso la protezione del patrimonio dell'assicuratore, posto così al riparo dal contenzioso dei creditori, i cui costi andrebbero a detrimento degli assicurati per via di innalzamento dei premi». S. C. C. Civile, SS UU n. 8271 del 31/03/2008

21 Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite n. 8271 del 31/03/2008

22 Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite n. 8271 del 31/03/2008

orientata. Occorre pertanto guardare al contenuto precettivo che le parti intendono attribuirgli. Infatti, afferma la Corte, «la previsione generale contenuta nel D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 2, in ordine alle polizze denominate “linked”, e cioè quelle nelle quali l’obbligazione principale dell’assicuratore è collegata al valore di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni o comunque ad indici predeterminati di riferimento, non vale a far concludere apoditticamente per l’inclusione automatica di tali polizze nello schema legale (artt. 1882 – 1895 c.c.) del contratto di assicurazione, la cui causa deve essere rinvenuta nel trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore, rischio che, a pena di nullità, deve esistere alla stipula del contratto. Rientrano senz’altro nella fattispecie tipica di cui all’art. 1882 c.c., le polizze che operano la sostituzione della prestazione fissa dell’assicuratore con una variabile, agganciata a parametri di mercato, ma che mantengono comunque il rischio demografico; in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall’assicuratore sull’assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto mantiene comunque una funzione assicurativa, individuabile quale causa concreta del contratto, secondo gli ordinari criteri ermeneutici»²³. Occorre, viceversa, come dichiarato dalla Corte, fare riferimento a specifici criteri interpretativi da calare nel merito concreto di ogni caso: il Giudice investito della questione, dovrà individuare la funzione del singolo contratto sulla base agli elementi che compongono il regolamento negoziale prescelto.

La Suprema Corte ha elaborato alcuni criteri a cui il Giudice di merito, investito di una data questione controversa, deve fare riferimento per accertare quale sia la funzione sottesa al contratto assicurativo, con specifico riferimento alle polizze Unit Linked.

In primo luogo, si deve avere riguardo allo scopo

²³ Suprema Corte di Cassazione, Sez. Terza, sentenza n° 6319 del 05/03/2019

previdenziale e non indennitario, in relazione al caso assicurato dal contratto, ovvero, il caso morte o viceversa il caso vita; va, in secondo luogo, tenuta in considerazione la connessa alea a carico dell'assicuratore rispetto al caso vita e quindi alla sopravvivenza del contraente/assicurato alla data di scadenza della polizza. Occorre poi considerare l'obbligatorietà e la periodicità dei pagamenti dei premi nonché la durata prolungata del contratto. Da ultimo, ma non per importanza, va tenuto in considerazione il più generale rischio demografico, che risulta dalla sintesi delle caratteristiche del contratto, ovvero «l'entità della copertura assicurativa, desumibile dall'ammontare del premio versato dal contraente rispetto al capitale garantito, dall'orizzonte temporale e dalla tipologia dell'investimento»²⁴.

La pronuncia appena citata, che rappresenta la “seconda pietra miliare” sull'argomento, è stata anticipata e parzialmente orientata da una ordinanza della stessa Sezione III, la numero 10333 del 30/04/2018. L'ordinanza in commento ha avuto particolare risonanza sulla stampa specialistica, pur essendo essa non particolarmente innovativa, in quanto, essenzialmente fa propri e riproduce alcuni principi già sanciti nella Sentenza della Sez. III n. 6061 del 18/04/2012. Già in essa la Suprema Corte attribuisce al giudice l'incombenza dell'interpretazione e qualificazione sostanziale del contratto, indipendentemente dallo schema contrattuale formale in cui esso viene inquadrato²⁵. Successivamente, nell'ordinanza 10333/2018 la Suprema Corte dichiara espressamente che un determinato contratto può essere qualificato come

24 Suprema Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, sentenza n° 6319 del 05/03/2019

25 Suprema Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, sentenza n° 6061 del 18/04/2012. Secondo la Corte sarà il giudice a dover stabilire se «al di là del nomen iuris esso sia da considerare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure come uno strumento finanziario vero e proprio (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all'assicurato)»

assicurazione sulla vita solo e soltanto se garantisce, alla scadenza, la restituzione del capitale. Viceversa, soprattutto nel caso delle Unit/Index Linked, stante l'intrinseco rischio che recano, esso deve considerarsi, a tutti gli effetti, un investimento finanziario, con la conseguenza che la normativa applicabile sarà quella contenuta nel Testo Unico delle disposizioni in materia Finanziaria (Decreto Legislativo n. 58/1998) e del regolamento Consob (Regolamento Consob n. 11971/1999 - Emittenti). «Infatti, se il rischio è posto interamente in capo al soggetto assicurato, si ricade in una fattispecie contrattuale diversa dall'assicurazione sulla vita ove l'intermediario è tenuto a rispettare le regole di leale comportamento previste dalla normativa. Inoltre, la natura speculativa e non assicurativa del prodotto comporta una diversa applicazione della disciplina in ambito successorio e fiscale»²⁶. La Corte individua anche un ulteriore profilo di criticità, sempre connesso alla qualificazione del contratto e la sua tendenziale aderenza allo schema assicurativo, piuttosto che allo schema finanziario. Posta l'evidente differenza tra la disciplina dei contratti assicurativi, rispetto a quella dei contratti finanziari, viene in rilievo, la consapevolezza dei risparmiatori, che è elevata a valore fondamentale, in tema di tutela del consumatore, attraverso i principi di trasparenza e chiarezza delle informazioni. Questione, questa, che potrebbe essere risolta anche facendo ricorso ai generali principi civilistici di correttezza e buona fede, ma che viene definitivamente dissipata dalla cosiddetta «Direttiva IDD», la Direttiva UE 2016/97. La normativa in questione fornisce, per la prima volta, la nozione di “prodotto di investimento assicurativo” o IBIP (*insurance based investment products*), definendolo univocamente come «un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in

²⁶ Suprema Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, sentenza n° 10333 del 30/04/2018

modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato»²⁷.

Per quanto riguarda gli orientamenti delle Corti di merito, evidenziamo che le pronunce appena citate, in particolare la 6319/2019, hanno contribuito a formare un orientamento utilizzato anche dalla Corte di Appello di Milano, Sez. III, nella sentenza 2881 del 14/09/2022. La Corte veniva investita di una questione inerente a una polizza Unit Linked in relazione alla quale il Tribunale di primo grado aveva escluso l'applicazione del principio ex art. 1923, e quindi aveva dichiarato la pignorabile il credito connesso alla polizza ritenendo prevalente la sua componente finanziaria-speculativa in ragione della struttura, strettamente collegata all'andamento dei mercati. Non vi era, quindi spostamento del rischio demografico, che sembrava «gravare addirittura sul privato e non già sull'assicuratore»²⁸. La Corte ribadisce che nei contratti aventi natura/causa mista, onde poter dichiarare l'applicabilità della deroga ex articolo 1923, «il giudice di merito deve verificare - con specifico riferimento, all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento, se la misura degli stessi sia in grado di integrare concretamente il rischio demografico trasferito all'emittente ovvero se l'entità della prestazione garantita sia “talmente irrisoria da vanificare completamente l'equilibrio delle prestazioni”»²⁹. Nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte di Appello di Milano, il rischio demografico rimaneva in capo all'assicuratore, stando il fatto che la Compagnia si obbligava a corrispondere una certa somma al verificarsi dell'evento morte dell'assicurato, somma che, ancorché determinata sulla base del valore delle quote di OICR in cui erano state

27 Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/01/2016

28 Corte di Appello di Milano, Sez. III Civile, sentenza n° 2881 del 14/09/2022

29 Corte di Appello di Milano, Sez. III Civile, sentenza n° 2881 del 14/09/2022

investito il premio iniziale, quindi potenzialmente anche inferiore rispetto al capitale investito, nella pratica si vedeva comunque incrementato di una data percentuale a carico della Compagnia; le prestazioni, quindi, rimanevano in equilibrio tra loro con la conseguente effettivo trasferimento del rischio demografico a carico della Compagnia stessa.

Di segno opposto, sempre in tema di pignorabilità delle polizze vita Unit Linked, la sentenza 12299/2021 del Tribunale di Palermo, che, diversamente dalle precedenti applica l'articolo 1923 in senso restrittivo, attribuendo alle polizze Unit Linked prevalenza della componente di investimento finanziario e, conseguentemente, sancendone la pignorabilità con la seguente motivazione: «in difetto di rendimenti minimi garantiti ovvero della garanzia di restituzione, quantomeno, del capitale versato, il rischio è posto interamente a carico dell'assicurato, il che comporta, ad avviso del Collegio, un evidente sviamento della funzione, in tesi, previdenziale del contratto di assicurazione sulla vita». Ancorché un'ipotesi remota, tuttavia il potenziale azzeramento del premio rappresenta una casistica possibile, che renderebbe del tutto incompatibile la polizza Unit Linked con la natura previdenziale del contratto stesso, conseguendone addirittura l'impossibilità di sussunzione, dal punto di vista contenutistico, all'interno della categoria delle assicurazioni sulla vita, proprio perché mancante totalmente tanto dell'attributo previdenziale quanto dello spostamento dall'assicurato all'assicuratore del rischio demografico. Verrebbe meno quindi lo scopo di accantonamento di somme *pro-futuro*, di previsione anticipata rispetto ai futuri bisogni economici. Tutto ciò premesso, tali contratti, secondo questo orientamento, non potrebbero beneficiare della previsione di impignorabilità ed insequestrabilità ex articolo 1923 CC³⁰.

30 Tribunale di Palermo, Sez. VI Civile, Ordinanza n. 12299 del 15/12/2021

5. Giurisprudenza europea

Riteniamo doveroso effettuare, quantomeno, un richiamo alla prospettiva sovranazionale, in tema di polizze vita e polizze linked e loro relativa impignorabilità.

E' noto che la normativa comunitaria prevede una pacifica e ben marcata separazione della vigilanza dei tre settori del mercato finanziario, assicurativo, degli enti creditizi e degli strumenti finanziari. Tale assetto investe non solo l'ambito della vigilanza, ma anche altri profili, come quello della distribuzione dei prodotti assicurativi nonché quelli più strettamente legati alla tutela del consumatore, quali il criterio della trasparenza e della correttezza nei rapporti tra le parti.

Per quanto interessa alla nostra analisi, riteniamo congruo segnalare un certo orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea che si è occupata della questione a partire dal 2012. Le prime pronunce hanno semplicemente condiviso quanto disposto dalla Direttiva 2002/83/CE, che definiva le polizze linked ed in particolare le unit linked come contratti assicurativi sulla vita.

Tale principio è stato nuovamente ripreso e chiarificato sempre dalla Corte di Giustizia Europea più di recente, nella sentenza resa il 31/05/2018 nella causa c-542/2016. In questa pronuncia la Corte ha dichiarato che alla nozione, in senso comunitario, di contratto di assicurazione, sono riconducibili anche i contratti le cui prestazioni sono collegate (e necessariamente dipendenti) al valore di determinati strumenti di natura finanziaria, caratterizzati da volatilità, sia essa più o meno marcata.

Il caso esaminato dalla Corte consisteva in un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione il cui relativo premio era stato investito in un certo strumento finanziario ed il cui importo si era azzerato a causa della perdita di valore dello strumento stesso. Il quesito sottoposto alla Corte può

essere riassunto come segue: l'attività di consulenza che ha condotto alla sottoscrizione di tale contratto poteva essere qualificata come intermediazione assicurativa o piuttosto come consulenza finanziaria?

Per rispondere al quesito, la Corte ha, in primis, fornito una delimitazione del concetto di base di "operazione di assicurazione", affermando che essa «è caratterizzata, come generalmente ammesso, dal fatto che l'assicuratore s'impegna, dietro previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio assicurato, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto (sentenze del 25 febbraio 1999, CPP, C-349/96, EU:C:1999:93, punto 17, e del 26 marzo 2015, Litaksa, C-556/13, EU:C:2015:202, punto 28)»³¹. Ne consegue che «tali operazioni implicano che esista un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall'assicurazione, ossia l'assicurato (sentenza del 17 marzo 2016, Aspiro, C-40/15, EU:C:2016:172, punto 23 e giurisprudenza ivi citata)»³². Appurato che tutti gli elementi che determinano l'attribuzione del carattere assicurativo ad un contratto, la Corte ha stabilito che l'attività che ha condotto alla sottoscrizione di tale contratto poteva qualificarsi come di intermediazione assicurativa³³. I requisiti esaminati dalla corte, pertanto, valgono a qualificare un dato

31 Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Quarta Sezione) 31 maggio 2018, nella causa C-542/16.

32 Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Quarta Sezione) 31 maggio 2018, nella causa C-542/16.

33 «54. Secondo il giudice del rinvio, le consulenze finanziarie di cui ai procedimenti principali vertevano sull'investimento di capitale in un certificato d'investimento nell'ambito di un'intermediazione assicurativa. Dalle osservazioni scritte del governo svedese risulta inoltre che tale capitale era costituito da premi di assicurazione versati nel prodotto in questione. Pertanto, si deve ritenere che tale investimento sia parte integrante del contratto di assicurazione e che, di conseguenza, le consulenze relative allo stesso investimento rientrino negli atti preparatori alla conclusione di detto contratto di assicurazione.» Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 31 maggio 2018, nella causa C-542/16.

contratto come assicurativo, a prescindere tanto dalla natura del rischio, sia esso rischio demografico o rischio connesso alla volatilità, quanto dalla collocazione del rischio stesso in capo all'una o all'altra parte del contratto. Tale ragionamento vale, secondo la Corte, anche per le polizze Unit Linked.

Apparentemente, quindi, un tale orientamento potrebbe risultare in contrasto con tutto quanto osservato nel corso del presente studio, ponendosi in parziale contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza nazionale. A ben vedere, in realtà, le pronunce della Corte di Giustizia si occupano di offrire una definizione e, volendo, una "orientativa" sussunzione dei vari contratti all'interno del tipo: assicurazione sulla vita. Si occupano, al più, della attività di distribuzione dei prodotti assicurativi sul mercato. Esse, tuttavia, non affrontano la tematica specifica della impignorabilità/insequestrabilità, che è una fattispecie tipizzata e rilevante solamente per il nostro ordinamento interno. Inoltre, il concetto formale di contratto di assicurazione sulla vita, così come connotato nelle sentenze della Corte di Giustizia, non deve necessariamente fondare i ragionamenti attorno alla impignorabilità ed insequestrabilità; infatti, come abbiamo avuto modo di verificare, ogni contratto assicurativo sulla vita, affinché possa beneficiare della disciplina di favore che ne dispone la sottrazione al regime generale della responsabilità patrimoniale, deve essere analizzato nella sua ratio fondante e valutato nella specifica funzione che adempie.

6. Cenni sulla impignorabilità ed inalienabilità delle polizze pensionistiche

Doveroso, in conclusione della presente analisi, è il riferimento ai cosiddetti “fondi pensione aperti” ed ai “piani individuali pensionistici (PIP)” i quali, insieme con i fondi pensione negoziali ed in fondi pensione preesistenti costituiscono il cosiddetto secondo pilastro del sistema pensionistico italiano, cioè a dire la previdenza complementare. Partendo dagli ultimi citati, che interessano marginalmente la nostra analisi, osserviamo che i fondi pensione negoziali, ex articolo 3 del D.lgs. 252/2005, sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale, mentre i fondi pensione preesistenti sono tutti quei fondi che esistevano prima del primo provvedimento istitutivo della previdenza complementare, il Decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124, oggi abrogato dal decreto legislativo 252/2005; si tratta essenzialmente di fondi collettivi per i quali l’adesione dipende da accordi o contratti aziendali o interaziendali.

Per quanto concerne le forme di nostro interesse, evidenziamo che, quando si parla di fondi pensione aperti (ex art. 12 del D.lgs. 252/2005) tecnicamente si intende una forma di previdenza complementare privata che può essere gestita tramite l’erogazione di prodotti emessi da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM). La loro struttura è di semplice comprensione: i contributi degli iscritti vanno a confluire all’interno di un patrimonio separato rispetto a quello della società che li istituisce, patrimonio che è destinato solo ed esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti stessi. Per quanto concerne i PIP (ex art. 13 del D.lgs. 252/2005) anche essi si configurano come forma di

previdenza complementare privata, ma istituita da imprese di assicurazione. Sono contratti di assicurazione sulla vita con dichiarato fine previdenziale. Allo stesso modo, il patrimonio che deriva dai pagamenti dei premi dei PIP, quindi delle polizze assicurative che li “contengono”, è separato rispetto a quello della Compagnia assicurativa ed è destinato esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti. La “doppia natura” di tali contratti, di polizza assicurativa e contemporaneamente di strumento previdenziale comporta che la loro regolamentazione dipenda sia dalle norme contrattuali specifiche, sia dalle direttive della COVIP, affinché il contraente/utente benefici degli stessi diritti e prerogative che recano le altre forme pensionistiche complementari.

Come osservato, quindi, tanto i fondi pensione aperti, quanto i PIP, quanto le altre forme previste dalla legge, in materia di impignorabilità ed inalienabilità beneficiano della medesima disciplina, dettata, nello specifico, dall'articolo 11 del decreto legislativo già citato, n. 252/2005³⁴ e specificamente al suo comma 10.

La norma sancisce la definitiva impignorabilità del capitale maturato nella fase di accumulo (tra l'apertura del fondo, quindi e l'eventuale riscatto da parte del beneficiario). Se, viceversa, il riscatto è domandato dal beneficiario per raggiungimento dei requisiti di età pensionistica (o, anticipatamente, per le casistiche consentite dalla legge) le

34 D. lgs. 252/2005, Art. 11, comma 10: « Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità».

somme pagate dall'ente che ha istituito il fondo, sia esso aperto o assicurativo, potranno essere pignorate nei limiti previsti dal Codice di procedura civile in materia di pignoramento di somme derivanti dall'attività lavorativa (1/5 dell'importo complessivo, ex art. 545, c. 7 C.p.c. fino alla concorrenza della misura massima dell'assegno sociale).

Le somme che derivino da eventuali riscatti anticipati per esigenze quali l'acquisto della prima casa od altre non prettamente di natura "previdenzial-sociale" (chiaramente ad esclusione dei riscatti per spese mediche) devono considerarsi non sottoposte al menzionato vincolo di indisponibilità e, quindi, liberamente pignorabili.

Riteniamo interessante, sul punto, citare una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, in sede penale, la quale, con sentenza 13660/2020, offre un ulteriore punto di vista, peraltro, ad una attenta analisi, senza discostarsi ne' dal dato normativo, ne' dalle pronunce precedenti delle sezioni civili.

Il fatto ha ad oggetto una presunta frode fiscale da parte di un imprenditore che aveva emesso fatture relativamente ad operazioni inesistenti. La questione di cui la Corte è stata investita è se per le somme dovute al fisco per tale fatto fossero o meno sottoponibili a sequestro preventivo le somme in accumulo presso il fondo pensione cui era iscritto l'imprenditore. La Corte conclude in senso affermativo. Osserviamo il ragionamento.

Ovviamente la difesa dell'imprenditore deduce l'*analogia legis* rispetto alla pensione obbligatoria di base ed invoca l'applicazione dell'articolo 11 del d. lgs 252/2005, nei termini sopra analizzati, in quanto al momento del sequestro l'imprenditore si trovava in fase di accumulo.

La Corte a tal proposito ribadisce la meritevolezza dell'interesse che la normativa in questione tende a proteggere, ma rileva che il fondo pensione, per così dire integrativo, non va a costituire il nucleo essenziale delle prestazioni che godo-

no della garanzia di intangibilità, semmai contribuisce al suo arricchimento. Tendenzialmente la Corte assimila il fondo pensione dell'imprenditore in questione ai contratti di natura assicurativa. Sembrerebbe quindi applicabile la disciplina recata dall'articolo 1923 CC. Tuttavia, la norma parla sì di sequestro, ma di sequestro cautelare, ben diverso per natura e finalità rispetto al sequestro preventivo penale. Attiene, pertanto, esclusivamente alla sfera civilistica, alla garanzia patrimoniale speciale contenuta nell'articolo 1923 CC. Ben diverso è il caso in esame, dove la responsabilità dell'imprenditore, prima che civile patrimoniale, è di natura penale³⁵. La Corte in questo caso, fa proprio un orientamento assunto da Covip nel 2010, la quale decreta che in presenza di un provvedimento di natura penale, come ad esempio il sequestro preventivo il principio civilistico della intangibilità nella fase di accumulo soggiace all'interesse superiore dell'ordinamento nei confronti della repressione dei reati³⁶.

35 «Ritenuto, pertanto che – vuoi con riferimento alla primigenia fase di accumulo della provvista monetaria, vuoi con riferimento alla successiva fase di erogazione della periodica prestazione pecuniaria – gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei “fondi Pensione” costituiscano una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, deve concludersi che le somme di danaro in essi confluite sono soggette alla ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca». Suprema Corte di Cassazione, Sez. Terza Penale, sentenza n° 13660 del 06/05/2020.

36 Risposta a quesito in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di Fondo Unico Giustizia alle forme pensionistiche complementari. «Si tratta, come rilevato dalla giurisprudenza sopra richiamata, di un interesse superiore che va salvaguardato in sé e al quale non possono essere frapposti ostacoli derivanti dall'applicazione di normative di carattere civilistico di insequestrabilità Tale interesse è da ritenersi così sovraordinato rispetto alle ragioni creditorie dell'iscritto a previdenza complementare. Da ciò dovrebbe, a nostro avviso, derivare l'impossibilità di invocare in questi casi l'applicazione dell'art.11, comma 10, del d.lgs. n.252/2005». Settembre 2010.

Conclusioni

Il presente studio ha tentato di rispondere all'annoso e dibattuto quesito evidenziato in introduzione, inerente la proponibilità dell'azione esecutiva e/o dell'azione cautelare, in generale, nei confronti delle polizze vita.

La prima, perentoria considerazione è la seguente: data la varietà delle casistiche, la multiformità delle caratteristiche delle polizze assicurative ramo vita e la loro dinamicità e duttilità nell'adattarsi al cambiamento economico-sociale, non è possibile rispondere, aprioristicamente, in maniera univoca e generalizzata.

Il ragionamento deve essere effettuato dal Giudice caso per caso, valutando attentamente le caratteristiche della polizza che, di volta in volta, viene presa in esame.

Occorre, allora, distinguere tra polizze di ramo prima, che investono il premio versato in fondi interni alla Compagnia a cosiddetta gestione separata, con garanzia di restituzione del capitale e polizze vita di ramo diverso, ad esempio di ramo terzo, o multiramo, che investono il premio versato dal contraente in fondi di investimento o indici (cosiddette unit o index linked). Tra le due grandi famiglie insistono differenze sostanziali che conducono all'applicabilità dell'esenzione prevista dall'articolo 1923 CC oppure, viceversa, alla non applicabilità della stessa.

Nel primo caso, quelle dei contratti cosiddetti, per brevità, a gestione separata, individuiamo essenzialmente una causa di natura previdenziale, uno scopo non indennitario, tantomeno speculativo nonché l'assunzione del rischio demografico citato in precedenza in capo alla Compagnia, il che implica valutazioni di natura prettamente statistica e obbliga la Compagnia stessa alla predisposizione in bilancio di determinate riserve tecniche; tutto ciò, contestualmente, lato assicurato, rende tale polizza uno strumento, razionalmente,

di “accumulo” di capitale per fini latamente previdenziali. Beneficeranno, quindi, della disciplina di favor dettata dall’articolo 1923 CC.

Nel caso dei contratti multiramo la valutazione è più complessa; quando il fine perseguito dal contraente/assicurato è il medesimo rispetto a quello sotteso alle polizze a gestione separata, esse anche beneficeranno dell’esenzione dalla disciplina generale della responsabilità patrimoniale. La valutazione sull’an del fine latu sensu previdenziale va effettuata in concreto dal Giudice del merito: laddove l’entità complessiva della prestazione e la porzione di essa riconducibile causalmente al rischio demografico abbia una certa rilevanza, si individuerà lo scopo previdenziale in senso ampio e la conseguente applicabilità della disciplina di esenzione; viceversa, se l’entità della prestazione garantita, rispetto al premio assicurato, fosse talmente contenuto da menomare l’equilibrio delle prestazioni, allora si rientrerà nella disciplina generale ex art. 2470 CC.

Infine, nel caso dei contratti unit e index linked, di natura più orientata verso il fine speculativo, vale lo stesso ragionamento effettuato poc’anzi. Occorre però anche precisare che sul punto il contesto ricostruttivo di giurisprudenza e dottrina resta ancora molto articolato e, tendenzialmente, non univoco. Di fatto, non basta il nomen per ricondurre alla disciplina; anche in questo caso occorre una specifica valutazione del Giudice di merito, il quale opererà in base ai criteri elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza SS. UU. 8271/2008, valutando cioè: lo scopo, che sia previdenziale e non indennitario; l’alea a carico dell’assicuratore rispetto al caso vita e quindi alla sopravvivenza del contraente/assicurato alla data di scadenza della polizza; valutando le caratteristiche dei pagamenti, la loro obbligatorietà e periodicità rispetto alla durata del contratto; valutando infine rischio demografico, che risulta dalla sintesi delle caratteristiche del contratto.

BIBLIOGRAFIA

- AMATO G. MARÈ M., *Il gioco delle pensioni – rien ne va plus*, Il Mulino, Bologna; 2007
- ANDREATTA B., *Per un Italia moderna. Questioni di politica e di economia*, Bologna, 2002.
- ARTONI R., *La riforma del sistema pensionistico*, in “Politica Economica”, anno III, n. 1, aprile 1987, Il Mulino, Bologna; 1987
- Atti dell'Assemblea COSTITUENTE, 2 giugno 1946 - 31 Gennaio 1948; la legislazione italiana dal 25 luglio 1943 al 18 apriluene 1948, Camera dei Deputati, Segretariato generale, Ufficio Studi legislativi, Roma, 1949;
- BALDACCI E. E PROTO G., *Sistema pensionistico e distribuzione del reddito tra le famiglie*, in “Economia e Lavoro”, Anno XXXIII, n. 1; 1997
- BARTOCCI E., , *Disuguaglianza e stato sociale: riflessioni sulla crisi del Welfare italiano*, Donzelli, Roma; 1996
- BELTRAMETTI L. - SOLIANI R. R., , *Il sistema pensionistico italiano nel periodo 1919-39: alcuni effetti macroeconomici e redistributivi*, Università di Genova, Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi, Mimeo; 1999
- BENEDETTI M., MIGLIAVACCA A., FERRARA LR., CARRARO S. *TFR e previdenza complementare*, Sistemi Editoriali, Napoli;
- BERTAGGIA, D. *Polizza vita impignorabile? No, sequestrabile!* in <https://www.avvocatobertaggia.com/blog/polizza-vita-impignorabile-no-sequestrabile/> 2022
- CALÌ, S. *L'impignorabilità delle polizze unit e index linked..* In <https://www.insurancetrade.it/insurance/contenuti/osservatori/12486/l-impignorabilita-delle-polizze-unit-e-index-linked> , 2022

- CAPP – Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche, Baldini M., Bosi P., Mantovani D., MAZZAFERRO C., MARCIANO M. (a cura di), , *Aspetti distributivi del sistema pensionistico nella prospettiva del passaggio al sistema contributivo*, Ricerca realizzata su incarico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Segretariato Generale Divisione V – Coordinamento Delle Attività Statistiche, Roma; 2005
- CASSESE S., *Leguaglianza sostanziale nella Costituzione: genesi di una norma rivoluzionaria*, in Le Carte e la Storia, Fasc. 1, Il Mulino, Bologna, 2017;
- CASTELLI, G. *Polizze vita e fondi pensione: sono pignorabili?* <https://www.studiolegalestefanelli.it/it/approfondimenti/polizze-vita-e-fondi-pensione-sono-pignorabili/> 2020
- CASTELLINO O., *La redistribuzione tra ed entro generazioni nel sistema previdenziale italiano*, in Padoa Schioppa Kostoris F. (a cura di), “*Pensioni e risanamento della finanza pubblica*”, Il Mulino, Bologna; CERM, 1996
- CATTANEO, D. *Pignoramento delle polizze vita, la differenza tra natura previdenziale e scopo speculativo tra strumenti e limiti.* in <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/pignoramento-polizze-vita-differenza-natura-previdenziale-e-scopo-speculativo-strumenti-e-limiti-AEg52yDD>, 2023
- CAZZOLA G – COMEGNA D, *Legge di bilancio 2017: i provvedimenti in materia di assistenza e previdenza*, ADAPT, n. 63, 2017;
- CERVONE E. “*Sviluppo del mercato finanziario e allocazione del risparmio*” 1995;
- CESARI R. E MARÈ M., *Finanza e previdenza: i fondi pensione e la sfida dei mercati.* Il Mulino; 2017
- CIAN, G. TRABUCCHI, A. *Commentario Breve al Codice Civile.*, Cedam. 2016

- CICERO, L. *Il fondo pensione in bilico tra intangibilità, sequestrabilità e pignorabilità: facciamo chiarezza!*. <https://www.mefop.it/blog/blog-mefop/fondo-pensione-bilico-intangibilita-sequestrabilita-pignorabilita-chiarezza>, 2020
- CORRIAS, P. *La direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa: profili di tutela dell'assicurando*, in Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni private. Fascicolo 1 -. <https://www.rivistaassicurazioni.com/ue-2016-97-distribuzione-assicurativa-tutela-assicurando> , 2017
- DI CORRADO G., *La nuova APE e i casi di penalizzazione*, Diritto e pratica del lavoro, 2016;
- E. GRANAGLIA, *Quale idea di uguaglianza per lo stato sociale? In difesa della «vecchia» idea di uguaglianza di condizioni*, in Politiche Sociali, Fasc. 1, Bologna, 2020;
- EUROPEAN COMMISSION, *Report on Impact Ageing Populations on Public Spending: On Pensions, Health and Long-term Care, Education and Unemployment Benefits for the Elderly*, Economic Policy Committee, Bruxelles, 6 February, EC-FIN/EPC (2006) REP/238/ final; 2006
- F. OSCURATI, *La “riforma sociale” (1896-1935) e le prime esperienze di previdenza*, in Il Politico, Vol. 51, 1986;
- G. GHIDINI, *Intervento, Atti Assemblea costituente*, seduta del 10 maggio 1947 relativa all'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo III della Parte prima del Progetto di Costituzione: “Rapporti economici”. Camera dei deputati, Segretariato generale, 1970;
- GAI L. *I fondi pensione. Il loro contributo allo sviluppo dei mercati finanziari e all'avvento della democrazia economica*. 1996;

- GEROLDI G., 2000, *Tendenze della previdenza obbligatoria. Questioni aperte e ipotesi di intervento. Spesa pensionistica e sostenibilità futura*, in “Sistema Previdenza”, Mensile dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Anno XVIII – n. 196 - febbraio, Roma; 2000
- GIRINO E. “*Fondi pensione: l’impatto sui mercati finanziari*” 1996.
- GRECO, A. *I soldi della polizza vita sono pignorabili?* in https://www.laleggepertutti.it/573654_i-soldi-della-polizza-vita-sono-pignorabili, 2022
- LUNGHI, L. *Principali tipologie di polizze vita. Caratteristiche e disciplina. Incontri di formazione con le associazioni dei consumatori*. IVASS – Roma, https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/att-sem-conv/2020/15-01-v-formazione/1_Principali_tipologie_polizze_vita.pdf , 2020
- MIANI S., *I prodotti assicurativi e previdenziali*, Giappichelli Torino; 2002
- PAMMOLLI F. E SALERNO N.C. (a cura di), , *Nuove pensioni per un nuovo welfare*, in Editoriale n. 6/2007, CERM, Roma; 2007
- PELUCCHI, L. *Pignorabilità delle polizze vita: quando opera il limite?* <https://www.dirittobancario.it/art/pignorabilita-delle-polizze-vita-quando-opera-il-limite/>, 2023
- PICKLES J. *Il sistema pensionistico britannico durante la recente crisi finanziaria* in *Il ruolo dei fondi pensione in un’economia globale*, a cura di P. Bongini e G. Impavido, Bologna, Il Mulino; 2011
- QUIRICI M.C. *La previdenza complementare in Italia*, FrancoAngeli, Milano; 2016
- R. Fratini, *La storiella del sistema pensionistico dagli albori ad*

oggi, in www.riccardofratini.it; 2018

- RONDINELLI M., Di DOMENICA A., *Polizze INDEX ed UNIT LINKED: le polizze vita non pignorabili* in <https://www.rondinelli.it/polizze-index-ed-unit-linked-le-polizze-vita-non-pignorabili/>

- SCALIA A. “*I fondi pensione e il mercato finanziario*”, 1993;

- SCARCELLO, S. *Polizze a capitale garantito e polizze senza garanzia. Orientamenti giurisprudenziali. Incontri di formazione con le associazioni dei consumatori*. IVASS – Roma, 2020 in https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/att-sem-conv/2020/15-01-v-formazione/2_Prodotti_vita_recente_giurisprudenza.pdf TFR e Fondi Pensione – Centro Studi Normativa del Lavoro, 2018;

- TORRENTE A., SCHLESINGER P., *Manuale di Diritto Privato*, Giuffrè, 2017;

- ATRIPALDI V., P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Il Patto costituzionale in Assemblea costituente: i dati fisionomici del modello di struttura politica*, Giuffrè, Milano, in Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia, tomo I, 1987;

- VOLPE PUTZOLU, G. *Le polizze linked nel diritto europeo e nel diritto italiano* in: Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni private. Fascicolo 2 -. <https://www.rivistaassicurazioni.com/polizze-linked-nel-diritto-europeo-e-nel-diritto-italiano>, 2016

- ZITIELLO, L. *Impignorabilità e inesecutibilità polizze. Uno scudo a prova di sequestro?* <http://www.zitielloassociati.it/wp-content/uploads/2017/02/Patrimonia-polizze-inesecutibilita-.pdf>. , 2017

INDICE

PREFAZIONE di Damiano Marinelli	p.7
INTRODUZIONE di Polimanti Paolo	p.9
CAPITOLO 1 - LA PREVIDENZA PUBBLICA IN ITALIA	
1. I due modelli previdenziali pubblici: a “capitalizzazione” e a “ripartizione”	p.19
2. Un breve excursus storico delle riforme assistenziali e previdenziali	p.24
2.1 La legislazione sociale prima della Costituzione repubblicana	p.24
2.2 Le tutele nella nostra Costituzione: l’art. 38	p.28
2.3 Le riforme pensionistiche nel periodo del boom economico	p.30
2.4 La crisi della finanzia pubblica e della sostenibilità del sistema previdenziale; gli anni Ottanta.	p.32
2.5 Le riforme degli anni Novanta e duemila: l’introduzione del “secondo pilastro” della previdenza complementare.	p.35
2.6 Pillole informative di Previdenza Pubblica.	p.50
CAPITOLO 2 - LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	
1. La previdenza complementare	p.54
2. Le forme pensionistiche complementari: i Fondi Pensione Chiusi	p.57
3. Segue ... I Fondi Pensione Aperti	p.58
4. I Piani Individuali Pensionistici (PIP)	p.61

5. Alcuni aspetti riguardanti i diritti dell'aderente al fondo pensione	p.63
5.1 Agevolazioni Fiscali nella previdenza complementare	p.67
6. La valutazione delle esigenze previdenziali.	p.72
7. Le nuove regole	p.84
8. Come opera un fondo pensione	p.87
9. Il ruolo dei fondi pensioni nello sviluppo dell'economia e dei mercati.	p.94
10. Esempio di Pianificazione Previdenziale.	p.98
11. La pianificazione previdenziale lato azienda.	p.102

CAPITOLO 3 - PROFILI GIURIDICI: IMPIGNORABILITA' ED INSEQUESTABILITA' DELLE POLIZZE VITA

1. Introduzione	p.106
2. Il contratto di assicurazione. L'assicurazione sulla vita: generalità.	p.107
2.1. Tipologie.	p.110
2.2. Modalità di investimento	p.115
3. Disciplina codicistica	p.119
4. Impignorabilità e insequestrabilità: ambito di applicazione. L'orientamento giurisprudenziale	p.125
5. Giurisprudenza europea	p.137
6. Cenni sulla impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze pensionistiche	p.140
Conclusioni	p.144
Bibliografia	p.146